**Parlamento europeo**
2019-2024

*Documento di seduta*

**A9-0031/2023**

15.2.2023

# ***I
# RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice per parere: Pilar del Castillo Vera

Relatori per parere (*):
Adam Bielan, commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Ibán García Del Blanco, commissione giuridica
Sergey Lagodinsky, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....5

MOTIVAZIONE.....128

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....132

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA .....238

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI .....330

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....430

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....431

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0068),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0051/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2022[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del 30 giugno 2022[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0031/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

[1] GU C xxx del XX.X.2022, pag. xxx.
[2] GU C xxx del XX.X.2022, pag. xxx.
* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate

alla proposta della Commissione

---

2022/0047 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo**

(normativa sui dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet ▌ ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica

---

con il simbolo ▌ .

[1] GU C, pag. .

[2] GU C, pag. .

sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità.

(2) ***In un contesto in cui l'Unione europea detiene una posizione competitiva a livello mondiale nel settore produttivo ed è leader nei settori dei software industriali e della robotica,*** gli ostacoli alla condivisione dei dati impediscono un'allocazione ottimale dei dati a vantaggio della società. Tali ostacoli comprendono la mancanza di incentivi per i titolari dei dati a stipulare volontariamente accordi di condivisione dei dati, l'incertezza sui diritti e gli obblighi in relazione ai dati, ***il valore economico dei set di dati***, i costi per la conclusione di contratti e l'implementazione di interfacce tecniche, l'elevato livello di frammentazione delle informazioni in silos di dati, la cattiva gestione dei metadati, l'assenza di norme per l'interoperabilità semantica e tecnica, le strozzature che impediscono l'accesso ai dati, la mancanza di pratiche comuni di condivisione dei dati e l'abuso degli squilibri contrattuali per quanto riguarda l'accesso ai dati e il loro uso.

(3) Nei settori caratterizzati dalla presenza di microimprese e piccole e medie imprese ***(PMI)*** vi è spesso una mancanza di capacità e competenze digitali per raccogliere, analizzare e utilizzare i dati, e l'accesso è frequentemente limitato nei casi in cui è detenuto da un unico operatore o a causa della mancanza di interoperabilità tra i dati, tra i servizi di dati o a livello transfrontaliero.

(4) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale***, di evitare la frammentazione del mercato interno che potrebbe derivare dalle legislazioni nazionali*** e di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi ***ha il diritto di utilizzare dati accessibili raccolti, ottenuti o altrimenti*** generati dai prodotti ***connessi*** o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento.

(5) Il presente regolamento garantisce che ***i fabbricanti di prodotti connessi e i fornitori di servizi correlati debbano progettare i prodotti e i servizi in modo tale che*** gli utenti di

un prodotto ***connesso*** o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati ***consultabili da tale prodotto o*** generati ***durante la fornitura di un*** servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta. Esso impone ***ai titolari*** dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei ***destinatari dei dati*** designati dagli utenti ▌. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso ▌. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano ***i dati*** a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale ▌. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o crea una base giuridica che consenta ***ai titolari*** dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce ***a un*** titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati ***consultati da un prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato. ***Il*** presente regolamento ***riconosce*** invece ***che gli utenti possono acconsentire a concedere autorizzazioni di accesso e uso in relazione ai dati consultati dai prodotti connessi o generati durante la fornitura di servizi correlati ai titolari dei dati, che spesso possono essere fabbricanti e che possono concordare contrattualmente con l'utente di fornire uno o più*** servizi correlati.

(6) La generazione dei dati è ***una funzione della progettazione di un prodotto connesso da parte del fabbricante, in particolare dell'inclusione di sensori e software di trattamento all'interno del dispositivo,*** delle azioni ***dell'utente e, a seconda delle modalità operative, della fornitura di uno o più servizi correlati. Molti prodotti connessi, ad esempio nei settori delle infrastrutture civili, della produzione di energia o dei trasporti, registrano dati sull'ambiente circostante o sull'interazione con altri elementi dell'infrastruttura senza alcuna azione da parte dell'utente o di terzi. Tali dati possono spesso essere di natura non personale e preziosi per*** l'utente ***o terzi, che***

***possono utilizzarli per migliorare le loro operazioni o il funzionamento globale di una rete o di un sistema o metterli a disposizione di altri.*** Ciò solleva questioni di equità nell'economia digitale, in quanto i dati ***consultati dai*** prodotti ***connessi*** o ***generati durante la fornitura di*** servizi correlati costituiscono un input importante per i servizi post-vendita, ausiliari e di altro tipo. Al fine di realizzare gli importanti vantaggi economici dei dati ▌per l'economia e la società, è preferibile adottare un approccio generale all'assegnazione dei diritti di accesso e uso dei dati rispetto alla concessione di diritti esclusivi di accesso e uso. ***Tuttavia, è altresì importante che la condivisione dei dati basata su accordi volontari continui a svilupparsi, al fine di agevolare la realizzazione di una crescita del valore delle imprese europee basata sui dati.***

(7) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare ***dai regolamenti*** (UE) 2016/679[3] e ▌ (UE) 2018/1725[4] ***del Parlamento europeo e del Consiglio***. La direttiva 2002/58/CE ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[5] tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni. ***Il presente regolamento non dovrebbe intendersi come creazione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per nessuna delle attività regolamentate, né come***

---

***[3] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.***

***[4] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

***[5] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).***

***modifica dei requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, dovrebbe prevalere il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali.***

(8) I principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali quando il trattamento comporta rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare questi diritti. Tali misure comprendono non solo la pseudonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati.

(9) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, in particolare la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3], la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(10) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione che prevedono la condivisione dei dati, l'accesso agli stessi e il loro uso a fini di prevenzione,

---

[3] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

[4] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[5] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, indipendentemente dalla base giuridica a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla cui base sono stati adottati. Tali atti comprendono il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, [le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate], [la proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché la cooperazione internazionale in questo contesto, in particolare sulla base della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa del 2001 ("convenzione di Budapest"). Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici.

(11) Il presente regolamento***, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,*** non dovrebbe incidere sul diritto dell'Unione che stabilisce requisiti in materia di progettazione fisica e di dati per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione.

(12) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a stabilire requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, in particolare la direttiva 2019/882[6].

(13) Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici.

***(13 bis) Il presente regolamento mira inoltre a rafforzare la posizione e i modelli imprenditoriali di terzi, ad esempio i fornitori, attraverso un approccio orizzontale. Per tenere conto della situazione specifica e della complessità del rispettivo settore, il***

[6] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

***presente regolamento dovrebbe essere seguito da normative settoriali, ad esempio in relazione allo spazio di dati sulla mobilità. Tali normative potrebbero stabilire ulteriori norme in merito al diritto dei fornitori di avere un accesso migliorato o diretto ai dati provenienti dai propri componenti intelligenti per questioni quali il monitoraggio della qualità, lo sviluppo dei prodotti o il miglioramento della sicurezza e chiariscono il ruolo dei fornitori di componenti in relazione ai prodotti connessi.***

***(13 ter) Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le direttive 2001/29/CE[6], 2004/48/CE[7] e (UE) 2019/790[8] del Parlamento europeo e del Consiglio.***

(14) ***Fatta eccezione per i prototipi,*** i prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica***, una connessione fisica o un dispositivo*** (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti ***connessi sono presenti in tutti gli aspetti dell'economia e della società, compresi infrastrutture private, civili o commerciali,*** veicoli, ***navi, aeromobili,*** apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari, macchine agricole e industriali ***o impianti di produzione e trasmissione di energia. I dati ottenuti, generati o raccolti da un prodotto connesso che sono accessibili a qualunque titolare o destinatario dei dati*** dovrebbero ***sempre*** essere accessibili ***al proprietario del prodotto o a un terzo al quale il proprietario del prodotto ha trasferito determinati diritti relativi al prodotto sulla base di un contratto di locazione o di noleggio. Ai fini*** del presente regolamento***, il proprietario o il suddetto terzo dovrebbero essere denominati "utente". Tali diritti di accesso non dovrebbero***

---

***[6] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).***

***[7] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).***

***[8] Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.).***

***modificare né pregiudicare in alcun modo i diritti fondamentali degli interessati, che eventualmente interagiscono con un prodotto connesso, in relazione ai dati personali generati dal prodotto. Le scelte di progettazione dei fabbricanti, le richieste degli utenti e, se del caso, la normativa settoriale volta a rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici del settore, o le decisioni in materia di antitrust, dovrebbero determinare quali dati un prodotto connesso è in grado di rendere accessibili ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati al momento della vendita. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione e non si applica pertanto ai*** prodotti in ***fase di sviluppo, quali i prototipi***.

(15) Per contro, ***i contenuti o i dati ottenuti, generati o consultati dal prodotto connesso o trasmessi ad esso a fini di conservazione o trattamento per conto di terzi, ad esempio in caso di*** server ***o infrastrutture cloud, anche per l'uso da parte di un servizio online, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.***

(16) È ***inoltre*** necessario stabilire norme applicabili ai ***servizi correlati che sono incorporati*** o sono interconnessi con ***un prodotto connesso*** in modo tale che l'assenza del servizio impedirebbe al prodotto di svolgere ***una o più delle*** sue funzioni ***e che comportano il trasferimento di dati tra il prodotto connesso e il fornitore dei*** servizi correlati. ***Qualora un fornitore di un servizio correlato acceda a dati provenienti da un prodotto connesso o abbia accesso a dati generati durante la fornitura del servizio correlato e abbia il diritto di utilizzare dati non personali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, dovrebbe essere considerato un titolare dei dati per i dati consultati dal prodotto o generati durante la fornitura del servizio correlato. Tali servizi correlati possono far parte della vendita***. Questi servizi correlati possono generare essi stessi dati utili per l'utente indipendentemente dalle capacità di raccolta dei dati del prodotto ***connesso*** con il quale sono interconnessi. ***Tali dati possono rappresentare la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione o lo sviluppo di prodotti o servizi. Le informazioni ricavate o desunte da dati non personali da un titolare dei dati o da un destinatario dei dati dopo la loro consultazione dal prodotto connesso, e che non sono***

***contenute nei dati generati durante la fornitura di un servizio correlato, non dovrebbero essere considerate incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento.*** Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un servizio correlato che non è fornito dal venditore, dal locatore o dal noleggiatore stesso, ma che è prestato, nell'ambito di un contratto di vendita, di locazione o di noleggio, da un terzo. In caso di dubbi sul fatto che la ***fornitura di un servizio correlato sia necessaria a garantire il funzionamento operativo del prodotto connesso o che la*** prestazione del servizio faccia parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio, è opportuno applicare il presente regolamento. ***Ai sensi del presente regolamento, non si considerano servizi correlati né l'approvvigionamento di energia né la fornitura di connettività.***

(17) I dati ***consultati da un prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio ***i dati relativi all'ambiente o alle interazioni del prodotto connesso, anche*** quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono ***consultati*** dal prodotto ***ed essere compilati in un formato comprensibile, strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente e comprendere i pertinenti metadati***, ma non riguardano i dati risultanti da ***un'aggiunta di valore per mezzo di*** un'elaborazione software che calcoli dati derivati ***quando*** tale elaborazione software ***è*** soggetta a ***segreti commerciali e*** diritti di proprietà intellettuale. ***Se i dati sono consultati in un formato cifrato, all'utente dovrebbero essere forniti tutti i mezzi necessari per decifrarli e renderli accessibili.***

***(17 bis) Occorre compiere ulteriori sforzi per consolidare l'economia e la governance dei dati. In particolare, è essenziale aumentare e sostenere l'alfabetizzazione in materia di dati affinché gli utenti e le imprese siano consapevoli e motivati a offrire e fornire accesso ai loro dati nel rispetto delle pertinenti norme giuridiche. Tale aspetto è alla base di una società dei dati sostenibile. La diffusione di misure di alfabetizzazione in materia di dati comporterebbe la riduzione delle disuguaglianze digitali, contribuirebbe a migliorare le condizioni di lavoro e, in ultima analisi, sosterrebbe il consolidamento e il percorso di innovazione dell'economia dei dati***

***nell'Unione. Al fine di offrire opportunità di lavoro di alta qualità, è opportuno garantire l'acquisizione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, consentendo ai cittadini e ai lavoratori di acquisire competenze digitali, in particolare nel caso dei dipendenti delle start-up e delle PMI.***

(18) L'utente di un prodotto ***connesso*** dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore**,** un'impresa ***o un ente pubblico***, che ha acquistato ***il prodotto connesso o riceve servizi correlati, o al quale il proprietario del prodotto connesso ha trasferito, sulla base di un contratto di locazione o di noleggio, diritti temporanei di utilizzo del prodotto connesso o di fruizione dei servizi correlati.*** Tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e ▌ dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati ***consultati dal*** prodotto ***connesso e generati durante la fornitura di*** qualsiasi servizio correlato.

***(18 bis) Per "alfabetizzazione in materia di dati" si intendono le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono agli utenti, ai consumatori e alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le microimprese, di acquisire consapevolezza del valore potenziale dei dati da essi generati, prodotti e condivisi, nel contesto dei loro diritti e obblighi stabiliti nel presente regolamento e in altri regolamenti dell'Unione relativi ai dati. L'alfabetizzazione in materia di dati dovrebbe andare oltre l'apprendimento di strumenti e tecnologie e mirare a dotare i cittadini e le imprese della capacità di beneficiare di un mercato dei dati equo. È dunque necessario che la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con tutti i portatori di interessi, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, comprese le donne e le ragazze. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero destinare maggiori investimenti nel campo dell'istruzione e della formazione al fine di diffondere l'alfabetizzazione in materia di dati e garantire che i progressi in tal senso siano seguiti attentamente. Anche le imprese dovrebbero quindi promuovere strumenti e adottare misure per garantire l'alfabetizzazione in materia di dati del proprio personale che si occupa dell'accesso ai dati e dell'utilizzo e del trasferimento dei dati, nonché, ove applicabile, delle altre persone che effettuano il trattamento dei dati per loro conto, tenendo in considerazione le loro conoscenze tecniche,***

***l'esperienza, l'istruzione e la formazione e considerando gli utenti o i gruppi di utenti da cui i dati sono prodotti o generati.***

(19) Nella pratica, non tutti i dati generati dai prodotti ***connessi*** o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***a*** internet ▌ sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti ***connessi*** siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente***, a titolo gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di reperire, utilizzare o condividere i dati. Salvo diversamente disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o dalle pertinenti decisioni in materia di antitrust, tali dati dovrebbero essere accessibili a livello di trattamento, anche mediante un software contenuto nel prodotto connesso, il che è reso possibile dalla scelta progettuale del fabbricante prima della vendita all'utente. I dati dovrebbero essere disponibili nella forma in cui sono accessibili dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli utilizzabili da terzi, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati. Ciò richiede l'eliminazione degli ostacoli tecnici per garantire che gli utenti, ove sia tecnicamente possibile, abbiano accesso diretto e in tempo reale ai loro dati senza estese procedure di verifica individuale. Al fine di agevolare l'accesso di terzi ai dati richiesti, è altresì necessario un accesso efficiente sotto il profilo dei costi agli strumenti software. Qualora successivi aggiornamenti o modifiche del prodotto connesso, a opera del fabbricante o di un'altra parte, comportino dati accessibili aggiuntivi o una limitazione dei dati inizialmente accessibili, tali modifiche dovrebbero essere comunicate all'utente nel contesto dell'aggiornamento o della modifica. Il presente regolamento non impone l'obbligo di conservare i dati anche nell'unità di calcolo centrale di un prodotto, qualora ciò risulti sproporzionato rispetto***

***all'uso previsto. Ciò non impedisce al fabbricante o al titolare dei dati di concordare volontariamente con l'utente la realizzazione di tale adattamento***.

(20) ***In caso di comproprietà del prodotto connesso e dei servizi correlati forniti, qualora*** più persone o entità siano proprietarie di un prodotto o siano parti di un contratto di noleggio o di locazione***, la*** progettazione del prodotto ***connesso*** o del servizio correlato o dell'interfaccia pertinente ***dovrebbe consentire a*** tutte le persone ***di*** avere accesso ai dati che generano. Agli utenti di prodotti ***connessi*** che generano dati viene in genere richiesto di creare un account utente. Questo consente l'identificazione dell'utente da parte del ***titolare dei dati, che può essere il*** fabbricante***,*** e funge da mezzo di comunicazione per effettuare richieste di accesso ai dati e per il loro trattamento. ***Ai fini dell'identificazione e dell'autenticazione, i fabbricanti e i fornitori di servizi correlati dovrebbero consentire agli utenti di utilizzare i portafogli europei di identità digitale emessi a norma del regolamento (UE) 910/2014[9].*** I fabbricanti o i progettisti di un prodotto generalmente utilizzato da più persone dovrebbero porre in essere il meccanismo necessario per consentire, se del caso, account utente separati per le singole persone o la possibilità per più persone di utilizzare lo stesso account utente. L'accesso dovrebbe essere accordato all'utente su semplice richiesta, tramite meccanismi che consentono l'esecuzione automatica e non richiedono un esame o un'autorizzazione da parte ***di un*** fabbricante o titolare dei dati. Ciò significa che i dati dovrebbero essere resi disponibili solo quando l'utente lo desidera effettivamente. Qualora l'esecuzione automatizzata della richiesta di accesso ai dati non sia possibile, ad esempio, attraverso un account utente o un'applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o il servizio, il fabbricante dovrebbe informare l'utente in merito alle modalità di accesso ai dati. ***Gli account utente dovrebbero consentire agli utenti di revocare il consenso al trattamento e alla condivisione dei dati, nonché di chiedere la cancellazione dei dati generati attraverso l'uso del prodotto connesso, in particolare nei casi in cui gli utenti del prodotto intendono trasferire la proprietà del prodotto a un altro soggetto.***

(21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono

---

***[9] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).***

comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o un ▌cloud ***. Si ritiene di norma che i responsabili del trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 non fungano da titolari dei dati, salvo specificamente incaricati dal titolare del trattamento.*** I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante.

(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori ***e professionali*** e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***a*** internet ▌. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***a*** internet ▌, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto ***connesso*** tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto ***connesso***. ▌

(23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto ***di un prodotto connesso, il fabbricante o, se del caso, il venditore dovrebbero fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti in merito ai dati accessibili*** dal prodotto ***connesso, tra cui il tipo, il formato, la frequenza di campionamento e il volume stimato di dati accessibili. Ciò dovrebbe includere informazioni sulle strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, ove disponibili, nonché informazioni*** sulle modalità di ***conservazione e recupero dei dati e di*** accesso ***agli stessi, anche fornendo kit di sviluppo software o interfacce di programmazione delle applicazioni nonché le relative condizioni d'uso e descrizioni della qualità del servizio***.

Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati ***accessibili*** generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. ***L'obbligo di trasparenza potrebbe essere adempiuto da un titolare dei dati, ad esempio, mantenendo un identificatore uniforme di risorse (URL) stabile sul web, che può essere distribuito come link web o codice QR, che conduce alle informazioni pertinenti. Tale URL potrebbe essere fornito all'utente dal fabbricante o, se del caso, dal venditore prima di concludere il contratto per l'acquisto di un prodotto connesso. In ogni caso, è necessario che l'utente possa conservare le informazioni in modo che siano accessibili per riferimenti futuri e da consentire la riproduzione immutata delle informazioni conservate.*** L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

***(23 bis) I servizi correlati dovrebbero essere forniti in modo tale che i dati generati durante la loro fornitura, che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti, siano, per impostazione predefinita, accessibili a quest'ultimo gratuitamente e in modo facile, sicuro nonché, ove pertinente e tecnicamente fattibile, diretto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, unitamente ai pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati. Le informazioni ricavate o desunte da tali dati mediante algoritmi proprietari complessi, in particolare quando combinano l'output di molteplici sensori nel prodotto connesso, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione dell'obbligo di un titolare dei dati di condividere i dati con gli utenti o i destinatari dei dati, salvo diverso accordo. Prima di concludere un accordo con un utente sulla fornitura di un servizio correlato, che comporta l'accesso del fornitore ai dati del prodotto connesso, in linea con l'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, il fornitore dovrebbe concordare con l'utente la natura, il volume, la frequenza di raccolta e il formato dei dati cui il fornitore di servizi correlati ha accesso dal prodotto connesso, nonché la natura e il volume stimato dei dati generati durante la fornitura del servizio correlato e, se del caso, le modalità con cui l'utente può accedere a tali dati o recuperarli, compreso il periodo durante il quale dovrebbero essere conservati.***

(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, ***un***

titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale ***i titolari*** dei dati ***possano*** consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto ***dei titolari*** dei dati di utilizzare i dati ***consultati dal prodotto connesso*** o generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia ***un*** titolare dei dati. In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita ▌ relativo al prodotto ***connesso. All'utente dovrebbe essere data una ragionevole possibilità di rigettare tale accordo. Qualora un utente scelga di rifiutare le clausole contrattuali, ciò non dovrebbe impedirgli di utilizzare il prodotto pertinente al servizio, salvo nel caso in cui il prodotto non possa funzionare senza l'accettazione delle clausole contrattuali da parte dell'utente***. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che ***un*** titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale ***un*** titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte ***di un*** titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte ***di un*** titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

***(24 bis) Attualmente è spesso difficile per le imprese giustificare i costi per il personale o per l'informatica necessari per preparare insiemi di dati non personali o prodotti di dati e offrirli a potenziali controparti attraverso i mercati dei dati, compresi i servizi di intermediazione dei dati, ai sensi del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. Un ostacolo sostanziale alla condivisione dei dati non***

***[10]Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla***

***personali da parte delle imprese dipende pertanto dalla mancanza di prevedibilità dei rendimenti economici derivanti dagli investimenti nella cura e nella messa a disposizione degli insiemi di dati o dei prodotti di dati. Affinché nell'Unione emergano mercati liquidi, efficienti ed equi dei dati non personali è necessario chiarire quale soggetto ha il diritto di offrire tali dati su un mercato. Gli utenti dovrebbero pertanto avere il diritto di condividere dati non personali con destinatari dei dati per finalità commerciali e non commerciali. Tale condivisione dei dati potrebbe essere effettuata direttamente dall'utente, mediante un titolare dei dati su richiesta dell'utente o mediante servizi di intermediazione dei dati. I servizi di intermediazione dei dati, disciplinati dal regolamento (UE) 2022/868, potrebbero agevolare l'economia dei dati instaurando relazioni commerciali tra utenti, destinatari dei dati e terzi e possono aiutare gli utenti a esercitare il loro diritto di utilizzare i dati, ad esempio garantendo la corretta anonimizzazione degli stessi o l'aggregazione dell'accesso ad essi da parte di molteplici singoli utenti. Al fine di tutelare gli incentivi per gli utenti a monetizzare i dati non personali derivanti dai prodotti connessi che posseggono, i titolari dei dati dovrebbero poter monetizzare soltanto gli insiemi di dati aggregati derivanti da più utenti e non dovrebbero mettere a disposizione di terzi dati non personali che hanno consultato dal prodotto connesso per finalità commerciali o non commerciali diverse dall'adempimento dei loro obblighi contrattuali nei confronti dell'utente. Nel contempo, qualora i titolari dei dati abbiano concordato contrattualmente con gli utenti il diritto di utilizzare tali dati, dovrebbero essere liberi di utilizzarli per un'ampia gamma di finalità, tra cui il miglioramento del funzionamento del prodotto connesso o dei servizi correlati, lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi oppure l'arricchimento, la manipolazione o l'aggregazione di tali dati con altri dati, anche al fine di mettere a disposizione di terzi l'insieme di dati risultante, purché tale insieme di dati derivati non consenta l'individuazione dei singoli dati specifici consultati dal titolare dei dati dal prodotto connesso né permetta a un terzo di ricavare tali dati dall'insieme di dati senza uno sforzo significativo.***

***(24 ter) Se i prodotti generano dati che sono derivati o desunti da altri dati generati dal prodotto connesso mediante algoritmi proprietari complessi, compresi quelli che***

---

***governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).***

***fanno parte di un software proprietario, ai sensi della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11], tali dati dovrebbero essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e di conseguenza non rientranti tra i dati che un titolare dei dati è tenuto a mettere a disposizione di un utente o di un destinatario dei dati, salvo diverso accordo tra l'utente e il titolare dei dati. Tali dati dovrebbero comprendere in particolare le informazioni ottenute mediante integrazione dei sensori, estrapolazione o derivazione di dati da più sensori, raccolti nel prodotto connesso, utilizzando algoritmi proprietari complessi. Tuttavia, ai dati desunti o derivati dal trattamento di dati grezzi raccolti da un unico sensore o da un gruppo connesso di sensori, al fine di rendere i dati raccolti comprensibili per casi d'uso più ampi, determinando una quantità o una qualità fisica o la modifica di una quantità fisica, quali temperatura, pressione, portata, pH, livello del liquido, posizione, accelerazione o velocità, dovrebbe applicarsi l'obbligo dei titolari dei dati di metterli a disposizione degli utenti e dei destinatari dei dati. La normativa settoriale dovrebbe definire ulteriormente i dati accessibili sulla base delle specificità del settore.***

***(24 quater) In linea di principio, per favorire l'emergere di mercati liquidi, equi ed efficienti per i dati non personali, gli utenti dei prodotti connessi dovrebbero poter condividere i dati con altri, anche a fini commerciali, con uno sforzo giuridico e tecnico minimo. Un utente dovrebbe poter condividere i dati disponendo, prima della condivisione, di un elevato grado di certezza quanto al fatto che non subirà conseguenze giuridiche negative dopo la condivisione dei dati. Pertanto, qualora l'obbligo di un titolare dei dati di metterli a disposizione degli utenti o dei destinatari dei dati non si applichi a determinati dati, la portata dei dati in questione dovrebbe essere specificata nell'accordo contrattuale concluso tra l'utente e il titolare dei dati per la fornitura di un servizio correlato, in un formato comprensibile e chiaro, in modo che gli utenti possano determinare facilmente quali dati possono condividere con i destinatari dei dati o con terzi senza essere sottoposti a ulteriori obblighi di proteggere tali dati.***

***(24 quinquies)Esistono molti motivi per cui taluni dati generati dall'uso di un prodotto rimangono inaccessibili a un titolare dei dati e di conseguenza non rientrano negli***

---

*[11] Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).*

***obblighi di condivisione di cui al capo II. I dati possono essere altamente volatili (valori registrati ad alta frequenza) e sovrascritti immediatamente o rapidamente. Essi possono essere raccolti solo per attivare una funzione molto specifica, come l'attività dei tergicristalli o dei fari, e non esiste attualmente alcun caso d'uso e la progettazione del prodotto non prevede che tali dati siano conservati nel prodotto tenendo conto dei costi associati alla conservazione di tali dati, del collegamento del sensore che raccoglie i dati a un componente informatico centrale da cui potrebbero essere esportati i dati e dei costi di connettività per la trasmissione dei dati quando i volumi sono considerevoli. A tale riguardo, le normative settoriali dovrebbero specificare ulteriormente la pertinenza dei dati accessibili in base alle loro specificità, al fine di garantire la disponibilità almeno dei dati essenziali per la riparazione o la manutenzione dei prodotti connessi e dei servizi correlati.***

(25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti ***o fornitori di servizi correlati*** che riforniscono gli utenti finali, ***la capacità degli utenti di negoziare l'accesso ai dati trasferiti dal prodotto connesso o generati durante la fornitura di servizi correlati è limitata a causa del potere contrattuale del fabbricante o del fornitore di servizi correlati***. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti ***o dei fornitori di servizi correlati***, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che ***possiedono***. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. Potrebbe dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità***, alle preoccupazioni in materia di sicurezza*** e agli obiettivi settoriali specifici. Inoltre ***i titolari*** dei dati ***non dovrebbero*** utilizzare dati ***da loro consultati dal prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura di servizi correlati*** al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui è attivo. Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni

complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati più ampie su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione.

(26) Nei contratti tra un titolare dei dati e un consumatore in quanto utente di ***prodotti connessi*** o di un servizio correlato che genera dati, ***si applica il diritto dell'UE in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE volta a contrastare le pratiche commerciali sleali, mentre*** la direttiva 93/13/CEE si applica alle clausole del contratto per garantire che il consumatore non sia soggetto a clausole contrattuali abusive. Per le clausole contrattuali abusive imposte ▌il presente regolamento prevede che tali clausole abusive non siano vincolanti per tale impresa.

(27) ***I titolari*** dei dati ***possono*** richiedere un'adeguata identificazione dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, ***i titolari*** dei dati ***dovrebbero*** garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento.

(28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio del diritto di cui al presente regolamento a un ***destinatario dei dati*** che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito ***da un*** titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso. ***La richiesta dovrebbe inoltre essere valida a prescindere dal fatto che essa sia presentata dall'utente o da un terzo autorizzato che agisce per conto dell'utente, quale un servizio di intermediazione dei dati autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2022/868. I titolari*** dei dati ***dovrebbero*** garantire che i dati messi a disposizione di ***un destinatario dei dati*** siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto ***connesso*** o del servizio

correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere ***pienamente*** rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente. ***Altri scopi legittimi in tale contesto comprendono il reverse engineering, ove consentito a norma della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] quale mezzo legittimo per la scoperta indipendente di know-how o informazioni, purché ciò non comporti una concorrenza sleale e non pregiudichi l'obbligo di non sviluppare un prodotto concorrente utilizzando i dati ricevuti a norma del presente regolamento. Ciò può verificarsi per la riparazione, il prolungamento della durata di vita di un prodotto o la fornitura di servizi post-vendita a prodotti connessi laddove il fabbricante o il fornitore di servizi correlati abbia posto fine alla produzione o alla fornitura.***

***(28 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo da preservare la protezione conferita ai segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943. A tal fine, i titolari dei dati dovrebbero poter richiedere all'utente o a terzi di sua scelta di mantenere la riservatezza dei dati considerati segreti commerciali. I segreti commerciali dovrebbero essere indicati prima della divulgazione. Tuttavia, i titolari dei dati non possono pregiudicare il diritto degli utenti di chiedere l'accesso ai dati e il loro utilizzo in conformità del presente regolamento sulla base di determinati dati considerati segreti commerciali dal titolare dei dati. Il titolare dei dati, o il detentore del segreto commerciale se diverso dal titolare dei dati, dovrebbe avere la possibilità di concordare con l'utente, o con terzi di sua scelta, misure adeguate per tutelarne la riservatezza, anche mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, accordi di***

---

*[12] **Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).***

***riservatezza, protocolli di accesso rigorosi e norme tecniche, nonché mediante l'applicazione di codici di condotta. Qualora l'utente o terzi di sua scelta non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati dovrebbe poter sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali, in attesa del riesame da parte del coordinatore dei dati dello Stato membro. In tali casi, il titolare dei dati dovrebbe informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'utente, o un terzo di sua scelta, desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati dovrebbe decidere, entro un termine ragionevole, se la condivisione dei dati debba riprendere o meno e, in caso affermativo, dovrebbe indicare a quali condizioni. La Commissione, assistita dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, dovrebbe elaborare clausole contrattuali tipo ed essere in grado di elaborare norme tecniche. La Commissione, assistita dal comitato europeo per l'innovazione, potrebbe inoltre incoraggiare l'istituzione di codici di condotta in relazione al rispetto dei segreti commerciali o dei diritti di proprietà intellettuale nel trattamento dei dati, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento.***

(29) Un ***destinatario dei dati*** cui sono resi disponibili i dati può essere ***una persona fisica o giuridica,*** un'impresa, un istituto di ricerca, un'organizzazione senza scopo di lucro ***o un intermediario, compresi i servizi di intermediazione dei dati e le organizzazioni per l'altruismo dei dati ai sensi del regolamento (EU) 2022/868***. Nel mettere i dati a disposizione di ***un destinatario dei dati, i titolari*** dei dati non ***dovrebbero*** abusare della ***loro*** posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui ***un*** titolare dei dati e ***un destinatario dei dati*** possono trovarsi in concorrenza diretta. ***I titolari*** dei dati non ***dovrebbero*** utilizzare dati ***a cui accede il prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura di un*** servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo. ***L'utente dovrebbe avere il diritto di condividere dati non personali con terzi per finalità commerciali. Previo accordo con l'utente e fatte***

***salve le disposizioni del presente regolamento, i destinatari dei dati dovrebbero poter trasferire a terzi i diritti di accesso ai dati concessi dall'utente, anche in cambio di un compenso. I servizi di intermediazione dei dati [disciplinati dal regolamento (UE) 2022/868] possono aiutare gli utenti o i destinatari dei dati a stabilire una relazione commerciale per qualsiasi finalità legittima sulla base dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Essi potrebbero svolgere un ruolo determinante nell'aggregare l'accesso ai dati provenienti da un ampio numero di singoli utenti potenziali, in modo da facilitare le analisi dei megadati o l'apprendimento automatico, purché detti utenti mantengano il pieno controllo sulla facoltà di contribuire o meno a tale aggregazione con i propri dati e sulle condizioni commerciali alle quali i loro dati saranno utilizzati.***

(30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[8]. L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I dati personali possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Di conseguenza tale utente, in qualità di titolare del trattamento che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato o un legittimo interesse. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i

[8] GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.

propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

(31) I dati ***a cui accede un prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce a ***un destinatario dei dati*** il diritto di accedere a tutti i dati ***a cui accede il prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di un destinatario dei dati, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente, estrapolati o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre ***ai titolari*** dei dati di

fissare un compenso ragionevole a carico ***dei destinatari dei dati***, ma non dell'utente, per eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto ai dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare dei dati e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto, all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte ***dei titolari*** dei dati o del ***destinatario dei dati***.

(32) L'accesso ai dati conservati nelle apparecchiature terminali e consultati da tali apparecchiature è soggetto alla direttiva 2002/58/CE e richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente ai sensi di tale direttiva, a meno che non sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente o dall'abbonato (o al solo scopo della trasmissione di una comunicazione). La direttiva 2002/58/CE ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") (e la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) tutela l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente per quanto riguarda l'uso delle capacità di trattamento e archiviazione e la raccolta di informazioni. Le apparecchiature per l'internet delle cose sono considerate apparecchiature terminali se sono direttamente o indirettamente collegate a una rete pubblica di comunicazione.

(33) Al fine di impedire lo sfruttamento degli utenti, i ***destinatari dei dati*** a disposizione dei quali sono stati messi i dati su richiesta dell'utente dovrebbero trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e ***non*** condividerli con un altro terzo ***senza informare l'utente in modo inequivocabile e tempestivo e senza aver ottenuto il suo consenso esplicito a tale condivisione***.

(34) ***I destinatari dei dati dovrebbero*** accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il ***destinatario dei dati*** dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte ***del destinatario dei dati*** dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. ***Un destinatario dei dati o un***

***titolare dei dati*** non dovrebbe ***rendere indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale, né*** ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare*** con l'utente. In tale contesto, i terzi ***o i titolari dei dati*** non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi ***e i titolari dei dati*** dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, ***compresi*** gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

(35) ***I titolari dei dati e i destinatari dei dati dovrebbero*** inoltre astenersi dall'utilizzare i dati per la profilazione delle persone, a meno che tali attività di trattamento non siano strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto dall'utente. L'obbligo di cancellare i dati ***personali*** quando non sono più necessari per la finalità concordata con l'utente integra il diritto dell'interessato alla cancellazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. Se ***un destinatario dei dati*** è un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi ***del regolamento (UE) 2022/868***, si applicano le garanzie per l'interessato previste da tale regolamento. Il terzo può utilizzare i dati per sviluppare un prodotto o un servizio correlato nuovo e innovativo, ma non per sviluppare un prodotto concorrente.

(36) Le start-up, le ***PMI*** e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira

ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non possono mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non può subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia a terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi.

(37) ***Le microimprese e le piccole imprese dovrebbero essere esentate dagli*** obblighi ***di cui al capo II***. Ciò non si verifica tuttavia nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa. In tali situazioni, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati.

(38) Il presente regolamento contiene norme ▌ ogniqualvolta il titolare dei dati sia tenuto per legge a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati. Tale accesso dovrebbe essere basato su condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti per garantire la coerenza delle pratiche di condivisione dei dati nel mercato interno, anche a livello intersettoriale, e per incoraggiare e promuovere pratiche eque di condivisione dei dati anche negli ambiti in cui tale diritto di accesso ai dati non è previsto. Tali norme generali di accesso non si applicano agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679. La condivisione volontaria dei dati rimane impregiudicata da tali norme.

(39) Sulla base del principio della libertà contrattuale, le parti dovrebbero rimanere libere di negoziare le condizioni precise per la messa a disposizione dei dati nei loro contratti, nel quadro delle norme generali di accesso per la messa a disposizione dei dati.

(40) Al fine di garantire che le condizioni per l'accesso obbligatorio ai dati siano eque per entrambe le parti, le norme generali sui diritti di accesso ai dati dovrebbero fare riferimento alla norma volta a evitare le clausole contrattuali abusive.

(41) ***Qualsiasi accordo concluso per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe operare una discriminazione tra categorie comparabili di destinatari dei dati, indipendentemente dal fatto che si tratti di grandi imprese, di microimprese o di piccole o medie imprese.*** Al fine di compensare la mancanza di informazioni sulle condizioni di contratti diversi, che rende difficile per il destinatario dei dati valutare se le clausole relative alla messa a disposizione dei dati siano non discriminatorie, dovrebbe spettare ***ai titolari*** dei dati dimostrare che una clausola contrattuale non è discriminatoria. ***La Commissione, con la partecipazione di tutte le parti interessate,***

***dovrebbe elaborare orientamenti pratici su cosa si intenda per clausole non discriminatorie.*** Non si configura una discriminazione illecita quando il titolare dei dati utilizza clausole contrattuali diverse per la messa a disposizione dei dati ▌, se tali differenze sono giustificate da ragioni oggettive. Tali obblighi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679.

(42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione ***e nella messa a disposizione*** di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui ***i titolari*** dei dati ***possono*** chiedere un compenso ragionevole se ***sono*** giuridicamente ***obbligati*** a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati ***nell'ambito delle relazioni tra imprese***. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì ***come il pagamento di un compenso ragionevole ai titolari dei dati per la messa a disposizione dei dati o***, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese ***e degli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro***, come il pagamento dei costi ***diretti*** sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. ***La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti che specifichino cosa si intende per compenso ragionevole nell'economia dei dati.***

***(42 bis) Il compenso ragionevole può includere in primo luogo i costi sostenuti e, ad eccezione delle micro e piccole imprese, gli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. Tali costi possono essere costi tecnici, quali ad esempio i costi necessari per la riproduzione, la diffusione per via elettronica e la conservazione dei dati, ma non per la raccolta o la produzione dei dati. I costi tecnici potrebbero comprendere anche i costi di trattamento necessari per la messa a disposizione dei dati. I costi relativi alla messa a disposizione dei dati possono comprendere anche i costi per agevolare le richieste concrete di condivisione dei dati. Possono inoltre variare in funzione delle misure adottate per la messa a disposizione dei dati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento o l'uso di contratti intelligenti, potrebbero ridurre i costi in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari. I costi relativi alla messa a disposizione dei dati sono specifici per una particolare richiesta oppure condivisi con altre richieste. In quest'ultimo caso, i costi della messa a disposizione dei dati non dovrebbero essere posti interamente a carico di un unico destinatario dei***

***dati. Il compenso ragionevole può comprendere in secondo luogo, ad eccezione delle micro e piccole imprese, un margine. Tale margine può variare in funzione di fattori connessi ai dati stessi, quali il volume, il formato o la natura dei dati, o in funzione dell'offerta e della domanda di dati. Il margine può tenere conto dei costi per la raccolta dei dati e può pertanto diminuire se il titolare dei dati ha raccolto i dati per la propria attività senza investimenti significativi o può aumentare se gli investimenti nella raccolta dei dati ai fini dell'attività del titolare dei dati sono elevati. Il margine può anche dipendere dal successivo utilizzo dei dati da parte del destinatario dei dati. Può essere limitato o addirittura escluso in situazioni in cui l'uso dei dati da parte del destinatario dei dati non incide sulle attività proprie del titolare dei dati. Anche il fatto che i dati siano cogenerati da un prodotto connesso di proprietà dell'utente potrebbe ridurre l'importo del compenso rispetto ad altre situazioni in cui i dati sono generati dal titolare dei dati durante, ad esempio, la fornitura di un servizio connesso.***

(43) In casi ***debitamente*** giustificati, tra cui la necessità di salvaguardare la partecipazione dei consumatori e la concorrenza o di promuovere l'innovazione in determinati mercati, possono essere imposti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione compensi regolamentati per la messa a disposizione di tipi di dati specifici.

(44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio. ***Lo stesso regime dovrebbe applicarsi agli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro.***

(45) I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione, la diffusione per via elettronica e la conservazione dei dati, ma non per la raccolta o la produzione dei dati. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati dovrebbero limitarsi alla quota imputabile alle singole richieste, tenuto conto del fatto che il titolare dei dati dovrà predisporre in via definitiva le interfacce tecniche necessarie o il software e la connettività correlati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento, potrebbero

ridurre i costi connessi alla messa a disposizione dei dati in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari. ***Il titolare dei dati, se non è una PMI, dovrebbe fornire attivamente il calcolo che dimostra che il suo prezzo si basa sui costi quando sa, o avrebbe dovuto sapere, che la sua controparte è una PMI. In ogni caso, dovrebbe dichiarare di essere tenuto a mettere i dati a disposizione di una PMI a prezzo di costo e di essere tenuto a rendere disponibili informazioni dettagliate su richiesta.***

(46) Non è necessario intervenire in caso di condivisione dei dati tra grandi imprese o quando il titolare dei dati è una piccola o media impresa e il destinatario dei dati è una grande impresa. In tali casi si ritiene che le società siano in grado di negoziare un compenso, se ragionevole, tenendo conto di fattori quali il volume, il formato, la natura o l'offerta e la domanda dei dati nonché i costi per la raccolta e la messa a disposizione degli stessi al destinatario. ***In caso di uso improprio o divulgazione dei dati, il destinatario dei dati dovrebbe essere responsabile dei danni alla parte lesa e dovrebbe soddisfare senza indebito ritardo le richieste del titolare dei dati.***

(47) La trasparenza è un principio importante per garantire che il compenso richiesto da ***un*** titolare dei dati sia ragionevole o, ***se*** il destinatario dei dati ***è una PMI***, che il compenso non sia superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario e sia imputabile alla singola richiesta. Al fine di consentire ***ai destinatari*** dei dati di valutare e verificare la conformità del compenso alle prescrizioni del presente regolamento è opportuno che il titolare dei dati fornisca al destinatario dei dati informazioni sufficientemente dettagliate per il calcolo del compenso.

(48) La garanzia dell'accesso a modalità alternative di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che insorgono in relazione alla messa a disposizione dei dati dovrebbe apportare benefici a titolari e destinatari dei dati, rafforzando in tal modo la fiducia nella condivisione dei dati. Qualora le parti non concordino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la messa a disposizione dei dati, è opportuno che gli organi di risoluzione delle controversie propongano alle parti una soluzione semplice, rapida e a basso costo.

(49) Per evitare che due o più organi di risoluzione delle controversie siano aditi per la stessa controversia, in particolare in un contesto transfrontaliero, è opportuno che un organo

di risoluzione delle controversie possa respingere una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

(50) È opportuno che alle parti dei procedimenti di risoluzione delle controversie non sia impedito di esercitare i propri diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Pertanto la decisione di sottoporre una controversia a un organismo di risoluzione delle controversie non dovrebbe privare tali parti del loro diritto di presentare ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro. ***Gli organi di risoluzione delle controversie dovrebbero rendere pubbliche le relazioni annuali di attività.***

(51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali ***danneggiano le imprese*** che non hanno una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per le microimprese e le piccole o medie imprese qualora siano state imposte unilateralmente.

(52) Le norme sulle clausole contrattuali dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. ▌ . Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale e ***l'altra*** impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata ***dall'altra*** impresa o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. ***Tutti gli accordi contrattuali dovrebbero essere conformi ai principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.***

(53) È inoltre opportuno che le norme sulle clausole contrattuali abusive si applichino solo agli elementi di un contratto relativi alla messa a disposizione dei dati, vale a dire le

clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo, nonché la responsabilità o i mezzi di ricorso in caso di violazione e cessazione degli obblighi relativi ai dati. Altre parti dello stesso contratto, non correlate alla messa a disposizione dei dati, non dovrebbero essere soggette al test di abusività di cui al presente regolamento.

(54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e ▌ continuano ad applicarsi.

(55) Se una clausola contrattuale non è inclusa nell'elenco delle clausole che sono sempre considerate abusive o che si presumono abusive si applica la disposizione generale sul carattere abusivo. A tale riguardo le clausole che figurano nell'elenco delle clausole abusive dovrebbero servire da parametro per l'interpretazione della disposizione generale sul carattere abusivo. Infine, le clausole contrattuali tipo per i contratti di condivisione dei dati tra imprese che devono essere elaborate e raccomandate dalla Commissione possono essere utili anche alle parti commerciali in sede di negoziazione dei contratti.

(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa ***o che sta attualmente raccogliendo o ha precedentemente ottenuto, raccolto o generato in altro modo e di cui è in possesso al momento della richiesta,*** per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.

(57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai

cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta ***e fatte salve le condizioni e le altre garanzie di cui al presente regolamento o stabilite in altre normative dell'Unione o nazionali***. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata secondo le rispettive procedure degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali competenti.

(58) Una necessità eccezionale può ***anche derivare da situazioni non di emergenza*** quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per ***l'adempimento*** di un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto ***e definito dal diritto nazionale, come la prevenzione di un'emergenza pubblica o l'assistenza alla ripresa da quest'ultima***. ***Tale richiesta può essere presentata solo*** se ▌l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ***ha individuato dati specifici che non sono disponibili e solo se ha esaurito tutti e tre i seguenti tre*** mezzi alternativi per ottenere i dati: ***richiedere i dati mediante accordi volontari; acquistare i dati sul mercato o facendo affidamento sugli obblighi esistenti di messa a disposizione dei dati***.

(59) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli accordi volontari per lo scambio di dati ***non personali*** tra soggetti pubblici e privati né pregiudicarli. ▌Il presente regolamento non dovrebbe incidere neppure sugli obblighi di accesso ai dati per verificare la conformità alle norme applicabili, anche nei casi in cui gli enti pubblici assegnano il compito di verificare la conformità a soggetti che non sono enti pubblici.

(60) Per l'esercizio delle loro funzioni nei settori della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati penali e amministrativi, dell'esecuzione di sanzioni penali e amministrative, nonché della raccolta di dati a fini fiscali o doganali, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione si avvalgano dei poteri loro conferiti dalla normativa settoriale. Il presente regolamento non pregiudica pertanto gli strumenti per la condivisione, l'accesso e l'utilizzo dei dati in tali settori.

(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano ***basate sul diritto dell'Unione o nazionale, specifiche,*** trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza ***e un adeguato coordinamento***, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere ***comunicate*** senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati ***al coordinatore dei dati dello Stato membro interessato, il quale provvederà all'inserimento di tali richieste in un elenco*** online ***disponibile pubblicamente*** di tutte le richieste giustificate da ***un'esigenza eccezionale***.

(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto ***il regolamento (UE) 2022/868 e*** la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] non dovrebbero applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità

[9] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. ***Laddove il diritto dell'Unione o nazionale lo permetta***, è inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti***, purché il titolare dei dati sia informato tempestivamente e tutti gli organismi rispettino le stesse norme in materia di trasparenza del richiedente originario dei dati e sia garantita la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale***.

(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 o 15 giorni lavorativi a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta. In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica, dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione ***o se il titolare dei dati non sta attualmente raccogliendo o non ha precedentemente raccolto, ottenuto o generato in altro modo i dati richiesti e non ne è in possesso al momento della richiesta***. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

[10] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

▌

(65) I dati messi a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali dovrebbero essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti ▌. I dati dovrebbero essere distrutti quando non sono più necessari per la finalità indicata nella richiesta, salvo diverso accordo, e il titolare dei dati dovrebbe esserne informato. ***Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione dovrebbero garantire che l'eventuale natura protetta dei dati sia mantenuta e che sia evitato l'accesso non autorizzato, anche mediante l'applicazione di misure di sicurezza proporzionate, ove applicabile e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.***

(66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati ***o al detentore del segreto commerciale*** dovrebbe essere garantita ***in anticipo*** la riservatezza di tale divulgazione***, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta***. ***Qualora l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione, o i terzi che ricevono i dati per svolgere i compiti che sono stati loro esternalizzati, non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati dovrebbe poter sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. Tale decisione di sospendere la condivisione dei dati potrebbe essere contestata dall'ente pubblico o dalle istituzioni, dall'agenzia o dall'organismo dell'Unione, o dai terzi ai quali i dati sono stati trasmessi, e potrebbe essere soggetta al riesame da parte del coordinatore dei dati dello Stato membro.***

(67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti***, purché la richiesta sia limitata nel tempo e nella portata e proporzionata allo stato dell'emergenza pubblica***. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte

richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole. ***Il presente regolamento*** non dovrebbe ***pregiudicare gli accordi esistenti a livello dell'Unione o nazionali in base ai quali i dati sono condivisi gratuitamente o impedire agli*** enti pubblici***, alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione e ai titolari dei dati di concludere accordi volontari di condivisione gratuita dei dati***.

(68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente***, a condizione che tali attività siano strettamente necessarie per rispondere a necessità di emergenza***. ***Essi dovrebbero informare tempestivamente il titolare dei dati di tale condivisione.*** Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi agiscano senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali ***o pubbliche*** abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

(69) La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi cloud ed edge, di passare ad altri servizi di trattamento dei dati, ***evitando nel contempo i tempi di indisponibilità dei servizi, o di utilizzare simultaneamente i servizi di vari fornitori senza costi indebiti di trasferimento di dati***, è una condizione fondamentale per un

mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi ***e per garantire ulteriore resilienza agli utenti di tali servizi***. ***Le garanzie per un passaggio efficace dovrebbero includere anche la possibilità per i clienti di beneficiare di offerte gratuite su vasta scala, in modo da evitare situazioni di lock-in per i clienti. La promozione di un approccio multicloud per i clienti dei servizi di trattamento dei dati può altresì contribuire ad aumentare la loro resilienza operativa digitale, come riconosciuto per gli istituti che prestano servizi finanziari nell'atto sulla resilienza operativa digitale.***

***(69 bis) Le tariffe di passaggio sono tariffe applicate dai fornitori di servizi di cloud computing ai loro clienti per il processo di passaggio. In genere tali tariffe sono destinate a trasferire i costi che il fornitore di origine può sostenere in virtù del processo di passaggio al cliente che desidera passare a un altro fornitore. Esempi di tariffe di passaggio comuni sono i costi relativi al trasferimento dei dati da un fornitore a un altro fornitore o a un sistema locale ("tariffe di uscita") o i costi sostenuti per azioni di sostegno specifiche durante il processo di passaggio. Tariffe di uscita inutilmente elevate o altri oneri ingiustificati non correlati agli effettivi costi di passaggio inibiscono il passaggio dei consumatori, restringono il libero flusso dei dati e possono limitare la concorrenza e causare effetti di lock-in per i clienti dei servizi di trattamento dei dati, in quanto disincentivano a scegliere un fornitore di servizi diverso o aggiuntivo. A seguito dei nuovi obblighi previsti dal presente regolamento, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine potrebbe esternalizzare determinati compiti e remunerare soggetti terzi al fine di ottemperare a tali obblighi. Il cliente non dovrebbe sostenere i costi derivanti dall'esternalizzazione dei servizi effettuata dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine durante il processo di passaggio e tali costi dovrebbero essere considerati ingiustificati. Nessun elemento della normativa sui dati impedisce a un cliente di remunerare entità terze per fornirgli sostegno nel processo di migrazione. I fornitori di servizi di trattamento dei dati di origine addebitano ai clienti tariffe di uscita quando i clienti intendono trasferire i propri dati dalla rete di un fornitore di servizi cloud a una posizione esterna, in particolare quando si passa da un fornitore a uno o più fornitori di destinazione, per trasferire i propri dati da una posizione a un'altra pur utilizzando lo stesso fornitore di servizi cloud. Pertanto, al fine di promuovere la concorrenza, l'abolizione graduale***

***delle tariffe associate al passaggio tra servizi di trattamento dei dati dovrebbe specificamente includere l'abolizione delle tariffe di uscita addebitate dal servizio di trattamento dei dati a un cliente.***

(70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata ***diffusione*** dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi per i fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare le barriere contrattuali, ***commerciali, organizzative,*** economiche e tecniche***, tra cui a titolo esemplificativo la limitazione della velocità di trasferimento dei dati all'uscita del cliente,*** che si frappongono a un passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati.

(71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ▌accesso ***alla rete universale e*** su richiesta a un pool ***condiviso configurabile,*** scalabile ed elastico di risorse informatiche ▌distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, ▌i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. ***I modelli di distribuzione dei servizi di trattamento dei dati dovrebbero includere il cloud pubblico e privato. Tali servizi e modelli di distribuzione dovrebbero essere in linea con quanto definito nelle norme internazionali.*** La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi ***di trattamento dei dati*** potrebbe essere descritta come ***una capacità che richiede uno sforzo di gestione minimo e che prevede un'interazione minima tra fornitore e cliente***. Il termine "***universale***" è utilizzato per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente

dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. Il termine "▌ elastico" è usato per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. L'espressione "***pool condiviso***" è usata per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili. ***I servizi digitali considerati una piattaforma online ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del [regolamento sui servizi digitali] e un servizio di contenuti online ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio[13] non dovrebbero essere considerati "servizi di trattamento dei dati" ai sensi del presente regolamento.***

***(71 bis) I servizi di trattamento dei dati rientrano in uno o più dei tre seguenti modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati: IaaS (infrastructure-as-a-service), PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service). Questi modelli di fornitura di servizi rappresentano una combinazione specifica e preconfezionata di risorse informatiche offerte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati. I tre modelli fondamentali di fornitura di servizi cloud sono ulteriormente completati da variazioni emergenti, ciascuna costituita da una combinazione distinta di risorse informatiche, quali Storage-as-a-Service e Database-as-a-Service. Ai fini del presente regolamento, i servizi di trattamento dei dati possono essere classificati in una molteplicità più***

---

*[13] **Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).***

***granulare e non esaustiva di diversi "servizi equivalenti", ossia insiemi di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e le stesse funzionalità principali nonché lo stesso tipo di modelli di trattamento dei dati, che non sono correlati alle caratteristiche operative del servizio. In un esempio potrebbe sembrare che due banche dati condividano lo stesso obiettivo primario, ma dopo aver considerato il loro modello di trattamento dei dati, il modello di distribuzione e il caso d'uso mirato, tali banche dati dovrebbero rientrare in una sottocategoria più granulare di servizi equivalenti. I servizi equivalenti possono avere caratteristiche diverse e concorrenti, quali prestazioni, sicurezza, resilienza e qualità del servizio.***

***(71 ter) Estrarre i dati appartenenti al cliente dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine rimane uno dei problemi che impediscono il ripristino delle funzionalità del servizio nell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Al fine di pianificare correttamente la strategia di uscita, evitare compiti inutili e onerosi e garantire che il cliente non perda nessuno dei suoi dati a seguito del processo di passaggio, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine dovrebbe includere nel contratto le informazioni obbligatorie sulla portata dei dati che possono essere esportati dal cliente una volta che questi decide di passare a un servizio diverso o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati oppure di passare all'infrastruttura TIC locale. La portata dei dati esportabili dovrebbe includere almeno i dati di input e output, compresi i pertinenti formati di dati, le strutture di dati e i metadati generati direttamente o indirettamente o co-generati dall'uso del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, e che possono essere chiaramente assegnati al cliente. I dati esportabili dovrebbero escludere qualsiasi servizio di trattamento di dati, beni di terzi o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto commerciale o informazioni riservate, come i dati relativi all'integrità e alla sicurezza del servizio fornito dal servizio di trattamento dei dati, nonché i dati utilizzati dal fornitore per gestire, mantenere e migliorare il servizio.***

(72) Il presente regolamento mira ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, che comprende tutte le ***pertinenti*** condizioni e azioni necessarie affinché un cliente risolva un accordo contrattuale relativo a un servizio di trattamento dei dati, concluda uno o più nuovi contratti con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati, trasferisca tutte le sue risorse digitali, compresi i dati, agli altri fornitori in questione***,*** continui a

utilizzarli nel nuovo ambiente ***e benefici*** dell'equivalenza funzionale. ***È opportuno osservare che i servizi di trattamento dei dati di cui trattasi sono quelli in cui il servizio di trattamento dei dati, quale definito dal presente regolamento, fa parte dell'attività principale di un fornitore.*** Le risorse digitali si riferiscono a elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi dati, applicazioni, macchine virtuali e altre forme di tecnologie di virtualizzazione, come i container. ***Il passaggio è un'operazione avviata dal cliente che comprende tre fasi principali: i) estrazione dei dati, vale a dire il download dei dati dall'ecosistema del fornitore di origine; ii) trasformazione, quando i dati sono strutturati in un modo che non corrisponde allo schema della posizione di destinazione; e iii) caricamento dei dati nella nuova posizione di destinazione. In una situazione specifica definita nel presente regolamento, lo scorporo di un determinato servizio dal contratto e il suo trasferimento a un altro fornitore dovrebbero anch'essi costituire un caso di passaggio. Il processo di passaggio è talvolta gestito da un soggetto terzo per conto del cliente. Di conseguenza, tutti i diritti e gli obblighi del cliente stabiliti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di collaborare in buona fede, dovrebbero essere intesi come applicabili a detto soggetto terzo in tali circostanze. I fornitori di servizi di cloud computing e i clienti hanno diversi livelli di responsabilità, a seconda delle fasi del processo cui si fa riferimento. Ad esempio, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine è responsabile dell'estrazione dei dati in un formato leggibile da dispositivo automatico, ma sono il cliente e il fornitore di destinazione a caricare i dati nel nuovo ambiente, a meno che non ci si avvalga di uno specifico servizio professionale di transizione. Gli ostacoli al passaggio sono di diversa natura, a seconda della fase del processo di passaggio cui si fa riferimento.*** Per equivalenza funzionale si intende ***la possibilità di ripristinare, sulla base dei dati del cliente,*** un livello minimo di funzionalità di un servizio ***nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati*** dopo il passaggio, ***laddove il servizio di destinazione fornisca risultati comparabili in risposta al medesimo input per la funzionalità condivisa offerta al cliente in virtù dell'accordo contrattuale***. ***Servizi diversi possono conseguire l'equivalenza funzionale solo per le funzionalità di base condivise, laddove sia i fornitori di servizi di origine che quelli di destinazione offrono in modo indipendente le stesse funzionalità di base. Il presente regolamento non introduce l'obbligo di agevolare l'equivalenza funzionale per i modelli di fornitura di servizi di trattamento***

***dei dati PaaS o SaaS.*** Anche i metadati ***pertinenti*** generati dall'utilizzo di un servizio da parte del cliente dovrebbero essere portabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento in materia di passaggio ad altri fornitori ***e rientrare nella definizione di dati esportabili***. ***I servizi di trattamento dei dati sono utilizzati da un settore all'altro e variano in termini di complessità e tipo di servizi. Si tratta di una considerazione importante per quanto riguarda il processo di portabilità e le relative tempistiche.***

***(72 bis) È necessario un approccio normativo all'interoperabilità che sia ambizioso e volto a ispirare l'innovazione, al fine di superare il "vendor lock-in", che compromette la concorrenza e lo sviluppo di nuovi servizi. L'interoperabilità tra servizi di trattamento dei dati equivalenti coinvolge più interfacce e livelli di infrastruttura e software e raramente si limita a un test binario di realizzabilità o meno. La realizzazione di tale interoperabilità è invece soggetta a un'analisi costi-benefici, necessaria per stabilire se sia utile per perseguire risultati ragionevolmente prevedibili. La norma ISO/IEC 19941:2017 è un riferimento importante per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in quanto contiene considerazioni tecniche che chiariscono la complessità di tale processo.***

(73) Qualora siano a loro volta clienti di servizi di trattamento dei dati offerti da un fornitore terzo, anche i fornitori di servizi di trattamento dei dati stessi beneficeranno di un passaggio più efficace, pur rimanendo nel contempo vincolati dagli obblighi sanciti dal presente regolamento per quanto riguarda le loro offerte di servizi.

(74) È opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati siano tenuti ***a non imporre ostacoli, a eliminare tutti gli ostacoli pertinenti e*** a offrire tutta l'assistenza e tutto il sostegno necessari***, nei limiti delle loro capacità e in proporzione ai rispettivi obblighi,*** per garantire il buon esito***, la sicurezza*** e l'efficacia del processo di passaggio***. Il presente regolamento non impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati*** di sviluppare nuove categorie di servizi ***di trattamento dei dati, anche*** all'interno o sulla base dell'infrastruttura informatica di altri fornitori di servizi di trattamento dei dati***,*** al fine di garantire l'equivalenza funzionale in un ambiente diverso dai loro sistemi. ***Un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine non ha accesso né informazioni sull'ambiente del fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione e non dovrebbe essere obbligato a ricostruire il servizio del cliente, in base a requisiti di equivalenza funzionale, all'interno dell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Il***

***fornitore di origine dovrebbe invece adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per agevolare il processo di conseguimento dell'equivalenza funzionale fornendo capacità, informazioni adeguate, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari. Le informazioni che i fornitori di servizi di trattamento dei dati dovrebbero fornire al cliente dovrebbero sostenere lo sviluppo della strategia di uscita del cliente e dovrebbero includere le procedure per avviare il passaggio dal servizio di cloud computing, i formati di dati leggibili da dispositivo automatico in cui i dati dell'utente possono essere esportati, gli strumenti previsti per esportare i dati, tra cui almeno un'interfaccia standard aperta per la portabilità dei dati, le informazioni sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note che potrebbero avere ripercussioni sul processo di passaggio e il tempo stimato necessario per completare il processo di passaggio. Il contratto scritto che stabilisce i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di cloud computing dovrebbe riguardare solo le informazioni di cui dispone il fornitore di servizi di trattamento dei dati al momento della stipula del contratto.*** I diritti esistenti relativi alla risoluzione dei contratti, compresi quelli introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], non dovrebbero essere pregiudicati. ***Qualsiasi periodo obbligatorio a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il rispetto delle altre scadenze specificate dalla normativa settoriale. Il capo VI del presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un divieto per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di fornire ai propri clienti servizi, caratteristiche e funzionalità nuovi e migliorati o di competere con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati su tale base.***

(75) Per agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati prendano in considerazione l'uso di strumenti di attuazione e/o di conformità, in particolare quelli pubblicati dalla Commissione sotto forma di un codice relativo ai servizi cloud. In particolare, le clausole contrattuali standard contribuiscono ad accrescere la fiducia nei servizi di trattamento dei dati, a creare una relazione più equilibrata tra utenti e fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** e a rafforzare la certezza del diritto riguardo alle condizioni applicabili al passaggio

[11] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

ad altri servizi di trattamento dei dati. In tale contesto è opportuno che gli utenti e i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** prendano in considerazione il ricorso a clausole contrattuali standard elaborate dagli organismi o dai gruppi di esperti pertinenti istituiti a norma del diritto dell'Unione.

***(75 bis) Al fine di agevolare il passaggio tra servizi di cloud computing, tutte le parti interessate, compresi i fornitori di servizi di trattamento dei dati sia di origine che di destinazione, dovrebbero collaborare in buona fede al fine di consentire un processo di passaggio efficace e il trasferimento sicuro e tempestivo dei dati necessari in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e mediante un'interfaccia standard aperta per la portabilità dei dati, evitando interruzioni del servizio.***

***(75 ter) I servizi di trattamento dei dati che riguardano servizi che sono modificati in modo sostanziale per soddisfare le specifiche esigenze di un cliente (servizi su misura) o quelli che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti commerciali, dovrebbero essere esentati da alcuni degli obblighi applicabili al passaggio tra servizi di trattamento dei dati.***

***(75 quater) Fatto salvo il loro diritto ad adire un organo giurisdizionale, i clienti dovrebbero avere accesso a organismi certificati di risoluzione delle controversie per risolvere le controversie relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati.***

(76) Le norme e le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte elaborate conformemente all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[14] nel settore dell'interoperabilità e della portabilità rendono attuabile un ambiente cloud ▌ con più fornitori, che è un requisito fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati. Poiché i processi orientati al mercato non hanno dimostrato la capacità di stabilire specifiche tecniche o norme che agevolino un'efficace interoperabilità ***e portabilità*** nel cloud a livello di PaaS ▌ e SaaS ▌ , è opportuno che la Commissione sia in grado, ***ove tecnicamente fattibile,*** sulla base del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, di chiedere

---

***[14] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).***

agli organismi europei di normazione di elaborare tali norme ***per i servizi equivalenti*** per i quali tali norme non esistono ancora. Inoltre la Commissione incoraggerà le parti presenti sul mercato a elaborare specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte pertinenti. ***Dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** la Commissione può imporre, mediante atti delegati, il ricorso a norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** o a specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte per ***servizi equivalenti*** specifici mediante un riferimento in un archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. ***I fornitori di servizi di trattamento dei dati dovrebbero garantire la compatibilità con tali norme per l'interoperabilità e specifiche di portabilità, tenendo conto della natura, della sicurezza e dell'integrità dei dati che ospitano.*** Si farà riferimento alle norme europee ***di interoperabilità e portabilità dei servizi di trattamento dei dati*** e alle specifiche di interoperabilità aperte solo se conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, che hanno il medesimo significato delle prescrizioni di cui all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021, e agli aspetti di interoperabilità definiti nella norma ISO/IEC 19941:2017.

(77) I paesi terzi possono adottare leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo sia in conflitto con l'obbligo di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa

la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il ***consumatore*** i cui dati sono richiesti al fine di verificare la presenza di un potenziale conflitto tra tale accesso e le norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza.

(78) Per promuovere ulteriormente la fiducia nei dati è importante che siano attuate, nella misura del possibile, garanzie in relazione ai cittadini dell'Unione, al settore pubblico e alle imprese al fine di assicurare il controllo sui loro dati. Il diritto, i valori e le norme dell'Unione dovrebbero inoltre essere rispettati in termini, tra l'altro, di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e tutela dei consumatori. Al fine di prevenire l'accesso illecito a dati non personali, è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati soggetti al presente strumento, quali i servizi cloud ed edge, adottino tutte le misure ragionevoli per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, anche, ove opportuno, mediante la cifratura dei dati, la frequente sottoposizione a audit, l'adesione verificata ai pertinenti sistemi di certificazione della sicurezza e la modifica delle politiche aziendali.

(79) La normazione e l'interoperabilità semantica ***e sintattica*** dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche volte a ***consentire la portabilità e*** l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità ***all'interno di spazi comuni europei di dati specifici per finalità o per settore o transettoriali, è opportuno sviluppare quadri interoperabili di norme e pratiche***

***comuni per condividere o trattare congiuntamente i dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile. Il presente regolamento stabilisce talune prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità. È opportuno che i partecipanti all'interno degli spazi di dati, ovvero i soggetti che facilitano o gestiscono la condivisione dei dati all'interno degli spazi comuni europei di dati, compresi i titolari dei dati, soddisfino tali prescrizioni. Il rispetto di tali prescrizioni può avvenire aderendo alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento o adattandosi alle norme già esistenti attraverso una presunzione di conformità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità*** è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 ▌. ***Le norme dovrebbero essere elaborate in maniera aperta, tecnologicamente neutra e inclusiva, in linea con il capo II del regolamento (UE) n. 1025/2012. Tenendo conto, se del caso, delle posizioni adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati a norma dell'articolo 30, lettera f), del regolamento (UE) 2022/868,*** è opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni, il passaggio ad altri servizi cloud e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero rimanere da adottare specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri ***potrebbero*** far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad ***adottare specifiche comuni in settori in cui non esistono norme armonizzate e a*** imporre l'elaborazione di norme armonizzate per ***la portabilità e*** l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati***, dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali ed europee e delle iniziative di autoregolamentazione nonché, se del caso, delle posizioni adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati a norma dell'articolo 30, lettera f), del regolamento (UE) 2022/868***. ***Il comitato europeo per l'innovazione in materia***

***di dati dovrebbe basarsi sulle iniziative europee e mondiali esistenti per l'interoperabilità intersettoriale dei dati. In particolare, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe studiare, a tal fine, le potenzialità del quadro relativo all'identità digitale degli oggetti istituito dal regolamento (UE) 910/2014 e i sistemi per l'identificazione delle persone giuridiche, come ad esempio la GLEIF.***

***(79 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento nell'applicazione del presente regolamento, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe favorire lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti, nonché consigliare e assistere la Commissione in tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e nelle competenze di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/868. Un sottogruppo per il coinvolgimento dei portatori di interessi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento dovrebbe partecipare alle consultazioni su base continuativa.***

(80) Per promuovere l'interoperabilità dei contratti intelligenti nelle applicazioni di condivisione dei dati ***potrebbe essere*** necessario stabilire prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per i professionisti che li redigono per altri o integrare tali contratti in applicazioni che sostengono l'attuazione di accordi per la condivisione dei dati. ***A titolo esemplificativo, i*** contratti intelligenti ***dovrebbero garantire il rispetto delle condizioni per la condivisione dei dati. Sarebbe opportuno promuovere programmi di formazione specifici sui*** contratti intelligenti ***per le imprese, in particolare per le PMI***.

(81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità competenti ***e assegnino loro risorse sufficienti***. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare un'autorità competente coordinatrice. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro ***in maniera efficace e tempestiva, in linea con i principi di buona amministrazione e assistenza reciproca, al fine di garantire l'efficace attuazione e applicazione del presente regolamento***. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza. ***È opportuno che le autorità competenti***

***cooperino su richiesta delle autorità nel quadro del comitato europeo per la protezione dei dati e del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.***

***(81 bis) Al fine di migliorare ulteriormente il coordinamento nell'applicazione del presente regolamento, il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati dovrebbe favorire lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti, nonché consigliare e assistere la Commissione in tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, con una particolare attenzione alle questioni che rientrano nelle competenze del comitato, conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/868.***

(82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce ***al coordinatore dei dati, ad altre*** autorità competenti ***pertinenti e dinanzi ai tribunali***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita in modo adeguato ***e risolta in modo rapido ed efficace***. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

(83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno

---

12 ***[1]*** Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

13 ***[2]*** Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione.

(84) Al fine di eliminare il rischio che i titolari di ***banche di dati contenenti dati*** ottenuti o generati mediante componenti fisiche, quali sensori, di un prodotto connesso e di un servizio correlato***, in particolare dati generati automaticamente,*** rivendichino il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE***, il presente regolamento chiarisce che il*** diritto "sui generis" non si applica a tali banche di dati in quanto ***non sarebbero soddisfatti*** i requisiti di protezione ***di un investimento rilevante nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione dei dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE. Ciò non pregiudica l'eventuale applicazione del diritto sui generis di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE alle banche di dati contenenti dati che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano*** soddisfatti ***i requisiti di protezione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva***.

(85) Per tenere conto degli aspetti tecnici dei servizi di trattamento dei dati è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato, di specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per ***i partecipanti all'interno*** di spazi di dati ***che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti*** e per i fornitori di servizi di trattamento dei dati e di pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[14]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(86) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'integrazione del presente regolamento al fine di adottare specifiche comuni atte a garantire l'interoperabilità degli spazi comuni europei di dati e la condivisione dei dati, il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, l'interoperabilità dei contratti intelligenti e dei mezzi tecnici, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), per consentire la trasmissione dei dati tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale e per i vocabolari di base dell'interoperabilità semantica, e al fine di adottare specifiche comuni per i contratti intelligenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[15].

(87) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le disposizioni specifiche degli atti dell'Unione riguardanti il settore della condivisione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e tra imprese ed enti pubblici che sono stati adottati prima della data di adozione del presente regolamento. Per garantire la coerenza e il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che la Commissione, ove opportuno, valuti la situazione per quanto riguarda la relazione tra il presente regolamento e gli atti adottati prima della data di adozione dello stesso che disciplinano la condivisione dei dati, al fine di accertare la necessità di allineare tali disposizioni specifiche al presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme relative alle esigenze specifiche di singoli settori o settori di interesse pubblico. Tali norme possono includere prescrizioni supplementari sugli aspetti tecnici dell'accesso ai dati, quali le interfacce per l'accesso ai dati, o sulle modalità di fornire accesso ai dati, ad esempio direttamente dal prodotto o tramite servizi di intermediazione dei dati. Tali norme

[14] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[15] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

possono anche includere limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere ai dati degli utenti o di utilizzarli, o altri aspetti che vanno oltre l'accesso ai dati e il loro utilizzo, come gli aspetti relativi alla governance. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate norme più specifiche nel contesto dello sviluppo di spazi comuni europei di dati.

(88) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le misure di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato.

(89) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove norme stabilite nel presente regolamento ***e di attuare le necessarie misure tecniche***, esse dovrebbero applicarsi a decorrere da ***18 mesi*** dopo l'entrata in vigore del regolamento. ***Solo se il titolare dei dati e il fabbricante sono lo stesso soggetto, dovrebbero applicarsi retroattivamente gli obblighi relativi alla fornitura dei servizi correlati forniti per i prodotti connessi già immessi sul mercato negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tali obblighi dovrebbero essere soddisfatti solo quando il fornitore di servizi correlati è in grado di installare a distanza meccanismi volti a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1 e solo quando l'introduzione di tali meccanismi non comporti un onere sproporzionato per il fabbricante.***

(90) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere comune il [XX XX 2022],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative***:***

*a) alla progettazione di prodotti connessi che danno accesso a dati generati da un prodotto connesso o generati durante la fornitura di servizi correlati all'utente di tale prodotto;*

*b) ai titolari dei dati che mettono a disposizione i dati cui hanno avuto accesso da un prodotto connesso o generati durante la fornitura di un servizio correlato agli interessati, agli utenti o ai destinatari dei dati, su richiesta dell'utente o dell'interessato dei dati;*

*c) a clausole contrattuali eque per accordi di condivisione dei dati;*

*d) alla messa a disposizione di dati agli enti pubblici o alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione, in situazioni di necessità eccezionale nell'interesse pubblico;*

*e) alla facilitazione del passaggio tra servizi di trattamento dei dati;*

*f) all'introduzione di salvaguardie contro l'accesso governativo internazionale illecito a dati non personali; e*

*g) all'elaborazione di norme in materia di interoperabilità e di specifiche comuni per il trasferimento e l'utilizzo dei dati.*

*1 bis. Il presente regolamento concerne i dati personali e non personali, compresi i seguenti tipi di dati o nei seguenti contesti:*

*a) il capo II si applica ai dati accessibili ottenuti, raccolti o altrimenti generati da prodotti connessi o generati durante la fornitura dei servizi correlati;*

*b) il capo III si applica a tutti i dati del settore privato soggetti a obblighi di condivisione dei dati previsti dalla legge;*

*c) il capo IV si applica a tutti i dati del settore privato il cui accesso e utilizzo si basano su accordi contrattuali tra imprese;*

*d) il capo V si applica a tutti i dati non personali del settore privato;*

*e) il capo VI si applica a tutti i dati e i servizi trattati dai servizi di trattamento dei dati;*

*f) il capo VII si applica a tutti i dati non personali detenuti nell'Unione da fornitori di servizi di trattamento dei dati.*

2. Il presente regolamento si applica:

a) ai fabbricanti di prodotti ***connessi*** e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione***, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento,*** e agli utenti di tali prodotti ***connessi*** o servizi ***correlati o, nel caso dei dati personali, alla persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso***;

b) ***agli utenti di prodotti connessi o servizi correlati nell'Unione e*** ai titolari dei dati***, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento,*** che mettono dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione ***o, nel caso dei dati personali, alla persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso***;

c) ai destinatari dei dati nell'Unione a disposizione dei quali sono messi i dati;

d) agli enti pubblici ***degli Stati membri*** e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso tali dati siano necessari in via eccezionale per l'esecuzione di un compito ***specifico*** svolto nell'interesse pubblico e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;

e) ai fornitori di servizi di trattamento dei dati***, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento,*** che offrono tali servizi a clienti nell'Unione.

3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ***a tutti i*** dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato necessitano di una base giuridica in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.*** Il presente regolamento non ***costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati personali. Il presente regolamento lascia impregiudicato il*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali ***e della vita privata***, in particolare il regolamento (UE) 2016/679***, il regolamento (UE) 2018/1725*** e la direttiva 2002/58/CE, ***incluse le norme concernenti*** i poteri e le competenze delle autorità di controllo. ***In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in***

***materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.*** Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali, fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano ***e precisano*** il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo tale da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.***

4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati penali ***o amministrativi*** o esecuzione di sanzioni penali ***o amministrative***, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[16] e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale, salute ***pubblica*** e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione. ***Il presente regolamento non si applica ai dati raccolti o generati nel contesto di attività connesse alla difesa o attraverso l'uso di prodotti o servizi per la difesa o di prodotti o servizi diffusi e utilizzati a fini di difesa.***

***4 bis. Il presente regolamento integra e non pregiudica l'applicabilità del diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello***

[16] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

***elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, comprese le direttive 2005/29/CE, 2011/83/UE e 93/13/CEE.***

***4 ter. I titolari dei dati non sono obbligati a fornire l'accesso ai dati a persone fisiche o giuridiche, a entità o enti al di fuori dell'Unione, salvo se richiesto dall'utente o salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione o delle legislazioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione.***

***4 quater. Gli obblighi stabiliti nel regolamento non precludono la reciproca condivisione volontaria e legittima dei dati non personali tra utenti, titolari dei dati e destinatari dei dati, concordata nei contratti.***

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; ***i contenuti o i dati ottenuti, generati o raccolti da un prodotto connesso o trasmessi ad esso per conto di altri a fini di conservazione o trattamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;***

***(1 bis) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;***

***(1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali;***

***(1 quater) "consenso": consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;***

***(1 quinquies) "interessato": l'interessato quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;***

***(1 sexies) "utente dei dati": una persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e ha diritto a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali;***

(2) "prodotto ***connesso***": un bene ▌ che ottiene, genera o raccoglie dati ***accessibili*** relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati tramite ***un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso da dispositivo*** e la cui funzione primaria non è la conservazione***,*** il trattamento ***o la trasmissione*** di dati ***per conto terzi***;

(3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software***, ma esclusi i servizi di comunicazione elettronica, che è*** interconnesso ***con un prodotto*** in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto di svolgere una ***o più*** delle sue funzioni ***e che comporta l'accesso ai dati dal prodotto connesso da parte del fornitore o del servizio***;

(4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ad altri*** servizi o controlla ***le funzioni dei*** prodotti;

***(4 bis) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;***

(5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede ***un prodotto connesso o riceve un servizio correlato o a cui il proprietario del prodotto connesso ha trasferito, sulla base di un contratto di locazione o di noleggio, i diritti temporanei a utilizzare*** un prodotto ***connesso*** o ***a ricevere i servizi correlati nonché, qualora il prodotto o il servizio correlato comporti il trattamento di dati personali, l'interessato***;

(6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha ***avuto accesso ai dati del prodotto connesso o ha generato dati durante la fornitura di un servizio correlato e che ha il diritto contrattuale di utilizzare tali dati, nonché l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione*** di mettere determinati dati ***a disposizione dell'utente o di un destinatario dei dati***;

(7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica ▌ diversa dall'utente di un prodotto ***connesso*** o di un servizio correlato, a disposizione della quale ***un*** titolare dei dati mette i dati ***consultati da un prodotto connesso o generati durante la fornitura di un servizio correlato*** in seguito a una richiesta ***esplicita*** da parte dell'utente ▌ o

conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione;

(8) "impresa": una persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti e alle pratiche di cui al presente regolamento, agisce per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(9) "ente pubblico": le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi;

(10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale***, limitata nel tempo, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti da calamità naturali, nonché le gravi catastrofi di origine antropica, compresi i gravi incidenti di cibersicurezza,*** che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, ***sulla stabilità finanziaria,*** o di un sostanziale ***e immediato*** degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati ***e che è determinata e dichiarata ufficialmente in conformità delle pertinenti procedure previste dal diritto dell'Unione o nazionale***;

***(10 bis) "statistiche ufficiali": statistiche europee ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009[15];***

(11) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati o insiemi di dati in formato elettronico, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE)

---

15 ***Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).***

2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivisibili di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita o un ampio accesso remoto allo stesso;

(13) "tipo di servizio": un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e lo stesso modello di servizio di base di trattamento dei dati;

(14) "equivalenza funzionale": il mantenimento di un livello minimo di funzionalità nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dopo il processo di passaggio ad altri fornitori, in misura tale che, in risposta a un'azione di input da parte dell'utente sugli elementi essenziali del servizio, il servizio di destinazione fornirà lo stesso output alle stesse prestazioni e con lo stesso livello di sicurezza, resilienza operativa e qualità del servizio del servizio di origine al momento della risoluzione del contratto;

(15) "***norme*** aperte": le specifiche tecniche ▌ orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra i servizi di trattamento dei dati ***e adottate attraverso un processo inclusivo, collaborativo, basato sul consenso e trasparente, dal quale non possono essere escluse le parti materialmente coinvolte e interessate***;

▌

(18) "specifiche comuni": un documento, diverso da una norma, contenente soluzioni tecniche che forniscono i mezzi per soddisfare determinati requisiti e obblighi stabiliti a norma del presente regolamento;

(19) "interoperabilità": la capacità di due o più ***servizi basati sui dati, compresi*** spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni o componenti di ***trattare,*** scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni ***in maniera accurata, efficace e coerente***;

***(19 bis) "portabilità": la capacità di un cliente di spostare i dati importati o generati direttamente che possono essere chiaramente assegnati al cliente tra il proprio sistema e i servizi cloud e tra i servizi cloud di diversi fornitori;***

(20) "norma armonizzata": una norma armonizzata, quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012***;***

***(20 bis) "spazi comuni europei di dati": quadri interoperabili specifici settoriali o intersettoriali di norme e prassi comuni per condividere o trattare congiuntamente i***

***dati, anche ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, della ricerca scientifica o di iniziative della società civile;***

***(20 ter) "metadati": una descrizione strutturata del contenuto dell'uso dei dati che agevola la ricerca e l'utilizzo di tali dati;***

***(20 quater) "servizio di intermediazione dei dati": il servizio di intermediazione dei dati di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2022/868;***

***(20 quinquies)"altruismo dei dati": la condivisione volontaria dei dati quale definita all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2022/868;***

***(20 sexies) "segreto commerciale": informazioni che soddisfano tutte le prescrizioni di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;***

***(20 septies) "detentore del segreto commerciale" è da intendersi ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2016/943.***

## CAPO II

## CONDIVISIONE DEI DATI DA IMPRESA A CONSUMATORE E DA IMPRESA A IMPRESA

### Articolo 3

### Obbligo di rendere accessibili ***all'utente*** i dati ***consultati dai prodotti connessi o*** generati ***durante la fornitura di*** servizi correlati

1. I prodotti ***connessi*** sono progettati e fabbricati ***in modo tale che i dati che raccolgono, generano o ottengono in altro modo, accessibili ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati*** siano, per impostazione predefinita, ***gratuiti per l'utente e accessibili a quest'ultimo*** in modo facile, sicuro e, ove pertinente e ***tecnicamente fattibile***, diretto***, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***. ***I dati sono disponibili nella forma in cui sono stati raccolti, ottenuti o generati dal prodotto connesso, con solo gli adeguamenti minimi necessari per renderli utilizzabili da terzi, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati. Le informazioni ricavate o desunte da tali dati mediante algoritmi proprietari complessi, in particolare quando combinano l'output di molteplici***

***sensori nel prodotto connesso, non sono considerate nell'ambito di applicazione dell'obbligo del titolare dei dati di condividere i dati con gli utenti o i destinatari dei dati, salvo diverso accordo tra*** l'utente ***e il titolare dei dati. Se l'utente è un interessato, i prodotti connessi offrono la possibilità di esercitare direttamente i diritti di cui godono gli interessati, ove tecnicamente fattibile. I prodotti connessi sono progettati e fabbricati in modo tale che agli interessati, indipendentemente dal titolo giuridico sul prodotto connesso, sia offerta la possibilità di usare i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nel modo meno invasivo della vita privata possibile. Il rispetto dei requisiti di cui al primo comma non ostacola la funzionalità del prodotto connesso e dei servizi correlati e i requisiti di sicurezza dei dati previsti dal diritto dell'Unione.***

***1 bis. I titolari dei dati possono respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è vietato a norma del diritto dell'Unione o nazionale.***

2. Prima di concludere un contratto di acquisto ***di un prodotto connesso, il fabbricante o, se del caso, il venditore fornisce*** all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato ***semplice,*** chiaro e comprensibile:

(a) ***il tipo di dati, il formato, la frequenza di campionamento, la capacità di archiviazione sul dispositivo e*** il volume ***stimato di dati accessibili che il prodotto connesso è in grado di raccogliere, generare o ottenere in altro modo***;

(b) se ***il prodotto connesso è in grado di generare dati*** in modo continuo e in tempo reale;

***(b bis) se i dati saranno conservati sul dispositivo o su un server remoto, compreso il periodo durante il quale sono conservati;***

(c) il modo in cui l'utente può accedere ***a titolo gratuito*** a tali dati ***e, se del caso, recuperarli e richiederne la cancellazione***;

***(c bis) i mezzi tecnici di accesso ai dati, quali gli strumenti di sviluppo software o le interfacce di programmazione delle applicazioni, le relative condizioni di utilizzo e la qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire lo sviluppo di detti mezzi di accesso;***

*(c ter) se un titolare dei dati è il detentore di segreti commerciali o di altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei dati a cui si può accedere dal prodotto connesso o che possono essere generati durante la fornitura del servizio correlato e, in caso negativo, l'identità del detentore del segreto commerciale, ad esempio il suo nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale è stabilito.*

**I**

*2 bis. I servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati durante la loro fornitura, che rappresentano la digitalizzazione delle azioni o degli eventi degli utenti, siano gratuiti per l'utente e, per impostazione predefinita, accessibili a quest'ultimo in modo facile, sicuro e, ove pertinente e tecnicamente fattibile, diretto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, unitamente ai pertinenti metadati necessari per interpretare e utilizzare tali dati.*

*2 ter. Prima che l'utente concluda un accordo con un fornitore di servizi correlati che comporti l'accesso del fornitore ai dati del prodotto connesso durante la fornitura di tali servizi, in linea con l'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento, l'accordo disciplina:*

*(a) la natura, il volume, la frequenza di raccolta e il formato dei dati a cui il fornitore di servizi correlati accede dal prodotto connesso e, se del caso, le modalità di accesso e recupero dei dati da parte dell'utente, compreso il periodo di conservazione;*

*(b) la natura e il volume stimato dei dati generati durante la fornitura del servizio correlato, nonché le modalità di accesso e recupero dei dati da parte dell'utente;*

*(c) opzioni di consenso dettagliate e significative per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/679;*

*(d) se il fornitore di servizi che fornisce il servizio correlato, in qualità di titolare dei dati, intende utilizzare i dati consultati dal prodotto connesso stesso o consentire a uno o più terzi di utilizzare i dati per finalità concordate con l'utente;*

***(e) il nome commerciale del fornitore del servizio correlato, il suo identificativo della persona giuridica, i dati di contatto e l'indirizzo geografico al quale è stabilito; e, ove applicabile, di altre parti incaricate del trattamento dei dati;***

***(f) se del caso, i mezzi di comunicazione che consentono all'utente di contattare rapidamente il fornitore e di comunicare efficacemente con il suo personale;***

***(g) il modo in cui l'utente può richiedere che i dati siano condivisi con un destinatario dei dati e, se del caso, revocare il consenso alla condivisione dei dati;***

***(h) se un titolare dei dati è il detentore di segreti commerciali o di altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei dati a cui si può accedere dal prodotto connesso o che possono essere generati durante la fornitura del servizio correlato e, in caso negativo, l'identità del detentore del segreto commerciale, ad esempio il suo nome commerciale, il suo identificativo della persona giuridica e l'indirizzo geografico al quale è stabilito;***

***(i) il modo in cui l'utente è in grado di gestire le autorizzazioni per consentire l'utilizzo dei dati, ove possibile con opzioni di autorizzazione dettagliate e comprendenti la possibilità di revocare tali autorizzazioni a un titolare dei dati o ai terzi nominati dal titolare dei dati, o di escludere gli indirizzi geografici;***

***(j) la durata dell'accordo tra l'utente e il fornitore del servizio correlato, nonché le modalità per risolvere l'accordo anticipatamente; nonché il periodo minimo durante il quale è garantito che il servizio correlato riceva aggiornamenti di sicurezza e funzionalità;***

***(k) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31.***

***Articolo 3 bis***

***Alfabetizzazione in materia di dati***

***1. Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione e gli Stati membri promuovono misure e strumenti per lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, in tutti i settori e tenendo conto delle diverse esigenze dei gruppi di utenti, consumatori e***

***imprese, anche attraverso l'istruzione e la formazione, i programmi di riqualificazione e sviluppo delle competenze, garantendo nel contempo un corretto equilibrio di genere e di età, nell'ottica di consentire un mercato e una società dei dati equi.***

Articolo 4

***Diritti e obblighi*** degli utenti ***e dei titolari dei dati*** di accedere ai dati ***consultati da prodotti connessi o*** generati ***durante la fornitura di servizi correlati, nonché*** di utilizzarli ***e metterli a disposizione***

1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, ***i titolari*** dei dati ***mettono*** a disposizione dell'utente ***tutti i dati a cui accedono da*** un prodotto ***connesso o generati durante la fornitura di*** un servizio correlato senza indebito ritardo, ***in modo semplice e sicuro, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,*** gratuitamente e, ove ***pertinente e tecnicamente fattibile***, in modo continuo e in tempo reale***, anche mettendo a disposizione di un interessato i dati personali ricavati da tali dati conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, unitamente ai pertinenti metadati***. ***I dati sono forniti nella forma in cui sono stati consultati dal prodotto connesso o generati dal servizio correlato, con solo gli adeguamenti minimi necessari per renderli utilizzabili da terzi, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati. Le informazioni ricavate o desunte da tali dati mediante algoritmi proprietari complessi, in particolare quando combinano l'output di molteplici sensori nel prodotto connesso, non sono considerate nell'ambito di applicazione dell'obbligo del titolare dei dati di condividere i dati con gli utenti o i destinatari dei dati, salvo diverso accordo tra l'utente e il titolare dei dati. Qualsiasi richiesta di accesso ai dati rivolta a un titolare dei dati dovrebbe essere effettuata*** sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile, ***e, se del caso, indicare il tipo, la natura o la portata dei dati richiesti***.

***1 bis. I titolari dei dati possono respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è vietato a norma del diritto dell'Unione o nazionale.***

***1 ter. Gli utenti e i titolari dei dati possono concordare contrattualmente di limitare o vietare l'accesso, l'uso o l'ulteriore condivisione dei dati che potrebbero***

***compromettere la sicurezza del prodotto come previsto dalla legge. Ciascuna parte può deferire il caso al coordinatore dei dati per valutare se tale limitazione sia giustificata, in particolare alla luce di gravi effetti negativi per la salute, la sicurezza o la protezione degli esseri umani. Le autorità settoriali competenti avranno la possibilità di fornire competenze tecniche in tale contesto.***

***1 quater. Se conforme a tutte le disposizioni stabilite nel presente regolamento e ai termini e alle condizioni concordati nell'accordo contrattuale tra le parti, il titolare dei dati non è responsabile nei confronti dell'utente per eventuali danni derivanti dai dati messi a disposizione, a condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza e, se del caso, le misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza dei dati condivisi. Nel conformarsi al presente regolamento, un utente che mette legittimamente a disposizione di terzi i dati consultati dal prodotto connesso o ricevuti a seguito di una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o un destinatario dei dati che condivide legittimamente i dati messi a sua disposizione da un titolare dei dati, non è responsabile dei danni derivanti dalla condivisione di tali dati, a condizione che l'utente o il destinatario dei dati abbia trattato i dati conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato il pertinente requisito di cibersicurezza e, se del caso, le misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza dei dati condivisi.***

***1 quinquies. I titolari dei dati non rendono indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o sovvertendo o pregiudicando l'autonomia, il processo decisionale o le libere scelte degli utenti attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un'interfaccia utente o di una sua parte.***

2. ***I titolari*** dei dati non ***impongono*** all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti di un utente a norma del paragrafo 1. ***I titolari*** dei dati non ***conservano*** informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. ***Qualora l'identificazione sia richiesta per legge, i titolari dei dati consentono agli utenti di identificarsi e***

***autenticarsi attraverso i portafogli europei di identità digitale, a norma del regolamento (UE) n. 914/2014.***

3. I segreti commerciali ***sono preservati e*** sono comunicati solo a condizione che siano adottate ***preventivamente*** tutte le misure specifiche necessarie ***conformemente alla direttiva (UE) 2016/943*** per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati ***o il detentore del segreto commerciale, qualora le due figure non coincidano, identifica i dati che sono protetti come segreti commerciali e può*** concordare ***con l'utente eventuali*** misure ***tecniche e organizzative*** volte a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi***, nonché le disposizioni in materia di responsabilità***. ***Tali misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, clausole contrattuali tipo, accordi riservati, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta. Qualora l'utente non attui tali misure o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati deve informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'utente desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.***

4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza ***diretta*** con il prodotto da cui provengono i dati ***e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante***.

***4 bis. L'utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell'infrastruttura tecnica di un titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.***

***4 ter. Gli utenti hanno il diritto di condividere direttamente, tramite un titolare dei dati o tramite i fornitori di servizi di intermediazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2022/868 i dati non personali accessibili dal prodotto connesso o ottenuti in seguito***

***a una richiesta di cui al paragrafo 1 a qualsiasi destinatario dei dati a fini commerciali e non commerciali. La condivisione dei dati tra un utente e un destinatario dei dati avviene mediante accordi contrattuali; le disposizioni di cui al capo IV relative a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie si applicano mutatis mutandis agli accordi contrattuali tra utenti e destinatari dei dati.***

5. Se l'utente non è un interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo ***se tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e in particolare*** se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 ▌ del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

6. ***I titolari*** dei dati ***utilizzano*** i dati non personali ***accessibili da un prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato solo sulla base di un accordo contrattuale con l'utente. Il titolare dei dati non ***può subordinare all'utente l'utilizzo del prodotto o del servizio correlato consentendo allo stesso di trattare dati non necessari alla funzionalità del prodotto o alla fornitura del servizio correlato. Il titolare dei dati cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata contrattualmente. I titolari dei dati e gli utenti non utilizzano*** tali dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo da parte ***dell'altra parte*** che potrebbero compromettere la ▌ posizione commerciale ***dell'altra parte*** nei mercati in cui l'utente è attivo.

***6 bis. I titolari dei dati non mettono a disposizione di terzi dati non personali accessibili dal prodotto connesso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, lettera a), per scopi commerciali o non commerciali diversi dall'adempimento dei loro obblighi contrattuali nei confronti dell'utente. Se del caso, i titolari dei dati vincolano contrattualmente i terzi a non condividere ulteriormente i dati da essi ricevuti.***

***6 ter. Qualora l'accordo contrattuale tra l'utente e un titolare dei dati consenta l'uso di dati non personali accessibili dal prodotto connesso, di cui all'articolo 3, paragrafo***

***2 bis, lettera a), il titolare dei dati può utilizzare tali dati per una delle seguenti finalità:***

***(a) migliorare il funzionamento del prodotto connesso o dei servizi correlati;***

***(b) sviluppare nuovi prodotti o servizi;***

***(c) arricchirli, manipolarli o aggregarli con altri dati, anche al fine di mettere a disposizione di terzi l'insieme di dati risultante, purché tale insieme di dati non consenta l'identificazione degli elementi di dati specifici trasmessi al titolare dei dati dal prodotto connesso né consenta a terzi di ricavare tali elementi di dati dall'insieme di dati.***

***6 quater. Gli utenti, nelle relazioni tra imprese, hanno il diritto di mettere i dati a disposizione dei destinatari o dei titolari dei dati a qualsiasi condizione contrattuale lecita, anche accettando di limitare o circoscrivere l'ulteriore condivisione di tali dati, nonché di ricevere una compensazione proporzionale in cambio della rinuncia al diritto di utilizzare o condividere tali dati in modo lecito. I destinatari o i titolari dei dati non subordinano l'offerta di un servizio correlato, né le sue condizioni commerciali, compresa la fissazione dei prezzi, a tale accordo da parte dell'utente, né ricorrono in nessuno modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente affinché metta a disposizione i dati a tali condizioni contrattuali.***

Articolo 5

Diritto ***dell'utente*** di condividere i dati con terzi

1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, ***come un servizio di intermediazione dei dati autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2022/868, i titolari*** dei dati ***mettono*** a disposizione di terzi i dati ***accessibili da un prodotto connesso o*** generati ***durante la fornitura*** di un servizio correlato, senza indebito ritardo, ***in modo semplice e sicuro, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente,*** e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove ***pertinente e tecnicamente fattibile***, in modo continuo e in tempo reale. ***Se l'utente è un interessato, i dati personali sono trattati per le finalità specificate dall'interessato, quali:***

***(a) fornire servizi post-vendita, come la manutenzione e la riparazione del prodotto, compresi i servizi post-vendita in concorrenza con un prodotto connesso o un servizio correlato fornito da un titolare dei dati;***

***(b) consentire all'utente di aggiornare il software del prodotto connesso o dei servizi correlati, in particolare per risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità;***

***(c) garantire servizi specifici di intermediazione dei dati riconosciuti nell'Unione o servizi specifici forniti da organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nell'Unione alle condizioni e ai requisiti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2022/868.***

***I dati sono forniti nella forma in cui sono accessibili dal prodotto, con solo gli adeguamenti minimi necessari per renderli utilizzabili da terzi, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati. Le informazioni ricavate o desunte da tali dati mediante algoritmi proprietari complessi, in particolare quando combinano l'output di molteplici sensori nel prodotto connesso, non sono considerate nell'ambito di applicazione dell'obbligo del titolare dei dati di condividere i dati con gli utenti o i destinatari dei dati, salvo diverso accordo tra l'utente e il titolare dei dati.***

***1 bis. Il diritto di cui al paragrafo 1 non si applica ai dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato nel contesto del collaudo di altri nuovi prodotti, sostanze o processi non ancora immessi sul mercato a meno che l'utilizzo da parte di terzi non sia concesso dall'accordo con l'impresa con la quale l'utente ha concordato di utilizzare uno dei suoi prodotti per il collaudo di altri nuovi prodotti, sostanze o processi.***

2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo [...] del [regolamento XXX relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)[17]] non è un ***destinatario dei dati*** ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:

[17] ***17*** GU […].

(a) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

(b) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente affinché chieda al titolare dei dati di mettere a disposizione i dati di uno dei suoi servizi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

(c) non riceve dall'utente dati che quest'ultimo ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

3. L'utente o il ***destinatario dei dati*** non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti di un utente o un ***destinatario dei dati*** a norma del paragrafo 1. ***I titolari*** dei dati non ***conservano*** informazioni sull'accesso del ***destinatario dei dati*** ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del ***destinatario dei dati*** e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

4. Il ***destinatario dei dati*** non utilizza mezzi coercitivi né abusa di ▌ lacune nell'infrastruttura tecnica ***di un*** titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.

5. Il titolare dei dati non utilizza dati non personali ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest'ultimo non abbia ***espressamente*** acconsentito a tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare ***facilmente*** tale consenso in qualsiasi momento.

6. ***Qualora l'interessato sia diverso dall'utente che richiede l'accesso***, i dati personali ***ottenuti, raccolti o*** generati ***dal suo uso*** di un prodotto o di un servizio correlato***, nonché i dati ricavati e desunti da tale uso,*** sono messi a disposizione ***del terzo dal titolare dei dati*** solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 ▌ del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

7. La mancanza di accordo, da parte del titolare dei dati e del terzo, sulle modalità per la trasmissione dei dati non ostacola, impedisce o interferisce con l'esercizio dei diritti dell'interessato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, con il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 di tale regolamento.

8. I segreti commerciali sono comunicati a terzi solo nella misura in cui sono strettamente necessari per conseguire la finalità ***della richiesta*** concordata tra l'utente e il terzo e tutte le misure specifiche necessarie concordate tra il titolare dei dati***, o tra il detentore del segreto commerciale se non è contemporaneamente il titolare dei dati,*** e il terzo sono adottate da quest'ultimo***, prima della divulgazione,*** al fine di tutelare la riservatezza del segreto commerciale. In tal caso ***il titolare*** dei dati ***o il detentore del segreto commerciale identifica i dati che sono protetti*** come segreti commerciali e le misure ***tecniche e organizzative*** per ***preservarne*** la riservatezza***, nonché le disposizioni in materia di responsabilità***. ***Tali misure tecniche e organizzative*** sono specificate nell'accordo tra il titolare dei dati ***o il detentore del segreto commerciale*** e il terzo***, ivi compresi, se del caso, mediante clausole contrattuali tipo, protocolli di accesso rigorosi, accordi riservati, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta***. ***Qualora il terzo non attui tali misure o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati deve informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora il terzo desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.***

9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***degli interessati a norma del diritto applicabile in materia di*** protezione dei dati.

Articolo 6

Obblighi dei ***destinatari dei dati*** che ricevono dati su richiesta dell'utente

1. Un ***destinatario dei dati*** tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente***, e solo se tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e, in particolare, se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE,*** e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***. Il destinatario dei dati*** cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata ***contrattualmente, salvo diverso accordo con l'utente***.

2. Il ***destinatario dei dati***:

   (a) non ***rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo scelte agli utenti in modo non neutrale, né*** ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare***;

   (b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679 ***se non in conformità delle disposizioni di tale regolamento***;

   (c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi ***senza informare l'utente in modo chiaro e facilmente accessibile e senza chiedere l'esplicita autorizzazione contrattuale*** dell'utente;

   (d) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del ***regolamento (UE) 2022/1925*** (legge sui mercati digitali);

   (e) non utilizza i dati che riceve per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati consultati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine; ***inoltre, il destinatario dei dati non utilizza dati non personali generati***

***dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del titolare dei dati che potrebbero compromettere la sua posizione commerciale nei mercati in cui il titolare dei dati è attivo;***

***(e bis) non utilizza i dati che riceve in modo tale da incidere negativamente sulla sicurezza del prodotto o del servizio o dei servizi correlati;***

***(e ter) se del caso, non disattende le misure specifiche concordate con il titolare dei dati o il detentore del segreto commerciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento, né infrange la riservatezza dei segreti commerciali;***

***(e quater) non utilizza i dati per perturbare le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE.***

***2 bis. Il terzo ha la responsabilità di garantire la sicurezza e la protezione dei dati che riceve da un titolare dei dati.***

Articolo 7

Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa

1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ***alle*** imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese ***e qualora la fabbricazione o la progettazione di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato non sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa***.

2. Nei casi in cui il presente regolamento fa riferimento a prodotti o servizi correlati, tale riferimento comprende anche gli assistenti virtuali, nella misura in cui sono utilizzati per accedere a un prodotto o a un servizio correlato o per controllarlo.

# CAPO III

# OBBLIGHI PER I TITOLARI DEI DATI TENUTI PER LEGGE A METTERE A DISPOSIZIONE I DATI

## Articolo 8

### Condizioni alle quali i titolari dei dati mettono i dati a disposizione dei destinatari dei dati

1. Il titolare dei dati che è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell'articolo 5 o di altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, ***concorda con il destinatario dei dati le modalità della messa a disposizione dei dati e*** lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente conformemente alle disposizioni del presente capo e del capo IV.

2. ▌ Una clausola contrattuale concernente l'accesso ai dati e l'uso degli stessi o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non è vincolante se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 13 o se esclude l'applicazione dell'effetto dei diritti dell'utente di cui al capo II, se modifica tale effetto o se deroga allo stesso.

3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni ***riguardo alle modalità di condivisione dei dati*** tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***nutra il ragionevole dubbio che*** le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione ***siano discriminatorie***, ***il*** titolare dei dati ***fornisce senza indebito ritardo al destinatario dei dati prove che dimostrino*** che non vi è stata discriminazione.

▌

5. I titolari dei dati e i destinatari dei dati non sono tenuti a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare la conformità alle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati o ai loro obblighi a norma del presente regolamento o di altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione.

***5 bis.*** ***I titolari dei dati e i destinatari dei dati adottano tutte le misure giuridiche, organizzative e tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei trasferimenti di dati.***

6. Salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione, ***compresi l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 8, e*** l'articolo 6 del presente regolamento, o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, l'obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943.

Articolo 9

Compensazione per la messa a disposizione dei dati

1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati ***nelle relazioni tra imprese*** deve essere ***non discriminatoria e*** ragionevole. ***Un titolare dei dati, un destinatario dei dati o un terzo non addebita direttamente o indirettamente ai consumatori o agli interessati tariffe, compensazioni o costi per la condivisione dei dati o l'accesso agli stessi.***

2. Se il destinatario dei dati è ***un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro o una PMI***, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, ***a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come PMI,*** la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza. ***Nel caso di una PMI, il titolare dei dati comunica attivamente l'obbligo di fornire i dati preferibilmente secondo un modello basato sui costi.***

***2 bis.*** ***La Commissione elabora orientamenti per determinare i criteri applicabili alle categorie di costi relativi alla messa a disposizione dei dati, che costituiscono la base per la concessione della compensazione a norma del paragrafo 1.***

3. Il presente articolo non osta a che altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione escludano il risarcimento per la messa a disposizione dei dati o concedano una compensazione inferiore.

4. Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo della compensazione in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 2.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

1. ***Gli utenti,*** i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative ***all'adempimento, da parte del titolare dei dati, dell'obbligo di mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati, su richiesta dell'utente, nonché*** alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a disposizione dei dati a norma degli articoli 8**,** 9 ***e 13***.

2. Lo Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione delle controversie certifica, su richiesta di tale organismo, che quest'ultimo ha dimostrato di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

   (a) è imparziale e indipendente e adotterà le proprie decisioni in conformità a norme procedurali chiare ed eque;

   (b) dispone delle competenze necessarie in relazione alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alla trasparenza della messa a disposizione dei dati, che consentono all'organismo di determinare efficacemente tali condizioni;

   (c) è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

   (d) è in grado di adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali ***dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo***.

   Se nessun organismo di risoluzione delle controversie è certificato in uno Stato membro entro il [data di applicazione del regolamento], tale Stato membro istituisce e

certifica un organismo di risoluzione delle controversie che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di risoluzione delle controversie certificati in conformità al paragrafo 2. La Commissione pubblica un elenco di tali organismi su un sito web dedicato e lo mantiene aggiornato.

4. Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono noti alle parti interessate le tariffe, o i meccanismi utilizzati per determinare tali tariffe, prima che le parti interessate richiedano una decisione.

5. Gli organismi di risoluzione delle controversie rifiutano di dare seguito a una richiesta di risoluzione di una controversia già presentata dinanzi a un altro organismo di risoluzione delle controversie o dinanzi a un giudice di uno Stato membro.

6. Gli organismi di risoluzione delle controversie concedono alle parti la possibilità, entro un termine ragionevole, di esprimere il loro punto di vista sulle questioni che le parti hanno sottoposto loro. In tale contesto gli organismi di risoluzione delle controversie trasmettono a tali parti le comunicazioni presentate dall'altra parte e le eventuali dichiarazioni di esperti. Tali organismi concedono alle parti la possibilità di presentare osservazioni in merito a tali comunicazioni e dichiarazioni.

7. Gli organismi di risoluzione delle controversie adottano la loro decisione sulle questioni loro sottoposte entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di decisione. Tali decisioni sono adottate per iscritto o su un supporto durevole e sono suffragate da una motivazione a sostegno della decisione.

***7 bis. Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Ogni relazione annuale contiene in particolare le seguenti informazioni:***

***(a) il numero di controversie ricevute;***

***(b) un'aggregazione dei risultati di tali controversie;***

***(c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;***

***(d) le ragioni più comuni che danno luogo a controversie tra le parti.***

***7 ter. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori pratiche, l'organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni su come evitare o risolvere tali problemi.***

8. La decisione dell'organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti solo se le parti hanno esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie.

9. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle parti a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice di uno Stato membro.

Articolo 11

Misure tecniche di protezione e disposizioni relative all'uso non autorizzato o alla divulgazione dei dati

1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti ***e la cifratura***, per impedire ***la divulgazione e*** l'accesso non autorizzato ai dati***, inclusi i metadati,*** e garantire il rispetto degli articoli ***4, 5, 6, 8,*** 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non devono né creare discriminazioni tra i destinatari dei dati né ostacolare il diritto dell'utente di ***ottenere una copia, recuperare, utilizzare o accedere ai dati o*** fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. ***Qualora un utente o un titolare dei dati fornisca prove concrete e pertinenti di un uso illecito o una divulgazione non autorizzata a terzi da parte del destinatario dei dati, quest'ultimo fornisce, su richiesta dell'utente o del titolare dei dati, informazioni sul modo in cui i dati sono stati utilizzati o con chi sono stati condivisi.***

2. ***Se*** un destinatario dei dati, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni ▌ false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati***, compreso lo sviluppo di un prodotto concorrente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e),*** i dati messi a disposizione o ha comunicato ***illegalmente*** dati a terzi ▌ , ***egli è responsabile dei danni subiti dalla***

***parte danneggiata dall'uso improprio o dalla divulgazione dei dati ed*** è tenuto a ***soddisfare***, senza indebito ritardo, ***le richieste del*** titolare dei dati ***o del detentore del segreto commerciale, qualora non sia simultaneamente la stessa persona giuridica,*** volte:

(a) a ***cancellare*** i dati messi a disposizione e le loro ▌ copie;

(b) a porre fine alla produzione, all'offerta, all'immissione sul mercato o all'uso di beni, dati derivati o servizi prodotti sulla base delle conoscenze ottenute mediante tali dati, o all'importazione, all'esportazione o allo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini, e a distruggere le merci costituenti violazione.

***(b bis) a informare l'utente dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all'uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati.***

***b ter) a notificare al titolare dei dati la divulgazione di tali dati.***

***2 bis. L'utente gode delle stesse prerogative del titolare dei dati e il destinatario dei dati degli stessi obblighi di cui al paragrafo 2 nel caso in cui il destinatario dei dati violi l'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b).***

▌

Articolo 12

Ambito di applicazione degli obblighi per i titolari dei dati tenuti per legge a mettere a disposizione i dati

1. Il presente capo si applica nei casi in cui il titolare dei dati è tenuto, ai sensi dell'articolo 5 o del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati.

2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti ***è nulla***.

***2 bis. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati che, a danno degli interessati, pregiudichi***

***l'applicazione dei loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, deroghi alla stessa o ne modifichi gli effetti è nulla.***

3. Il presente capo si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, che entrano in vigore dopo il [data di applicazione del regolamento].

## CAPO IV

## CLAUSOLE ABUSIVE RELATIVE ALL'ACCESSO AI DATI E AL RELATIVO UTILIZZO TRA IMPRESE

### Articolo 13

### Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a un'impresa

1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a ***un'altra impresa*** non è vincolante per quest'ultima impresa***, per il destinatario dei dati o per l'utente,*** se tale clausola è abusiva.

***1 bis. Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.***

2. Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale ***da pregiudicare oggettivamente la capacità della parte alla quale la clausola è stata unilateralmente imposta di tutelare il suo legittimo interesse commerciale nei confronti dei dati in questione o se*** il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, e se è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ***o se genera uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto***.

3. Una clausola contrattuale è abusiva ai fini del presente articolo se ha per oggetto o effetto di:

(a) escludere o limitare la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di atti intenzionali o negligenza grave;

(b) escludere i mezzi di ricorso a disposizione della parte alla quale la clausola è stata imposta unilateralmente in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità della parte che ha imposto unilateralmente la clausola in caso di violazione di tali obblighi;

(c) conferire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola il diritto esclusivo di determinare se i dati forniti sono conformi al contratto o di interpretare una qualsiasi clausola del contratto.

4. Si presume che una clausola contrattuale sia abusiva ai fini del presente articolo se ha per oggetto o effetto di:

(a) limitare in modo inappropriato i mezzi di ricorso in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali o la responsabilità in caso di violazione di tali obblighi;

(b) consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell'altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell'altra parte contraente***, anche quando tali dati contengano dati sensibili sotto il profilo commerciale, oppure dati protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale, senza il previo consenso delle parti interessate***;

(c) impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di utilizzare i dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto, o limitare l'utilizzo di tali dati in misura tale da privare tale parte del diritto di utilizzare, acquisire o controllare tale dati, di accedervi o di sfruttarne il valore in modo proporzionato;

***(c bis) imporre la scelta unilaterale della giurisdizione competente o il pagamento dei costi relativi alla procedura;***

***(c ter) impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di recedere dall'accordo entro un termine ragionevole;***

(d) impedire alla parte alla quale è stata imposta unilateralmente la clausola di ottenere una copia dei dati che tale parte ha fornito o generato durante il periodo del contratto o entro un termine ragionevole dopo la risoluzione dello stesso;

(e) ***consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di modificare sostanzialmente il prezzo iniziale pagabile a titolo del contratto, o qualsiasi altra condizione sostanziale sui dati da condividere, senza che l'altra parte abbia il diritto di risolvere il contratto, o*** consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di risolvere il contratto con un preavviso irragionevolmente breve, tenendo conto delle ragionevoli possibilità dell'altra parte contraente di passare a un servizio alternativo e comparabile e del danno finanziario causato da tale risoluzione, salvo quando sussistano gravi motivi.

5. Una clausola contrattuale è ritenuta imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo se è stata inserita da una parte contraente senza che l'altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. La parte contraente che ha inserito una clausola contrattuale ha l'onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente.

6. Se la clausola contrattuale abusiva è scindibile dalle altre clausole contrattuali, le clausole rimanenti mantengono carattere vincolante.

***6 bis. La parte che ha stabilito la clausola controversa non può sostenere che si tratta di una clausola abusiva.***

7. Il presente articolo non si applica alle clausole contrattuali che definiscono l'oggetto principale del contratto ***e non pregiudica la capacità delle parti di negoziare*** il prezzo da pagare.

8. Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non ***escludono*** l'applicazione del presente articolo, non vi derogano o non ne modificano gli effetti.

***8 bis. Il presente articolo si applica a tutti i nuovi contratti stipulati dopo ... [data di entrata in vigore del presente regolamento. Le imprese dispongono di tre anni a decorrere da tale data per riesaminare gli obblighi contrattuali esistenti soggetti al presente regolamento.***

***8 ter.*** ***Data la rapidità con cui si verificano le innovazioni sui mercati, l'elenco delle clausole contrattuali abusive di cui all'articolo 13 sarà rivisto periodicamente dalla Commissione e, se necessario, sarà aggiornato rispetto alle nuove pratiche commerciali.***

## CAPO V

## METTERE I DATI A DISPOSIZIONE DI ENTI PUBBLICI E DI ISTITUZIONI, AGENZIE O ORGANISMI DELL'UNIONE SULLA BASE DI NECESSITÀ ECCEZIONALI

### Articolo 14

### Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

1. Su richiesta ***specifica debitamente giustificata e limitata nel tempo e nella portata***, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati ***non personali disponibili al momento della richiesta, inclusi i metadati,*** a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti.

2. Il presente capo non si applica alle piccole e microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

***2 bis.*** ***Il presente capo non osta ad accordi volontari tra le imprese e gli organismi del settore pubblico e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione per la condivisione di dati ai fini della fornitura di servizi pubblici, anche per esigenze eccezionali se previsto nei loro contratti.***

### Articolo 15

### Necessità eccezionale di utilizzare i dati

Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ***non personali*** ai sensi del presente capo è ***limitata nel tempo e nella portata*** e si considera esistente ▌ nelle seguenti circostanze:

(a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica;

(b) ***in assenza di situazioni di emergenza,*** se ***l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione agisce sulla base del diritto dell'Unione o nazionale e ha individuato dati specifici, che non sono messi loro a disposizione e che sono necessari per svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, come la prevenzione o*** la ripresa dopo un'emergenza pubblica ***e se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere con uno dei seguenti mezzi: accordo volontario***; ***acquistando i dati sul mercato o facendo affidamento sugli obblighi esistenti di messa a disposizione dei dati.***

**I**

***Articolo 15 bis***

***Punto unico per la gestione delle richieste degli enti pubblici***

***1. Il coordinatore dei dati designato a norma dell'articolo 31 è responsabile del coordinamento delle richieste a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, provenienti dagli enti pubblici dello Stato membro interessato, al fine di garantire che le richieste soddisfino i requisiti di cui al presente capo e le trasmette al titolare dei dati. Egli evita richieste multiple da parte di diversi enti pubblici nel loro territorio allo stesso titolare dei dati.***

***2. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle richieste a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.***

***3. Qualora gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione richiedano dati allo stesso titolare dei dati in più di uno Stato membro sulla base di una necessità eccezionale ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri cooperano conformemente all'articolo 22 per coordinare le loro richieste ove necessario per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei titolari dei dati.***

***4. La Commissione elabora un modello per le richieste a norma dell'articolo 17.***

Articolo 16

Relazione con altri obblighi di mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione

1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.

2. Il presente capo ***non si applica a*** enti pubblici e istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione ***che svolgono*** attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né ***ad*** amministrazioni doganali o tributarie. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.

***2 bis. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo devono informare i propri utenti della possibilità di condividere i dati in caso di circostanze eccezionali.***

Articolo 17

Richieste di messa a disposizione di dati

1. ***Nella richiesta di*** dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione:

(a) ***richiede dati rientranti nell'ambito delle sue competenze e*** specifica quali sono i ***set di*** dati richiesti;

(b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati ***e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15***;

(c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti e la durata di tale utilizzo;

***(c bis) specifica, se possibile, quando si prevede che i dati siano cancellati da tutte le parti che vi hanno accesso;***

***(c ter) giustifica la scelta del titolare dei dati cui è rivolta la richiesta;***

***(c quater) specifica gli eventuali altri enti pubblici, istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione e terzi con i quali saranno probabilmente condivisi i dati richiesti;***

***(c quinquies) comunica l'identità del terzo di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 21 del presente regolamento;***

***(c sexies) applica tutte le misure pertinenti in materia di sicurezza delle TIC per quanto riguarda il trasferimento e l'archiviazione di dati;***

(d) indica la base giuridica della richiesta di dati;

***(d bis) specifica i limiti geografici che si applicano alla richiesta di dati;***

(e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione ***ed*** entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta***;***

***(e bis) presenta una dichiarazione sul trattamento lecito e sicuro dei dati richiesti, inclusa la riservatezza dei segreti commerciali;***

***(e ter) garantisce che la messa a disposizione dei dati non pone il titolare dei dati in una situazione che viola il diritto dell'Unione o nazionale o gli conferisce la responsabilità per eventuali violazioni o danni derivanti dall'accesso ai dati da lui richiesti.***

2. Una richiesta di dati presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo:

(a) ***è presentata per iscritto ed*** espressa in un linguaggio chiaro, conciso e semplice, comprensibile per il titolare dei dati;

***(a bis) è presentata tramite l'autorità competente;***

***(a ter) è specifica per quanto riguarda il tipo di dati richiesti e corrisponde ai dati che il titolare dei dati ha a disposizione al momento della richiesta;***

(b) è ***giustificata e*** proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità e volume dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti;

(c) rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, tenendo conto della tutela dei segreti commerciali e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati***. Ove applicabile, specifica le misure da adottare a norma dell'articolo 19,***

***paragrafo 2, per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali, anche, se del caso, mediante l'applicazione di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e codici di condotta***;

(d) riguarda ***solo*** dati non personali;

(e) informa il titolare dei dati delle sanzioni che ***un coordinatore dei dati*** di cui all'articolo 31 impone a norma dell'articolo 33 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta;

(f) ***è trasmessa al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31, che mette la richiesta*** a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo; ***il coordinatore dei dati può informare l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione se il titolare dei dati ha già fornito i dati richiesti in risposta a una richiesta presentata in precedenza per la stessa finalità da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione.***

3. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione non mette i dati ottenuti a norma del presente capo a disposizione per il riutilizzo ai sensi della direttiva (UE) 2019/1024 ***e del regolamento (UE) 2022/868***. La direttiva (UE) 2019/1024 ***e il regolamento (UE) 2022/868*** non si applicano ai dati detenuti da enti pubblici ottenuti a norma del presente capo.

4. Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 ***che sono stati inclusi nella richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c ter),*** o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***Esso vincola contrattualmente il terzo a non utilizzare i dati per altre finalità e a non condividerli con altri terzi. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ne informa senza indebito ritardo il titolare dei dati che li ha trasmessi. Entro cinque giorni lavorativi da tale notifica, il titolare dei dati ha il diritto di presentare un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione motivata da parte dell'ente***

***pubblico, dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione, il titolare dei dati può presentare la questione al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31.*** Gli enti pubblici, le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione ***e i terzi riceventi adempiono agli obblighi sanciti dall'articolo*** 19 ▌ .

***I dati ottenuti a norma del presente capo sono utilizzati solo per lo scopo specificato nella richiesta. Gli enti pubblici, le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione vincolano contrattualmente i terzi con i quali hanno convenuto di condividere i dati a norma del paragrafo 4 a non utilizzare i dati per altre finalità e a non condividerli con altre parti.***

Articolo 18

Soddisfacimento delle richieste di dati

1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo***, tenendo conto del tempo richiesto per le necessarie misure tecniche, organizzative e giuridiche***.

2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***cinque*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro ***30*** giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi:

a) i dati non sono disponibili ***per il titolare dei dati al momento della richiesta***;

***a bis) le misure di sicurezza previste per il trasferimento, l'archiviazione e il mantenimento della riservatezza sono insufficienti;***

***a ter) un altro ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha presentato in precedenza una richiesta analoga per la stessa finalità e al titolare dei dati non è stata notificata la distruzione dei dati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).***

b) la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

▌

4. Se decide di rifiutare la richiesta o di chiederne la modifica a norma del paragrafo 3, il titolare dei dati indica l'identità dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che ha presentato in precedenza una richiesta per la stessa finalità.

5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati ***pseudonimizza*** i dati ***personali da mettere a disposizione***.

6. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o la sua domanda di modifica della richiesta, o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta, la questione è sottoposta ***al coordinatore dei dati*** di cui all'articolo 31***, fatto salvo il diritto di sottoporre una controversia a un tribunale civile o amministrativo, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile***.

Articolo 19

Obblighi degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione

1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ha ricevuto dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell'articolo 14 ***o un istituto statistico o un organismo di ricerca che ottiene dati in seguito a una richiesta presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 1***:

▌

b) attua, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati ***e garantisce un elevato livello di sicurezza e previene la divulgazione non autorizzata dei dati***;

***b bis) attua le necessarie misure tecniche e organizzative per gestire il rischio informatico che potrebbe compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati richiesti;***

***b ter) notifica al titolare dei dati da cui ha ricevuto i dati qualsiasi incidente di cibersicurezza che abbia compromesso la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati ricevuti non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dopo aver accertato l'avvenuto incidente, fatti salvi gli obblighi di informativa a norma del regolamento (UE) XXX/XXXX (EUIBAL) e della direttiva (UE) 2022/2555. Tali soggetti sono responsabili dei danni derivanti da una violazione della cibersicurezza se non hanno adottato le misure di cui al paragrafo 1, lettera b bis).***

c) ***cancella*** i dati non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa ***senza indebito ritardo*** il titolare dei dati dell'avvenuta ***cancellazione***.

***1 bis. Un ente pubblico, un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione o un terzo che riceve dati a norma del presente capo:***

***a) non utilizza i dati per sviluppare un prodotto o un servizio o per migliorare un prodotto o un servizio esistente in concorrenza con il prodotto o servizio da cui provengono i dati consultati;***

***b) non ottiene informazioni sulla situazione economica, gli attivi e i metodi di produzione o di funzionamento del titolare dei dati e non condivide i dati con un altro terzo a tal fine; oppure***

***c) non condivide i dati con un altro terzo per uno di tali scopi.***

2. La divulgazione di segreti commerciali ▌ a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo ***di una*** richiesta ***a norma dell'articolo 15***. In tali casi, ***il titolare dei dati identifica i dati protetti come segreti commerciali.*** L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione adotta ***preventivamente tutte le*** misure ***tecniche e organizzative necessarie e*** adeguate ***concordate con il titolare dei dati o con il detentore del segreto commerciale, qualora non sia simultaneamente la stessa persona giuridica,*** per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali***, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta***.

***2 bis. Qualora un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione trasmetta dati a un terzo o li metta a sua disposizione per svolgere i compiti che gli***

***sono stati esternalizzati a seguito dell'esternalizzazione di ispezioni tecniche o di altre funzioni a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, i segreti commerciali identificati dal titolare dei dati sono divulgati solo nella misura strettamente necessaria affinché il terzo possa svolgere i compiti esternalizzati e a condizione che siano adottate preventivamente tutte le misure specifiche necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo, comprese le misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta.***

***2 ter. Qualora l'ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ha presentato la richiesta di dati o il terzo cui i dati sono stati messi a disposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati informa immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31, di aver sospeso la condivisione dei dati e indica le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione o il terzo desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.***

***2 quater. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.***

***2 quinquies. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa il titolare dei dati quando si verifica una violazione della sicurezza prima possibile, e in ogni caso al più tardi entro 48 ore.***

Articolo 20

Compenso in casi di necessità eccezionale

1. ***Salvo diversamente specificato nel diritto dell'Unione o nazionale,*** i dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera

a), sono forniti a titolo gratuito. ***L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione che ha ricevuto i dati fornisce un riconoscimento pubblico al titolare dei dati se richiesto da quest'ultimo.***

2. ▌Il titolare dei dati ***ha diritto a una remunerazione equa*** per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15, ***lettera*** b) ▌, ***e*** tale compenso ***copre quantomeno*** i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se ***del caso***, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico, maggiorati di un margine ragionevole. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole.

***2 bis. Qualora l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intenda contestare il livello di remunerazione richiesto dal titolare dei dati, la questione è sottoposta al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31 dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.***

Articolo 21

Contributo degli organismi di ricerca o degli istituti statistici nel contesto di necessità eccezionali

1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche, ***necessarie per conseguire*** la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o con istituti nazionali di statistica***, i membri del Sistema europeo di banche centrali*** ed Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali.

2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono ***esclusivamente*** senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza ***significativa,*** che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19.

4. Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Tale notifica include l'identità e i dati di contatto delle persone o delle organizzazioni che ricevono i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati e il periodo per il quale i dati saranno utilizzati dall'entità ricevente. Entro cinque giorni lavorativi della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il titolare dei dati ha il diritto di presentare un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione da parte dell'ente pubblico, dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione, il titolare dei dati può presentare l'obiezione motivata al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31.***

Articolo 22

Assistenza reciproca e cooperazione transfrontaliera

1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo.

2. Tutti i dati scambiati nell'ambito dell'assistenza richiesta e fornita a norma del paragrafo 1 non sono utilizzati in maniera incompatibile con la finalità per la quale sono stati richiesti.

3. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, un ente pubblico informa preventivamente in merito ***il coordinatore dei dati*** di tale Stato membro di cui all'articolo 31. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. ***La richiesta è valutata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati.***

4. Dopo aver ricevuto la notifica a norma del paragrafo 3, ***il coordinatore dei dati*** informa l'ente pubblico richiedente dell'eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati, al fine di ridurre l'onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta. L'ente pubblico richiedente tiene conto del parere ***del coordinatore dei dati***.

# CAPO VI

# PASSAGGIO TRA SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI DATI

***Articolo 22 bis***

***Definizioni***

***Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:***

1. ***"servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita, fornito a un cliente, e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con sforzi di gestione o interazioni minime con il fornitore di servizi;***

2. ***"locale": un'infrastruttura TIC e risorse informatiche noleggiate o possedute dal cliente, situate nel proprio centro dati e operate dal cliente o da un terzo;***

3. ***"servizio equivalente": un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati;***

4. ***"portabilità dei dati dei servizi di trattamento dei dati": la capacità del servizio cloud di spostare e adattare i propri dati esportabili tra i servizi di trattamento dei dati del cliente, anche in modelli di realizzazione diversi;***

5. ***"passaggio": il processo con cui il cliente di un servizio di trattamento dei dati passa da un servizio di trattamento dei dati a un altro servizio, equivalente o differente, offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, anche mediante l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati, e che coinvolge il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di origine, il cliente e il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di destinazione;***

6. ***"dati esportabili": i dati di ingresso e uscita, inclusi i metadati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di eventuali risorse o dati di un fornitore di servizi di trattamento dei dati o di un terzo che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali o informazioni riservate;***

***7.*** ***"equivalenza funzionale": la possibilità di ripristinare, sulla base dei dati del cliente, un livello minimo di funzionalità nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dopo il processo di passaggio ad altri fornitori, laddove il servizio di destinazione fornisca risultati comparabili in risposta al medesimo input per la funzionalità condivisa offerta al cliente in virtù dell'accordo contrattuale;***

***8.*** ***"tariffe di uscita": le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti di un fornitore di servizi di trattamento dei dati per estrarre i loro dati attraverso la rete dall'infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati.***

Articolo 23

Eliminare gli ostacoli all'effettivo passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

1. I fornitori di un servizio di trattamento dei dati adottano***, nell'ambito della loro capacità,*** le misure di cui agli articoli 24, ***24 bis, 24 ter,*** 25 e 26 per ***consentire ai*** clienti ***di*** passare a un altro servizio di trattamento dei dati, che copre ***il*** servizio ***equivalente*** ed è fornito da un altro fornitore di servizi ***di trattamento dei dati o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente***. I fornitori di ***un servizio*** di trattamento dei dati ***non impongono ed*** eliminano in particolare gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di:

   (a) risolvere, dopo un termine massimo di preavviso di ***60*** giorni di calendario, l'accordo contrattuale relativo al servizio***, salvo laddove il cliente e il fornitore concordino esplicitamente un termine di preavviso alternativo che consenta a entrambe le parti di influenzare in egual maniera il contenuto dell'accordo contrattuale***;

   (b) concludere nuovi accordi contrattuali con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***;

   (c) trasferire i ▌ dati ***esportabili del cliente***, applicazioni e altre risorse digitali a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati ***o a un'infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un'offerta gratuita***;

(d) ***conseguire*** l'equivalenza funzionale ***nell'utilizzo*** del ***nuovo*** servizio nell'ambiente informatico degli altri fornitori di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***, in conformità dell'articolo 26.

2. Il paragrafo 1 si applica solo agli ostacoli connessi ai servizi, agli accordi contrattuali o alle pratiche commerciali del fornitore ***di servizi di trattamento dei dati di origine***.

Articolo 24

Clausole contrattuali relative al passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

1. I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro ***o, se del caso, a un'infrastruttura TIC locale,*** devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto ***messo a disposizione del cliente in modo facilmente fruibile prima della firma del contratto***. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, ***il fornitore di un servizio di trattamento dei dati garantisce che*** tale contratto ***comprenda*** almeno i seguenti elementi:

a) clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, le applicazioni e le risorse digitali ***esportabili in un'infrastruttura TIC locale, senza indebito ritardo e in ogni caso entro*** un periodo transitorio massimo obbligatorio di ***90*** giorni di calendario durante il quale il fornitore di servizi di trattamento dei dati:

i) assiste ***in modo ragionevole durante tutto il processo e facilita*** il processo di passaggio;

ii) ***agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e un elevato livello di sicurezza del servizio e, tenendo conto dell'avanzamento del processo di passaggio,*** garantisce***, nella massima misura possibile,*** la ▌ continuità nella fornitura delle ▌ funzioni o dei ▌ servizi ***pertinenti nell'ambito della capacità del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine e in conformità degli obblighi contrattuali***;

***ii bis) fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle rispettive funzioni o dei rispettivi servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine.***

***a bis) un elenco dei servizi aggiuntivi che i clienti possono ottenere per facilitare il processo di passaggio, come il test del processo di passaggio;***

***a ter) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere lo sviluppo della strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, in particolare fornendo tutte le informazioni pertinenti;***

b) un'indicazione specifica ***dettagliata*** di tutte le categorie di dati e di applicazioni ***che possono essere trasferite*** durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati ***esportabili***;

c) un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi ***di trattamento dei dati***, conformemente al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2***;***

***c bis) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di eliminare tutti i precedenti dati esportabili del cliente dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.***

2. Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio obbligatorio di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro ***14*** giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, ***motiva*** debitamente l'impossibilità tecnica ***e indica*** un periodo transitorio alternativo, che non può superare i ***9*** mesi. In conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la ▌ continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo in cambio di tariffe ridotte, di cui all'articolo 25, paragrafo 2. ***Il cliente mantiene il diritto di prolungare tale periodo, se necessario, prima o durante il processo di passaggio.***

***Articolo 24 bis***

***Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione***

***Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione fornisce al cliente informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati se è una destinazione della portabilità, comprese informazioni sui metodi e i formati di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione.***

***Articolo 24 ter***

***Obbligo di buona fede***

***Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, collaborano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati necessari e mantenere la continuità del servizio.***

Articolo 25

Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

1. A decorrere dal [data ***di entrata in vigore del presente regolamento***], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ***ai clienti che siano consumatori*** tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.

2. A decorrere dal [data X, data di entrata in vigore ***del presente regolamento***] e fino al [data X + 3 anni], i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre ***ai clienti, nel contesto delle relazioni tra imprese,*** tariffe ridotte per il passaggio ad altri fornitori***, in particolare per quanto riguarda le tariffe di uscita***.

***2 bis. A decorrere dal [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.***

3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati ***e sono associate alle operazioni obbligatorie che i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono eseguire nell'ambito del processo di passaggio***.

***3 bis. Le spese standard di abbonamento o servizio e le tariffe per i servizi di transizione professionale prestati dal fornitore di servizi di trattamento dei dati su richiesta del***

***cliente per sostenere il processo di passaggio non sono considerate tariffe di passaggio ai fini del presente articolo.***

***3 ter.*** ***Prima di stipulare un accordo contrattuale con un cliente, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente informazioni chiare che descrivono le tariffe imposte al cliente per il processo di passaggio a norma del paragrafo 2 nonché le tariffe e i costi di cui al paragrafo 3 bis, e, se del caso, fornisce informazioni sui servizi che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell'architettura dei dati, delle applicazioni o dei servizi. Se del caso, il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette tali informazioni a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo facilmente accessibile.***

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato e garantire che l'abolizione ***e la riduzione*** delle tariffe di passaggio di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** del presente articolo siano conseguite entro il termine di cui ***ai medesimi paragrafi***.

Articolo 26

Aspetti tecnici del passaggio ad altri fornitori

1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, ***adottano misure ragionevoli nell'ambito dei loro poteri per far sì che*** il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio ed è offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, ***raggiunga l'***equivalenza funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio***, a condizione che l'equivalenza funzionale sia stabilita dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione***. ***Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo fornendo capacità, sufficienti informazioni, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari.***

2. ***I fornitori di*** servizi di trattamento dei dati***, compresi*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati ***di destinazione***, rendono pubblicamente disponibili a titolo gratuito interfacce aperte ***al fine di agevolare il passaggio ad altri servizi nonché la portabilità e l'interoperabilità dei dati. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tali servizi permettono altresì che un servizio specifico, in assenza di ostacoli di rilievo, possa essere disaggregato dal contratto e reso disponibile per il passaggio in maniera interoperabile.***

3. ▌ I fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee per l'interoperabilità individuate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento ▌.

***3 bis.*** ***I fornitori di servizi di trattamento dei dati per i quali è stata pubblicata una nuova specifica di interoperabilità e portabilità aperta o una nuova norma europea nell'archivio di cui all'articolo 29, paragrafo 5, hanno diritto a un periodo transitorio di un anno per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.***

4. Se le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee di cui al paragrafo 3 ***del presente articolo*** non esistono per il ▌ servizio ***equivalente*** in questione, il fornitore di servizi di trattamento dei dati esporta***, su richiesta del cliente e ove tecnicamente fattibile,*** tutti i dati ***esportabili in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come indicato al cliente in conformità della strategia di uscita di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a ter), a meno che il cliente non accetti un altro formato***.

***4 bis.*** ***I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare nuove tecnologie o servizi, a comunicare o trasferire dati o tecnologie esclusivi o riservati a un cliente o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l'integrità del servizio del cliente o del fornitore.***

***Articolo 26 bis***

***Esenzioni per taluni servizi di trattamento dei dati***

***1. Gli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 25 e 26 non si applicano ai servizi di trattamento dei dati che sono stati personalizzati.***

***2. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti a titolo gratuito, che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti aziendali.***

***Articolo 26 ter***

***Risoluzione delle controversie***

***1. I clienti hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, per comporre le controversie relative a violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi. Il cliente ha il diritto di consentire a terzi di far valere i propri diritti legali per suo conto.***

***2. L'articolo 10, paragrafi da 3 a 9, si applica alla risoluzione delle controversie tra clienti e fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi.***

## CAPO VII

## GARANZIE PER I DATI NON PERSONALI IN CONTESTI INTERNAZIONALI

### Articolo 27

### Accesso e trasferimento internazionali

1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ▌ misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso ***dei governi di paesi terzi a tali*** dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso ***sarebbe contrario al*** diritto dell'Unione o ***al*** diritto nazionale dello Stato membro interessato.

2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso ***sono*** riconosciute o ***assumono*** qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro.

3. In assenza di un simile accordo internazionale, se un fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell'accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo ***a seguito di un riesame da parte degli organismi o delle autorità competenti, a norma del presente regolamento, per valutare se, oltre alle disposizioni di qualsiasi norma di diritto nazionale o dell'Unione pertinente, sono state soddisfatte le seguenti condizioni***:

   a) il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione o sentenza, e che tale decisione o sentenza, a seconda dei casi, abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni;

   b) l'obiezione motivata del destinatario della decisione è oggetto di esame da parte di un'autorità giurisdizionale competente del paese terzo; nonché

   c) l'autorità giurisdizionale competente che emette la decisione o sentenza o riesamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Il destinatario della decisione può chiedere il parere ***della Commissione, del coordinatore dei dati di cui al*** presente regolamento ***o dei pertinenti organismi o autorità competenti***, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare ***segreti commerciali o altri*** dati commercialmente sensibili***, nonché contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale,*** o incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. ***Se il destinatario non ha ricevuto risposta entro un mese, o se il parere delle autorità competenti conclude che non sono soddisfatte le condizioni, il destinatario respinge la richiesta di trasferimento o di accesso per tali motivi.***

Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento ***(UE) 2022/868 e di cui all'articolo 31 bis del presente regolamento*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni.

4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole ***da parte di un organo o di un'autorità competente***.

***4 bis. Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di reidentificazione di dati non personali o anonimizzati, tale fornitore chiede l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o di concedere l'accesso agli stessi.***

5. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di dare seguito alla richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto.

## CAPO VIII

## INTEROPERABILITÀ

Articolo 28

Prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità ***degli spazi dei dati***

1. Per facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, ***i partecipanti agli*** spazi di dati ***che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti*** rispettano le seguenti prescrizioni essenziali:

   a) il contenuto dei set di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l'incertezza dei dati sono descritti ***in un formato leggibile da dispositivo automatico*** in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli;

   b) le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente;

   c) i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l'accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico***, qualora tecnicamente fattibile e necessario per il buon funzionamento del prodotto o del servizio***;

   d) sono forniti i mezzi per consentire l'interoperabilità dei contratti ▌ ***per la condivisione dei dati*** nell'ambito dei loro servizi e delle loro attività.

   Tali prescrizioni possono avere carattere generico o riguardare settori specifici, tenendo pienamente conto dell'interrelazione con le prescrizioni derivanti da altre normative settoriali dell'Unione o nazionali.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati***, previa consultazione del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati a norma dell'articolo 29 e dell'articolo 30, lettere f) e h), del regolamento (UE) 2022/868 e*** conformemente all'articolo 38 ***del presente regolamento,*** per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***.

3. ***I partecipanti agli spazi di dati che offrono dati o servizi di dati ad altri partecipanti agli*** spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***si presumono*** conformi alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 ▌ nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali norme.

***3 bis. I partecipanti all'interno un determinato spazio di dati decidono le norme in virtù delle quali sono definite tra i partecipanti le responsabilità riguardo a tali prescrizioni.***

4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***e che siano sviluppate in modo aperto, trasparente, tecnologicamente neutro e inclusivo in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, tenendo conto, se del caso, degli standard internazionali esistenti, delle buone prassi, delle norme, delle specifiche tecniche e delle norme open source pertinenti, nonché dei bisogni delle PMI.***

5. Se necessario la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione consulta e tiene conto delle pertinenti posizioni adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 30, lettera f), del regolamento (UE) 2022/868 e*** tali atti ▌ sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

6. La Commissione può adottare orientamenti ***proposti dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati a norma dell'articolo 30, lettera h), del regolamento (UE) 868/2022,*** che stabiliscono specifiche di interoperabilità per il funzionamento degli spazi comuni europei di dati, quali modelli architetturali e norme tecniche che attuano norme e accordi giuridici tra le parti che promuovono la condivisione dei dati, ad esempio per quanto riguarda i diritti di accesso e la traduzione sul piano tecnico del consenso o del permesso.

Articolo 29

Interoperabilità ***e portabilità*** per i servizi di trattamento dei dati

1. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati:

   a) ***ove tecnicamente fattibile,*** sono orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità ***e della portabilità*** tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***;

   b) aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***;

   c) ***facilitano***, ove tecnicamente fattibile, l'equivalenza funzionale tra i diversi servizi di trattamento dei dati ***di cui all'articolo 1, paragrafo 26, che riguardano servizi equivalenti;***

   ***c bis) non incidono negativamente sulla sicurezza e sull'integrità dei servizi e dei dati;***

   ***c ter) sono concepite in modo da consentire i progressi tecnologici e l'inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.***

2. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati:

   a) gli aspetti di interoperabilità del cloud per quanto riguarda l'interoperabilità del trasporto, l'interoperabilità sintattica, l'interoperabilità semantica dei dati, l'interoperabilità comportamentale e l'interoperabilità in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (policy interoperability);

   b) gli aspetti della portabilità dei dati su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica dei dati, la portabilità semantica dei dati e la portabilità dei dati in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (data policy portability);

   c) gli aspetti delle applicazioni su cloud per quanto riguarda la portabilità sintattica delle applicazioni, la portabilità delle istruzioni delle applicazioni, la portabilità dei metadati delle applicazioni, la portabilità del comportamento delle

applicazioni e la portabilità delle applicazioni in conformità del quadro organizzativo, giuridico e strategico (application policy portability).

3. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte rispettano l'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

***3 bis. Le specifiche di interoperabilità e portabilità aperte e le norme europee non provocano distorsioni del mercato dei servizi di trattamento dei dati né limitano lo sviluppo di nuove tecnologie o soluzioni concorrenti e innovative o di tecnologie o soluzioni basate su di esse.***

4. ***Tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici servizi ***equivalenti*** di trattamento dei dati. ***La normazione tiene conto delle esigenze delle PMI.***

5. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, alla Commissione***, previa consultazione del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati a norma dell'articolo 29 e dell'articolo 30, lettere f) e h), del regolamento (UE) 2022/868,*** è conferito il potere di adottare atti delegati ***che integrino il presente regolamento,*** conformemente all'articolo 38 ***del presente regolamento***, per pubblicare i riferimenti delle specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e delle norme europee per l'interoperabilità e ***la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati***, elaborate dalle organizzazioni di normazione pertinenti o dalle organizzazioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1025/2012***, ▌ qualora esse soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 30

Prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per la condivisione dei dati

▌ La ***parte contrattuale offerente*** di ***contratti intelligenti*** ▌ nel contesto di un accordo di messa a disposizione dei dati, rispetta le seguenti prescrizioni essenziali:

a) robustezza ***e controllo dell'accesso***: garantire che il contratto intelligente sia stato progettato in modo da offrire ***meccanismi di controllo dell'accesso rigorosi***

***e*** un grado di robustezza molto elevato per evitare errori funzionali e resistere alla manipolazione di terzi;

b) cessazione e interruzione sicure: garantire l'esistenza di un meccanismo per cessare l'esecuzione continua delle transazioni. Il contratto intelligente comprende funzioni interne che possono reimpostarlo o trasmettergli l'istruzione di fermare o interrompere il proprio funzionamento per evitare esecuzioni (accidentali) future; ***a tale riguardo, dovrebbero essere definite in modo chiaro e trasparente le condizioni in base alle quali un contratto intelligente potrebbe essere reimpostato. In particolare, occorre valutare in quali condizioni dovrebbe essere permessa una risoluzione o una sospensione non consensuale;***

***b bis) equivalenza: un contratto intelligente offre lo stesso livello di protezione e di certezza giuridica di qualsiasi altro contratto generato con mezzi diversi;***

***b ter) tutela della riservatezza dei segreti commerciali: garantire che un contratto intelligente sia concepito in modo da garantire la riservatezza dei segreti commerciali, in linea con le disposizioni del presente regolamento.***

I

## CAPO IX

## ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

### Articolo 31

### *Coordinatore dei dati*

1. Ciascuno Stato membro designa ***un'autorità di coordinamento competente indipendente ("coordinatore dei dati") incaricata*** dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento***, che coordini le attività affidate a tale Stato membro, funga da punto di contatto unico nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento e rappresenti lo Stato membro in seno al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 31 bis.***

***1 bis. Le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Il Garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Ove pertinente, l'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.***

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo***, il coordinatore dei dati garantisce la cooperazione tra le autorità nazionali competenti responsabili del monitoraggio di altri atti giuridici dell'Unione o nazionali nel settore dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare***:

▌

b) per questioni specifiche concernenti l'accesso ai dati settoriali relative all'attuazione del presente regolamento è rispettata la competenza delle autorità settoriali ***fatte salve le norme sui conflitti di competenza;***

c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e i poteri ***dei coordinatori dei dati*** designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano chiaramente definiti e comprendano:

a) la sensibilizzazione degli utenti e dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e agli obblighi a norma del presente regolamento;

b) il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento ***e le decisioni ivi attinenti***, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull'oggetto del reclamo e ***la regolare*** informazione del reclamante in merito allo stato e all'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in

particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un'altra autorità competente;

c) lo svolgimento di indagini su questioni relative all'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità competente o da un'altra autorità pubblica;

d) l'inflizione ▌, mediante procedure amministrative, di sanzioni pecuniarie ***efficaci, proporzionate e*** dissuasive che possono includere sanzioni periodiche e sanzioni con effetto retroattivo, o l'avvio di procedimenti giudiziari per l'inflizione di ammende;

e) il monitoraggio degli sviluppi tecnologici ***e commerciali*** rilevanti per la messa a disposizione e l'utilizzo dei dati ***al fine di migliorare l'attuazione del presente regolament***o;

(f) la cooperazione con ***i coordinatori dei dati*** di altri Stati membri per garantire l'applicazione coerente***, rapida ed efficace*** del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo;

***(f bis) la cooperazione con tutte le autorità competenti pertinenti ai sensi di altre normative dell'Unione e con il comitato europeo per la protezione dei dati e con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, per garantire che gli obblighi ai sensi del presente regolamento siano applicati coerentemente con altre normative dell'Unione;***

(g) la garanzia che le richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online;

(h) la cooperazione con tutte le autorità competenti pertinenti per garantire che gli obblighi di cui al capo VI siano applicati coerentemente con altre normative dell'Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati;

(i) la garanzia che le tariffe per il passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro siano abolite conformemente all'articolo 25.

4. ***I coordinatori dei dati***, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essi assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro ***e con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati*** e anche, ove necessario, con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 ***e con il Garante europeo della protezione dei dati***, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ***e al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati*** il nome ***dei coordinatori dei dati*** e i rispettivi compiti e poteri e, ove opportuno, il nome dell'autorità competente coordinatrice. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità.

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, ***i coordinatori dei dati agiscono in modo indipendente e imparziale e*** non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

7. Gli Stati membri provvedono affinché ***i coordinatori dei dati*** dispongano di risorse ***umane e tecniche sufficienti, delle competenze, dei locali e delle infrastrutture necessari per prestazioni efficaci*** al fine di svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

***7 bis. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale sono stabiliti.***

***7 ter. Un utente, un titolare dei dati o un destinatario dei dati che è una persona giuridica e non è stabilito nell'Unione, ma che è soggetto agli obblighi previsti dal presente regolamento, designa un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui sono stabilite le sue controparti pertinenti.***

***7 quater. Le autorità competenti a norma del presente regolamento hanno il potere di chiedere agli utenti, ai titolari dei dati o ai destinatari dei dati che sono persone giuridiche o ai loro rappresentanti legali tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Le richieste di informazioni sono motivate e proporzionate rispetto all'assolvimento del compito.***

***7 quinquies. Qualora un utente, un titolare dei dati o un destinatario dei dati, che è una persona giuridica e non stabilito nell'Unione, ometta di designare un rappresentante legale o il rappresentante legale non fornisca, su richiesta dell'autorità competente, le informazioni necessarie che dimostrino in modo esauriente la conformità al presente regolamento, l'autorità competente ha il potere di decidere il rinvio dell'inizio o la sospensione della fornitura dei servizi correlati da parte dei titolari dei dati o delle richieste di accesso ai dati dei titolari dei dati da parte di utenti o destinatari dei dati, che sono persone giuridiche, fino a quando non sia designato il rappresentante legale o non siano fornite le informazioni necessarie.***

***Articolo 31 bis***

***Assistenza reciproca***

***1. I coordinatori dei dati e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, lo scambio di tutte le informazioni ai sensi del presente articolo per via elettronica e il dovere del coordinatore dei dati dello Stato membro interessato di informare tutte le autorità competenti e la Commissione dell'apertura di un'indagine.***

***2. Ai fini di un'indagine, il coordinatore dei dati del luogo di stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei dati di fornire informazioni specifiche in loro possesso o di esercitare i loro poteri investigativi in relazione a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, i coordinatori dei dati che ricevono la richiesta possono coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.***

***3. Il coordinatore dei dati che riceve la richiesta ai sensi del paragrafo 2 dà seguito a tale richiesta e informa senza indebito ritardo l'autorità competente dello Stato membro interessato dell'azione intrapresa.***

***4. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati favorisce lo scambio reciproco di informazioni tra le autorità competenti, nonché consiglia e assiste la Commissione in tutte le questioni attinenti al presente regolamento che rientrano nelle sue competenze a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/868. I***

***coordinatori dei dati rappresentano gli Stati membri in seno al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento (UE) 2022/868.***

Articolo 32

Diritto di presentare un reclamo a ***un coordinatore dei dati***

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o ▌collettivo ***al coordinatore dei dati*** dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. ***Tale reclamo può derivare dalla sospensione della condivisione di dati identificati come segreti commerciali, dopo aver ricevuto la notifica del titolare dei dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 8, o dell'articolo 19, paragrafo 2 ter.***

2. ***Il coordinatore dei dati*** al quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante***, in conformità del diritto nazionale,*** dello stato del procedimento e della decisione adottata.

3. Le autorità competenti cooperano ***sin dalle prime fasi della procedura*** per trattare e risolvere i reclami ***in modo celere ed efficace***, anche ***fissando scadenze ragionevoli per l'adozione di decisioni formali, assicurando l'uguaglianza tra le parti, garantendo il diritto del reclamante di essere ascoltato e di accedere al fascicolo durante l'intera procedura e*** scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679.

***Articolo 32 bis***

***Rappresentanza***

***1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma della legislazione nazionale, gli utenti, i titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente***

***regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:***

***(a) operano senza scopo di lucro;***

***(b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;***

***(c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.***

***Articolo 32 ter***

***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di un'autorità competente***

***1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni utente, ogni titolare dei dati e ogni destinatario dei dati ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità competente che lo riguarda.***

***2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun utente ha il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità competente non tratti un reclamo rapidamente o non informi l'utente, il titolare dei dati e il destinatario dei dati entro tre mesi in merito ai progressi o all'esito del reclamo presentato ai sensi dell'articolo 32.***

***3. Le azioni avverso un'autorità competente sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale l'utente o l'organizzazione che lo rappresenta ha la sua residenza abituale, dove lavora o dove è stabilito.***

***4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità competente che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.***

***Articolo 32 quater***

***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo***

***1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, anche a titolo della direttiva (UE) 2020/1828 e compreso il diritto di presentare un reclamo***

***a un'autorità competente ai sensi dell'articolo 32 ter, l'utente, il titolare dei dati e il destinatario dei dati hanno il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritengano che i diritti di cui godono a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di una violazione del presente regolamento.***

***2.*** ***I procedimenti contro un titolare dei dati, una terza parte o un destinatario dei dati sono presentati ai tribunali dello Stato membro nel quale l'utente ha la sua residenza abituale, dove lavora o dove è stabilito.***

Articolo 33

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

***1 bis.*** ***Per l'imposizione delle sanzioni da applicare in caso di violazioni al presente regolamento, gli Stati membri tengono conto dei criteri non esaustivi seguenti;***

***(a) natura, gravità, entità e durata della violazione;***

***(b) azioni intraprese dall'autore della violazione per attenuare il danno causato dalla violazione o porvi rimedio;***

***(c) eventuali violazioni commesse in precedenza dall'autore della violazione;***

***(d) benefici finanziari acquisiti o perdite finanziarie evitate dall'autore della violazione a seguito della violazione, nella misura in cui tali benefici o perdite possano essere stabiliti in modo affidabile;***

***(e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.***

2. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione***, al comitato europeo per la protezione dei dati e al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati*** entro il [data di applicazione del presente regolamento] e provvedono a ***dar loro*** immediata notifica delle modifiche successive. ***La Commissione aggiorna regolarmente e tiene un registro pubblico facilmente accessibile di tali misure.***

3. Per l'inosservanza degli obblighi di cui ai capi II, III e V del presente regolamento, le autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 possono, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in linea con l'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento, l'autorità di controllo di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1725 può, nei limiti delle proprie competenze, infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all'articolo 66 del regolamento (UE) 2018/1725 a concorrenza dell'importo di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo.

Articolo 34

Clausole contrattuali tipo

La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo ***e clausole contrattuali standard per i contratti di cloud computing basate sui principi equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND),*** per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***Tali modelli di condizioni contrattuali coprono almeno gli elementi seguenti:***

***(a) il diritto alla risoluzione anticipata del contratto e condizioni di indennizzo in caso di risoluzione anticipata;***

***(b) le politiche in materia di conservazione e stoccaggio dei dati;***

***(c) la leggibilità dei dati per gli utenti, comprese le informazioni sui metadati e la decodificazione;***

***(d) la protezione e la tutela della riservatezza dei segreti commerciali in conformità del presente regolamento.***

***Le clausole contrattuali tipo di cui al primo comma sono pubblicate e disponibili gratuitamente in un formato elettronico facilmente utilizzabile.***

CAPO X

## *INAPPLICABILITÀ DEL* DIRITTO "SUI GENERIS" A NORMA DELLA DIRETTIVA *96/9/CE ALLE BANCHE DATI CONTENENTI TALUNI DATI*

Articolo 35

Banche dati che contengono determinati dati

Il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica alle banche dati che contengono dati ottenuti o generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento***.

## CAPO XI

## DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Modifica del regolamento (UE) 2017/2394

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente: "29.

‘29. [Regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [normativa sui dati]]".

Articolo 37

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

Nell'allegato della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente: "67.

‘67. [Regolamento (UE) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [normativa sui dati]]".

Articolo 38

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [...].

3. La delega di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 29, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 40

Altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano i diritti e gli obblighi in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo

1. Restano impregiudicati gli obblighi specifici per la messa a disposizione dei dati tra imprese, tra imprese e consumatori e, in via eccezionale, tra imprese e organismi pubblici contenuti in atti giuridici dell'Unione entrati in vigore il o anteriormente al [xx XX xxx] e in atti delegati o di esecuzione basati su tali atti giuridici.

2. Il presente regolamento non pregiudica la legislazione dell'Unione che, alla luce delle esigenze di un settore, di uno spazio comune europeo di dati o di un ambito di interesse comune, specifica ulteriori prescrizioni, in particolare per quanto riguarda:

   (a) gli aspetti tecnici dell'accesso ai dati;

   (b) le limitazioni ai diritti dei titolari dei dati di accedere a determinati dati forniti dagli utenti o di utilizzarli;

   (c) gli aspetti che vanno al di là dell'accesso ai dati e del relativo utilizzo.

Articolo 41

Valutazione e riesame

***1.*** Entro il [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La valutazione verte in particolare sui seguenti elementi:

***(-a) l'utilizzo di dati da parte degli utenti, dei titolari dei dati, dei destinatari dei dati e da terzi, lo sviluppo di prassi di monetizzazione nell'economia europea dei dati nonché lo sviluppo di modalità di condivisione dei dati, comprese le dinamiche concorrenziali negli spazi di dati e nei servizi di intermediazione dei dati;***

***(- a bis) gli effetti degli obblighi tecnici e amministrativi di conformarsi al presente regolamento, in particolare al capo II, sui partecipanti del settore, anche in considerazione delle esenzioni per le PMI;***

(a) altre categorie o altri tipi di dati da rendere accessibili;

(b) esclusione di determinate categorie di imprese dal ruolo di beneficiario a norma dell'articolo 5;

***(b bis) se le disposizioni del presente regolamento relative ai segreti commerciali garantiscono il rispetto dei segreti commerciali senza ostacolare l'accesso ai dati e la loro condivisione; in particolare, la valutazione esamina se e in che modo la riservatezza dei segreti commerciali è garantita nella pratica nonostante la loro divulgazione sia nel contesto della condivisione dei dati con terzi sia nel contesto delle relazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. La valutazione è effettuata in parallelo alla relazione di valutazione della direttiva (UE) 2016/943 prevista entro il 9 giugno 2026 a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva stessa;***

(c) altre situazioni da considerare necessità eccezionali ai fini dell'articolo 15;

(d) modifiche delle pratiche contrattuali dei fornitori di servizi di trattamento dei dati, e se tali modifiche comportino un sufficiente rispetto dell'articolo 24;

(e) diminuzione delle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati per il processo di passaggio, in linea con l'abolizione graduale delle tariffe di passaggio a norma dell'articolo 25***;***

***(e bis) l'interazione tra il presente regolamento e le altre normative dell'Unione pertinenti per valutare eventuali conflitti, regolamentazione eccessiva o lacune legislative;***

***(e ter) il contributo del presente regolamento ad assicurare l'interesse economico, per le imprese dell'Unione, della raccolta e dell'utilizzo di serie di dati di alta qualità;***

***(e quater) il contributo del presente regolamento all'innovazione e alla promozione di start-up e PMI altamente tecnologizzate, nonché a consentire agli utenti europei l'accesso a servizi informatici di ultima generazione;***

***(e quinquies)l'applicazione e il funzionamento dell'articolo 27 sull'accesso e il trasferimento dei dati a livello internazionale.***

***1 bis. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.***

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ***18*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ▌.

***Gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applicano retroattivamente ai servizi correlati immessi sul mercato nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e solo se il fornitore di un servizio correlato è in grado di attivare a distanza meccanismi volti ad assicurare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e se l'attivazione di tali meccanismi non impone un onere sproporzionato al fabbricante o al fornitore di servizi correlati.***

Fatto a ..., il

| | |
|---|---|
| *Per il Parlamento europeo* | *Per il Consiglio* |
| *Il presidente* | *Il presidente* |

## MOTIVAZIONE

La digitalizzazione, in generale, e i dati, in particolare, sono fondamentali per la competitività della nostra economia e soprattutto per la nostra industria.

I dati sono un pilastro fondamentale dell'economia digitale europea e la collaborazione in materia di dati all'interno delle industrie europee e tra di esse sarà fondamentale per l'innovazione e la crescita economica future. Tuttavia, mentre si prevede che il volume dei dati aumenterà drasticamente nei prossimi anni, il loro riutilizzo è ostacolato dalla scarsa fiducia nella condivisione dei dati, da incentivi economici contrastanti e da barriere tecnologiche. Una previsione infelice se si considera che l'Europa, oltre alla sua straordinaria posizione competitiva a livello mondiale nel settore produttivo, possiede anche quantità considerevoli di dati industriali, con un potenziale ancora poco utilizzato.

Di conseguenza, la normativa sui dati può essere un punto di svolta assoluta, qualora riesca a creare un ecosistema agile per i dati che consenta un facile accesso a una quantità quasi infinita di dati industriali di alta qualità, concentrandosi in particolare sui dati IoT.

Questo aspetto è di fondamentale importanza per la competitività dell'UE in un momento in cui i dati proverranno principalmente da oggetti connessi e, nel prossimo futuro, tutto ciò che può essere connesso sarà tale.

Di conseguenza, la relatrice sottolinea che i dati, e in particolare i dati industriali, rappresentano una risorsa competitiva crescente per l'Europa, un vantaggio competitivo che, nell'attuale contesto economico e in presenza di una dura concorrenza internazionale, l'Europa deve ottimizzare.

Tuttavia, l'accesso facilitato a dati industriali di alta qualità sarà una realtà solo se il regolamento sarà ampiamente sostenuto da tutti i portatori di interessi.

La relatrice ritiene che il principio fondamentale del regolamento sia che l'utente deve avere accesso ai dati generati dai prodotti connessi e dai servizi correlati, e di conseguenza deve poterli condividere. Tuttavia, il regolamento sulla normativa dei dati deve evitare di creare nuovi costi aggiuntivi notevoli e incertezze giuridiche per le aziende, scongiurando uno scenario in cui lo sviluppo e il funzionamento del mercato dei dati potrebbero essere ostacolati.

I relatori ritengono che la complessità del compito sia dovuta al fatto che la normativa sui dati sarà un regolamento orizzontale, che potrebbe avere effetti diversi sulle imprese a seconda dei prodotti fabbricati, dei servizi che si basano su tali prodotti o del loro ruolo nella post-vendita. Infatti, come sottolinea la Commissione nella sua più recente relazione sui progressi compiuti in materia di spazi di dati, in Europa contiamo su uno "sviluppo molto eterogeneo nelle singole industrie e nei singoli settori".

Tuttavia, la relatrice sottolinea che lo sforzo richiesto deve essere intrapreso a livello europeo. È necessario evitare la frammentazione del mercato che potrebbe emergere dalle singole legislazioni nazionali, eliminando al contempo gli ostacoli a un mercato interno dei dati ben funzionante.

La normativa sui dati è una parte fondamentale di una più ampia strategia europea per i dati, che segue e si basa sull'atto sulla governance dei dati recentemente adottato, che ha migliorato la fiducia nella condivisione dei dati e rafforzato i meccanismi per aumentare la disponibilità dei dati e superare gli ostacoli tecnici al loro riutilizzo. La normativa sui dati, con il triplice

obiettivo di chiarire i diritti sui dati IoT, disciplinare i tempi e i modi in cui le imprese sono tenute a condividere i propri dati con gli enti pubblici e migliorare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, rappresenta il successivo passo ambizioso.

Tuttavia, tenendo conto dell'attribuzione interna delle competenze tra le commissioni parlamentari competenti, la relatrice non si è concentrata sulle disposizioni che rientrano nelle competenze esclusive delle commissioni competenti per parere, in particolare i capi VI e X e quelle relative alla protezione dei dati personali e all'attuazione del GDPR.

Dopo la prima pubblicazione da parte della Commissione del progetto di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati), la relatrice ha individuato una serie di concetti e disposizioni che ritiene debbano essere ulteriormente chiariti al fine di migliorare la certezza del diritto per tutti i portatori di interessi che operano nell'economia dei dati.

La relatrice è convinta del sostegno del Parlamento agli obiettivi della proposta e si impegna a rafforzare ulteriormente il potenziale del regolamento per migliorare la competitività dell'Unione e il benessere dei cittadini europei nel corso dei dibattiti parlamentari e interistituzionali. Ciò detto, la relatrice invita tutte e tre le istituzioni, le commissioni parlamentari coinvolte, i deputati al Parlamento e le presidenze del Consiglio attuali e future a contribuire attivamente al raggiungimento di un accordo in tempi rapidi, senza ritardare inutilmente il potenziale di crescita dell'Europa.

**Dati e ambito di applicazione**

La relatrice ritiene che sia necessaria una categorizzazione dei dati per comprendere con precisione l'ambito di applicazione di ciascun capo. Di conseguenza, l'articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo) chiarisce i dati che rientrano nell'ambito di applicazione dei diversi capi. Il capo V, relativo alla condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione (B2G), e il capo VI, relativo al passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro, riguardano un'ampia gamma di dati. I capi II e III concernono i dati generati da un prodotto connesso o da servizi correlati.

Per quanto riguarda i dati IoT, la relatrice introduce nel considerando 19 e nell'articolo 3, paragrafo 1, un'ulteriore certezza giuridica. I metadati sono esplicitamente inclusi per evitare il rischio di una scarsa utilizzabilità e di un'errata interpretazione dei dati ricevuti. D'altra parte, i dati che sono stati trattati in modo sofisticato dovrebbero essere esclusi per non ostacolare gli investimenti precedenti e rispettare i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali.

Sulla stessa linea, la relatrice ritiene che l'obbligo di accesso ai dati previsto dal regolamento non debba applicarsi ai dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato nel contesto del collaudo di prodotti che non sono stati immessi sul mercato (considerando 14 e articolo 5, paragrafo 1 (nuovo)).

**Precisazione dei ruoli**

La relatrice sottolinea che la proposta sembra avere un approccio semplice a catene di valore talvolta complicate di prodotti, dati e servizi, che possono, in alcuni casi, produrre una serie di dipendenze e una molteplicità di titolari di dati.

Al fine di fornire ulteriore certezza giuridica, la relatrice intende conseguire ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione del regolamento ai diversi soggetti, in particolare sui soggetti responsabili di fornire l'accesso ai dati all'utente e potenzialmente anche al

destinatario dei dati. I considerando 23 e 38 bis (nuovo) e l'articolo 4, paragrafo 1, forniscono ulteriori indicazioni a tal riguardo.

**Segreti commerciali**

La relatrice sostiene l'approccio della Commissione riguardo ai segreti commerciali di cui alla normativa sui dati. Più precisamente, la relatrice sostiene il fatto che la normativa sui dati stabilisca l'obbligo per il titolare di consentire l'accesso ai dati raccolti dai dispositivi connessi e che, se tali dati sono considerati segreti commerciali, possano essere tecnicamente protetti dall'accesso di altri (considerando 28).

Inoltre, per rispondere a preoccupazioni legittime e garantire il rispetto dei segreti commerciali, la relatrice ha rafforzato tale protezione: definendo chiaramente l'ambito dei dati che rientrano negli obblighi di cui ai capi II e III; rafforzando l'applicazione della protezione e delle disposizioni sull'uso o la divulgazione non autorizzati dei dati (articolo 4, paragrafo 3, e articolo 11); ed escludendo dagli obblighi del regolamento i prodotti non immessi sul mercato o in fase di sviluppo (considerando 14 e articolo 5, paragrafo 1 (nuovo)).

Tenendo conto del fatto che l'attuale definizione di segreto commerciale non sarà rivista prima del 2025 e che le definizioni esistenti derivano dall'accordo TRIPS, la relatrice ritiene che questo sia un approccio equilibrato che evita il rischio di privare di significato l'obbligo di dare accesso all'utente dei dati generati dall'uso di un prodotto, garantendo al contempo la protezione del segreto commerciale.

**PMI**

Considerato l'attuale stato di sviluppo tecnologico, la relatrice ritiene che vi sia il rischio di gravare eccessivamente sulle PMI imponendo ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti che esse progettano o fabbricano, o ai servizi correlati che potrebbero fornire. Per questo motivo, la relatrice propone di escludere le microimprese e le piccole e medie imprese dagli obblighi di cui al capo II (considerando 37 e articolo 7, paragrafo 1).

Di conseguenza, al considerando 56 e all'articolo 14, paragrafo 2, la relatrice esclude le PMI dagli obblighi di messa a disposizione dei dati alle autorità pubbliche di cui al capo V.

**Attuazione e controllo**

La relatrice sottolinea che evitare la frammentazione del mercato deve essere un principio guida del regolamento. La normativa sui dati dovrebbe chiarire ulteriormente i ruoli e il coordinamento tra le autorità competenti, tra l'altro, in materia di controllo, gestione dei reclami e regime sanzionatorio. In tal senso, la relatrice ha introdotto emendamenti al capo IX che si basano sulla legge sui servizi di dati recentemente adottata, nonché al capo V, nello specifico all'articolo 17.

Inoltre, la relatrice sostiene l'iniziativa di attribuire al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, istituito dall'atto sulla governance dei dati, un ruolo di coordinamento nell'applicazione della legge.

**B2G. Estensione dell'obbligo in circostanze eccezionali**

Come dimostrato dalla pandemia, il capo relativo ai rapporti B2G della normativa sui dati può essere utile nei casi in cui le autorità pubbliche abbiano bisogno di dati per superare una crisi. Tuttavia, la relatrice ritiene che il concetto proposto di "circostanze eccezionali" copra una gamma molto ampia di scenari in cui le imprese sarebbero obbligate a condividere a titolo gratuito i dati con le amministrazioni pubbliche.

Di conseguenza, pur sostenendo la natura obbligatoria della richiesta da parte dell'autorità pubblica, la relatrice condivide l'opinione secondo cui solo nei casi in cui l'autorità pubblica cerchi di rispondere a un'emergenza pubblica (articolo 15, lettera a)) le imprese dovrebbero rispondere a titolo gratuito. La relatrice ritiene che gli altri scenari previsti dall'articolo 15 darebbero diritto al destinatario di una richiesta a una retribuzione equa che dovrebbe coprire quantomeno i costi di trattamento e condivisione dei dati richiesti.

La relatrice ritiene che questo approccio equilibrato non ostacolerebbe lo sviluppo di un mercato dei dati funzionale, consentendo, da un lato, alle autorità pubbliche di utilizzare dati preziosi in diversi scenari importanti e, dall'altro, incoraggiando il settore privato a partecipare al mercato dei dati.

Inoltre, la relatrice sottolinea che esiste il rischio che la mancanza di coordinamento tra le autorità pubbliche possa portare a una molteplicità di richieste di dati e a una pressione ingiustificata sui titolari dei dati. Per questo motivo, gli Stati membri coordinano qualsiasi richiesta di banche di dati su necessità eccezionali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, ed evitano richieste multiple da parte di diversi enti pubblici nel loro territorio allo stesso titolare dei dati (articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)). Inoltre, la relatrice ha introdotto una serie di disposizioni che rafforzano la trasparenza e la responsabilità delle autorità pubbliche (articolo 19).

26.1.2023

# PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere (*): Adam Bielan

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

## BREVE MOTIVAZIONE

La crescente importanza dei dati per l'industria e l'economia nel suo complesso richiede lo sblocco di ulteriori canali attraverso i quali i dati possano fluire ed essere riutilizzati per progettare nuovi prodotti e servizi. Parallelamente all'aumento dell'importanza dei dati per l'economia, stiamo assistendo a un aumento simmetrico della digitalizzazione dei singoli prodotti. Sebbene in generale si tratti di un fenomeno positivo, potrebbe introdurre delle sfide per i portatori di interessi che hanno un accesso limitato ai dati. Questo vale, ad esempio, per le case automobilistiche: l'adattamento di elementi elettronici può impedire alle officine di riparazioni o ai produttori di parti indipendenti di fornire servizi e prodotti ai loro clienti, limitando così la scelta e la concorrenza. In tale contesto, è fondamentale garantire che i dati messi a disposizione di terzi contengano informazioni che sia possibile utilizzare e analizzare.

I servizi cloud sono diventati essenziali per l'utilizzo dei dati disponibili. In linea con gli "obiettivi digitali per il 2030" della Commissione, ritengo che la competitività del settore dei servizi e dell'industria europei dipenda in larga misura da un'accelerazione della diffusione dei servizi cloud. Uno dei principali ostacoli che possono impedire all'UE di raggiungere gli obiettivi prefissati riguarda l'aumento delle commissioni upfront per il passaggio ai servizi cloud da parte delle aziende e l'offerta limitata dei fornitori di servizi cloud. Sebbene la proposta della Commissione metta in evidenza i principi giusti, la sua attuazione sembra piuttosto impegnativa, in quanto non riconosce che l'uso dei servizi cloud varia a seconda degli operatori di mercato. Il modo in cui tali servizi sono distribuiti nell'ambito della rete di altri servizi,

applicazioni e dipendenze del cliente è raramente identico. Allo stesso modo, il concetto di equivalenza funzionale può essere problematico, in quanto impone ai fornitori di origine obblighi impossibili da rispettare, a meno che non abbiano accesso all'infrastruttura del fornitore di servizi cloud di destinazione. Anche se ciò fosse possibile, l'equivalenza funzionale altererebbe l'equilibrio tra ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da due fornitori di servizi cloud che partecipano al processo di passaggio, sia per quanto riguarda la condivisione di know-how sensibile sia per quanto riguarda l'imposizione di responsabilità per la prestazione di un servizio concorrente.

Il cliente sarà il decisore finale del passaggio a un altro fornitore, dell'introduzione di un ambiente multicloud o del ritorno al centro dati in loco. Affinché il cliente possa beneficiare appieno dell'informatica online, i fornitori di servizi devono competere sulla base delle funzionalità e dei prezzi dei loro servizi. Oggi è difficile per i clienti accedere alle informazioni essenziali per prendere buone decisioni aziendali. Per questo motivo ho deciso di introdurre una serie di obblighi che impongono ai fornitori di servizi cloud di assistere i clienti prima e durante la conclusione di un contratto. Un elemento fondamentale in questo senso è il sostegno allo sviluppo di una strategia di uscita non invasiva per i clienti, che prevenga il potenziale effetto di lock-in. Allo stesso modo, per quanto riguarda il numero di obblighi, quali contratti a breve termine o tempi specifici per il processo di passaggio, il cliente mantiene la discrezione di usufruirne se ciò è vantaggioso per la sua organizzazione. Tali misure facilitano la creazione di un ambiente prevedibile, indispensabile per pianificare decisioni aziendali a lungo termine.

Infine, per mantenere l'accesso ai servizi cloud più recenti per le aziende europee e l'innovazione, alcuni servizi personalizzati o ancora in fase di sviluppo devono funzionare senza oneri inutili. I servizi più "maturi", siano essi IaaS, PaaS o SaaS, devono essere resi interoperabili attraverso le specifiche aperte. Secondo la proposta della Commissione, tale approccio guidato dal settore faciliterebbe il passaggio dei clienti tra servizi equivalenti e la portabilità dei dati.

Grazie alla proposta della Commissione, il tema dei servizi cloud riceve il meritato e atteso spazio nel dibattito pubblico e legislativo sul futuro del mercato unico. È importante trattarlo con la massima attenzione e concentrarsi sulla fornitura di strumenti agili per i clienti, che miglioreranno tali capacità per sviluppare ulteriormente l'economia dell'UE.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità. | (1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità***, nel rispetto delle scelte degli utenti e della legislazione applicabile per proteggerli***. |

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale e di eliminare gli | (4) Al fine di rispondere alle necessità dell'economia digitale***, di proteggere i*** |

| | |
|---|---|
| ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento. | ***consumatori*** e di eliminare gli ostacoli ***ingiustificati*** al buon funzionamento del mercato interno dei dati, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento. |

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi ***di*** loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle | (5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione***, ivi compresi gli interessati e i consumatori,*** possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi ***e ai fini della*** loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. ***L'espressione "mettere i dati a disposizione" a norma del presente regolamento dovrebbe essere intesa anche come "esportare i dati in via definitiva".*** Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente |

piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE ***e di tutti gli altri tipi di imprese, ivi comprese le start-up***. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, ***in particolare*** la | (9) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, ***inclusa*** la direttiva |

direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[59], la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[60] e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[61].

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[59], la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[60] e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio[61].

---

[59] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

[60] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[61] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

[59] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

[60] Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[61] Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione. | (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti ***o software incorporato***, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione. |

*Motivazione*

*I dati pertinenti non sono generati solo dai sistemi operativi, ma anche dalle applicazioni in esecuzione sui prodotti. L'espressione "software incorporato" è pertanto più completa e inclusiva. Tale motivazione eviterebbe l'incertezza giuridica in merito al confine tra il sistema operativo e qualsiasi altro software in esecuzione sul prodotto.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. | (17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***i dati generati da sensori o i dati rilevati da applicazioni incorporate e i dati registrati da un dispositivo*** e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. |

*Motivazione*

*Le varianti dei dati generati automaticamente sono state incluse nel considerando 17 per chiarire l'ambito di applicazione del presente regolamento e garantire la certezza del diritto.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 20**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (20) Nel caso in cui più persone o entità siano proprietarie di un prodotto o siano parti di un contratto di noleggio o di locazione e beneficino dell'accesso a un servizio correlato, dovrebbero essere compiuti sforzi ragionevoli nella progettazione del prodotto o del servizio correlato o dell'interfaccia pertinente affinché ***tutte le persone possano*** avere accesso ai dati che generano. ***Agli utenti di*** prodotti che generano dati ***viene in genere*** | (20) Nel caso in cui più persone o entità siano proprietarie di un prodotto***, lo utilizzino*** o siano parti di un contratto di noleggio o di locazione e beneficino dell'accesso a un servizio correlato, dovrebbero essere compiuti sforzi ragionevoli nella progettazione del prodotto o del servizio correlato o dell'interfaccia pertinente affinché ***ogni utente che utilizza il prodotto possa*** avere accesso ai dati che generano. ***Per i*** prodotti |

***richiesto di*** creare ***di*** un account utente. Questo consente l'identificazione dell'utente da parte del fabbricante e funge da mezzo di comunicazione per effettuare richieste di accesso ai dati e per il loro trattamento. I fabbricanti o i progettisti di un prodotto generalmente utilizzato da più persone dovrebbero porre in essere il meccanismo necessario per consentire, se del caso, account utente separati per le singole persone ***o*** la possibilità per più persone di utilizzare lo stesso account utente. L'accesso dovrebbe essere accordato all'utente su semplice richiesta, tramite meccanismi che consentono l'esecuzione automatica e non richiedono un esame o un'autorizzazione da parte del fabbricante o del titolare dei dati. Ciò significa che i dati dovrebbero essere resi disponibili solo quando l'utente lo desidera effettivamente. Qualora l'esecuzione automatizzata della richiesta di accesso ai dati non sia possibile, ad esempio, attraverso un account utente o un'applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o il servizio, il fabbricante dovrebbe informare l'utente in merito alle modalità di accesso ai dati.

che generano dati ***è solitamente necessario*** creare un account utente. Questo consente l'identificazione dell'utente da parte del fabbricante e funge da mezzo di comunicazione per effettuare richieste di accesso ai dati e per il loro trattamento. I fabbricanti o i progettisti di un prodotto generalmente utilizzato da più persone dovrebbero porre in essere il meccanismo necessario per consentire, se del caso, account utente separati per le singole persone ***e*** la possibilità per più persone di utilizzare lo stesso account utente. L'accesso dovrebbe essere accordato all'utente su semplice richiesta, tramite meccanismi che consentono l'esecuzione automatica e ***completa e*** non richiedono un esame o un'autorizzazione da parte del fabbricante o del titolare dei dati. Ciò significa che i dati dovrebbero essere resi disponibili solo quando l'utente lo desidera effettivamente. Qualora l'esecuzione automatizzata della richiesta di accesso ai dati non sia possibile, ad esempio, attraverso un account utente o un'applicazione mobile complementare fornita con il prodotto o il servizio, il fabbricante dovrebbe informare ***rapidamente*** l'utente in merito alle modalità di accesso ai dati.

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server | (21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server |

| | |
|---|---|
| locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud che ***opera in qualità di titolare*** dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante. | locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud***. Per impostazione predefinita si ritiene*** che ***i responsabili del trattamento dei dati definiti al regolamento (UE) 2016/679 non fungano da titolari*** dei dati***, salvo specificamente incaricati dal titolare del trattamento***. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante. |

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 22**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi all'internet delle cose. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi all'internet delle cose, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite | (22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi all'internet delle cose. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi all'internet delle cose, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite |

| | |
|---|---|
| un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento. | un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto ***se tali dati sono raccolti***. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento. |

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, ***è opportuno*** fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti sulle modalità di accesso ai dati generati. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. | (23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, ***il titolare dei dati dovrebbe*** fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti sulle modalità di accesso ai dati generati. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. |

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. | (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. |

| | |
|---|---|
| Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico. | Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere ***equa e*** trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità ***specifica*** per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico. |

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che acquistano o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. ***Potrebbe*** dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici. Inoltre il titolare dei dati non dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui è attivo. Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati più ampie su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle | (25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che acquistano***, affittano*** o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. ***Dovrebbe*** dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici***, ad esempio per i veicoli e per l'accesso alle funzioni e ai dati di bordo del veicolo nonché alle relative funzioni. Tale normativa settoriale dovrebbe affrontare le complessità settoriali in cui un piccolo numero di fabbricanti utilizza componenti provenienti da un gran numero di fornitori che beneficerebbero dell'accesso ai dati generati dai loro componenti per il monitoraggio della qualità, lo sviluppo del prodotto o il miglioramento degli aspetti relativi alla sicurezza o alla sostenibilità. Le disposizioni della normativa settoriale dovrebbero prevalere su quelle del presente regolamento***. Inoltre il titolare dei dati non dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o |

rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione.

sui metodi di produzione o sull'utilizzo dell'utente in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale dell'utente sui mercati in cui è attivo. Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati più ampie su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione.

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Nei contratti tra un titolare dei dati e un consumatore in quanto utente di un prodotto o di un servizio correlato che genera dati, la direttiva 93/13/CEE si applica alle clausole del contratto per garantire che il consumatore non sia soggetto a clausole contrattuali abusive. Per le clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a una microimpresa, piccola o media impresa quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE***63***, il presente regolamento prevede che tali clausole abusive non siano vincolanti per | (26) Nei contratti tra un titolare dei dati e un consumatore in quanto utente di un prodotto o di un servizio correlato che genera dati, ***si applica la normativa dell'UE in materia di consumatori, ivi compresa la direttiva 2005/29/CE, che si applica nei confronti delle pratiche commerciali sleali, e*** la direttiva 93/13/CEE***, che*** si applica alle clausole del contratto per garantire che il consumatore non sia soggetto a clausole contrattuali abusive. Per le clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a una microimpresa, piccola o media impresa |

tale impresa.

quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE[1], il presente regolamento prevede che tali clausole abusive non siano vincolanti per tale impresa.

---

*[63] **Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.***

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(27 bis) Nell'ottica di una migliore protezione dei segreti commerciali, il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato come un atto che conferisce un diritto ai fornitori di servizi correlati di condividere i dati generati dall'uso dei prodotti e considerati segreti commerciali con i destinatari dei dati senza informare il fabbricante di tali prodotti. Tali titolari di dati dovrebbero concordare con i fabbricanti le condizioni per la messa a disposizione di quel tipo di dati.*** |

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 29**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere un'impresa, un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, ***il titolare dei dati non*** dovrebbe abusare della sua posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo | (29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere ***una persona,*** un'impresa, ***ad esempio il mercato dei dati e il fornitore di servizi di condivisione dei dati di cui all'articolo 10 [normativa sulla governance dei dati],*** un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, |

possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***il titolare dei dati*** non ***dovrebbe*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***del terzo*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***del terzo*** sui mercati in cui è ***attivo***.

***nessuna parte*** dovrebbe abusare della sua posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***le parti interessate*** non ***dovrebbero*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***di un'altra parte*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***di un'altra parte*** sui mercati in cui è ***attiva***.

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a | (31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a |

situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre ***al titolare*** dei dati ***di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, per eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto*** ai ***dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare*** dei dati ***e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto,*** all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. ***Il presente regolamento*** consente inoltre ***la condivisione diretta*** dei dati ***dagli utenti a terzi. Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente*** ai ***consumatori tariffe, compensazioni o costi per la condivisione*** dei dati ***o per l'accesso agli stessi.*** All'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 33**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (33) Al fine di impedire lo sfruttamento degli utenti, i terzi a disposizione dei quali sono stati messi i dati su richiesta dell'utente dovrebbero trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e condividerli con un altro terzo solo se ciò è necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente. | (33) Al fine di impedire lo sfruttamento degli utenti, i terzi a disposizione dei quali sono stati messi i dati su richiesta dell'utente dovrebbero trattare i dati solo per le finalità concordate con l'utente e condividerli con un altro terzo solo se***, in base a informazioni chiare e inequivocabili fornite all'utente in maniera tempestiva,*** ciò è necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente. |

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o ***le scelte***, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli | (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ***rendere indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale, e non dovrebbe*** ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o ***la libertà di scelta***, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzioni o funzionamento***. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce |

utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 37**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (37) Dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. ***Ciò non si verifica tuttavia*** nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa***. In tali situazioni***, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi | (37) ***Il presente regolamento non impedisce alle microimprese e alle piccole imprese di partecipare alle pratiche di condivisione dei dati; tuttavia*** dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. Nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una |

| | |
|---|---|
| stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati. | microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati. ***Al fine di aumentare la partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese nell'economia dei dati, gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti a tali imprese.*** |

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 42**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese, come il pagamento dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. | (42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati ***nelle relazioni tra imprese***. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese ***e degli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o nazionale***, come il pagamento dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. ***Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente ai consumatori tariffe, compensazioni o costi per la condivisione dei dati o per l'accesso agli stessi.*** |

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 43**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (43) In casi giustificati, tra cui la necessità di salvaguardare la partecipazione dei consumatori e la concorrenza o di promuovere l'innovazione in determinati mercati, possono essere imposti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione compensi regolamentati per la messa a disposizione di tipi di dati specifici. | (43) In casi ***debitamente*** giustificati, tra cui la necessità di salvaguardare la partecipazione dei consumatori e la concorrenza o di promuovere l'innovazione in determinati mercati, possono essere imposti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione compensi regolamentati per la messa a disposizione di tipi di dati specifici. |

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 44**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio. | (44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio. ***Il medesimo regime dovrebbe applicarsi agli istituti di ricerca che utilizzano i dati senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 48**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (48) La garanzia dell'accesso a modalità alternative di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che insorgono in relazione alla messa a disposizione dei dati dovrebbe apportare benefici a titolari e destinatari dei dati, rafforzando in tal modo la fiducia nella condivisione dei dati. Qualora le parti non concordino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la messa a disposizione dei dati, è opportuno che gli organi di risoluzione delle controversie propongano alle parti una soluzione semplice, rapida e a basso costo. | (48) La garanzia dell'accesso a modalità alternative di risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere che insorgono in relazione alla messa a disposizione dei dati dovrebbe apportare benefici a titolari e destinatari dei dati, rafforzando in tal modo la fiducia nella condivisione dei dati. Qualora le parti non concordino condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la messa a disposizione dei dati, è opportuno che gli organi di risoluzione delle controversie propongano alle parti una soluzione semplice, rapida e a basso costo. ***Tale procedura non può compromettere l'esercizio dei diritti degli utenti e, nel caso in cui gli utenti siano interessati da una controversia tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati o i terzi, gli utenti dovrebbero ricevere un compenso in maniera efficace e rapida.*** |

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 52**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (52) Le norme sulle clausole contrattuali dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale e la microimpresa o la piccola o media impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata dalla microimpresa o dalla piccola o media impresa o una clausola | (52) Le norme sulle clausole contrattuali ***tra imprese*** dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale e la microimpresa o la piccola o media impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata dalla microimpresa o dalla piccola o media |

| | |
|---|---|
| negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. | impresa o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. ***Tutti gli accordi contrattuali sono in linea con i principi equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND).*** |

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 53**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (53) È inoltre opportuno che le norme sulle clausole contrattuali abusive si applichino solo agli elementi di un contratto relativi alla messa a disposizione dei dati, vale a dire le clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo, nonché la responsabilità o i mezzi di ricorso in caso di violazione e cessazione degli obblighi relativi ai dati. Altre parti dello stesso contratto, non correlate alla messa a disposizione dei dati, non dovrebbero essere soggette al test di abusività di cui al presente regolamento. | (53) È inoltre opportuno che le norme sulle clausole contrattuali abusive ***tra imprese*** si applichino solo agli elementi di un contratto relativi alla messa a disposizione dei dati, vale a dire le clausole contrattuali riguardanti l'accesso ai dati e il loro utilizzo, nonché la responsabilità o i mezzi di ricorso in caso di violazione e cessazione degli obblighi relativi ai dati. Altre parti dello stesso contratto, non correlate alla messa a disposizione dei dati, non dovrebbero essere soggette al test di abusività di cui al presente regolamento. |

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 54**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono | (54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive ***tra imprese*** solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono |

| | |
|---|---|
| una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi. | una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi. |

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 55**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (55) Se una clausola contrattuale non è inclusa nell'elenco delle clausole che sono sempre considerate abusive o che si presumono abusive si applica la disposizione generale sul carattere abusivo. A tale riguardo le clausole che figurano nell'elenco delle clausole abusive dovrebbero servire da parametro per l'interpretazione della disposizione generale sul carattere abusivo. Infine, le clausole contrattuali tipo per i contratti di condivisione dei dati tra imprese che devono essere elaborate e raccomandate dalla Commissione possono essere utili anche alle parti commerciali in sede di negoziazione dei contratti. | (55) Se una clausola contrattuale non è inclusa nell'elenco delle clausole che sono sempre considerate abusive o che si presumono abusive ***tra imprese*** si applica la disposizione generale sul carattere abusivo. A tale riguardo le clausole che figurano nell'elenco delle clausole abusive dovrebbero servire da parametro per l'interpretazione della disposizione generale sul carattere abusivo. Infine, le clausole contrattuali tipo per i contratti di condivisione dei dati tra imprese che devono essere elaborate e raccomandate dalla Commissione possono essere utili anche alle parti commerciali in sede di negoziazione dei contratti. |

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 56**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a | (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per ***garantire pratiche*** |

carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.

***coerenti tra gli Stati membri e un ambiente prevedibile per i soggetti privati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero individuare nel loro ambito di competenza gli organismi che possono richiedere l'accesso ai dati di proprietà delle imprese. Per*** limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale | (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità ***e siano basate sull'autorizzazione concessa dall'autorità competente. La Commissione dovrebbe stabilire la propria procedura per la concessione dell'autorizzazione alle rispettive istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione***. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta |

impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo ***ed entro 10 giorni lavorativi, salvo diverse restrizioni previste da altre normative,*** dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 62**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) | (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) |

2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.

[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti***, purché tutti gli enti rispettino le stesse norme e restrizioni del richiedente iniziale dei dati. L'azienda i cui dati devono essere condivisi, a condizione che agisca in buona fede, dovrebbe anche avere la possibilità di sollevare obiezioni in merito al trasferimento di dati pianificato, al fine di proteggerne la sicurezza, l'integrità o la riservatezza.***

[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 66**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti | (66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti |

| | |
|---|---|
| commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione. | commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione. ***Gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione sono responsabili della sicurezza dei dati che ricevono.*** |

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 67**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (67) ***Quando è*** in ***gioco la salvaguardia*** di ***un bene pubblico significativo***, come ***in caso di risposta a emergenze pubbliche***, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e al ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come | (67) In ***caso*** di ***risposta a emergenze pubbliche***, come ***definito nel presente regolamento***, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che in tali circostanze i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e al ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. ***Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o*** |

| | |
|---|---|
| un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio. | ***l'organismo dell'Unione ritiene che il livello di compenso richiesto dal titolare dei dati sia ingiustificato, la questione dovrebbe essere sottoposta all'autorità competente di cui all'articolo 31 dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.*** Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio. |

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 69**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (69) La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi cloud ed edge, di passare ad altri servizi di trattamento dei dati, ***mantenendo*** nel contempo ***una funzionalità minima del servizio***, è una condizione fondamentale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi. | (69) La capacità dei clienti dei servizi di trattamento dei dati, compresi i servizi cloud ed edge, di passare ad altri servizi di trattamento dei dati, ***evitando*** nel contempo ***i tempi di indisponibilità dei servizi, o di utilizzare simultaneamente i servizi di vari fornitori senza costi indebiti di trasferimento di dati***, è una condizione fondamentale per un mercato più competitivo con minori barriere all'ingresso di nuovi fornitori di servizi ***e per garantire ulteriore resilienza per gli utenti di tali servizi. Le garanzie per un passaggio efficace dovrebbero includere anche la possibilità per i clienti di beneficiare di offerte gratuite su vasta scala, in modo da non determinare una situazione di lock-in per i clienti. La promozione di un approccio multicloud per i clienti dei servizi di trattamento dei dati contribuisce inoltre ad aumentarne la resilienza operativa digitale, riconosciuta per gli istituti che prestano servizi finanziari nell'atto sulla resilienza operativa digitale.*** |

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 69 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***(69 bis) Le tariffe di passaggio sono tariffe applicate dai fornitori di servizi di cloud computing i ai loro clienti per il processo di passaggio. In genere, tali tariffe sono destinate a trasferire i costi, che il fornitore di origine può sostenere in virtù del processo di passaggio, al cliente che desidera passare a un altro fornitore. Esempi di tariffe di passaggio comuni sono i costi relativi al trasferimento dei dati da un fornitore a un altro o a un sistema locale ("tariffa di uscita") o i costi sostenuti per azioni di sostegno specifiche durante il processo di passaggio. Le tariffe di uscita dei dati inutilmente elevate o altri oneri ingiustificati non correlati agli effettivi costi di passaggio inibiscono il passaggio dei consumatori, restringono il libero flusso dei dati, hanno il potenziale di limitare la concorrenza e causare effetti di lock-in per i clienti dei servizi di trattamento dei dati, riducendo gli incentivi a scegliere un fornitore di servizi diverso o aggiuntivo. A seguito dei nuovi obblighi previsti dal presente regolamento, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine potrebbe esternalizzare determinati compiti e rinumerare soggetti terzi al fine di ottemperare a tali obblighi. Il cliente non sostiene i costi derivanti dall'esternalizzazione dei servizi conclusa dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine durante il processo di trasferimento e tali costi sono considerati ingiustificati. Nulla nella normativa sui dati impedisce a un cliente di remunerare entità terze per il sostegno nel processo di migrazione. Le tariffe di uscita sono addebitate ai clienti dai fornitori di servizi di trattamento dei dati di origine quando i clienti intendono trasferire i propri dati dalla rete di un fornitore di servizi cloud a una posizione esterna, in particolare quando si passa da un fornitore a uno o*** |

***più fornitori di destinazione, per trasferire i propri dati da una posizione a un'altra pur utilizzando lo stesso fornitore di servizi cloud. Pertanto, al fine di promuovere la concorrenza, l'abolizione graduale delle tariffe associate al passaggio tra servizi di trattamento dei dati comprende in particolare l'abolizione delle "tariffe di uscita" addebitate dal servizio di trattamento dei dati a un cliente.***

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 70**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata ***efficacia*** dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi per i fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare le barriere contrattuali, economiche e tecniche ***che*** si ***frappongono a un*** passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati. | (70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata ***diffusione*** dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi per i fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare le barriere contrattuali, ***commerciali, organizzative,*** economiche e tecniche***, che non*** si ***limitano agli impedimenti intenzionali alla velocità di trasferimento dei dati in uscita dal cliente, che ostacolano il*** passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati. |

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 71**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso ***remoto*** su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i ***sistemi operativi, i*** software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come ***"amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto"*** è ***utilizzata*** per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. ***L'espressione "pool elastico"*** è ***usata*** per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. ***Il termine "condivisibile"*** è ***usato*** per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi | (71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un accesso ***di rete universale e*** su richiesta a un pool ***condiviso configurabile,*** scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. ***I modelli di diffusione dei servizi di trattamento dei dati dovrebbero includere il cloud pubblico e privato. Tali modelli di servizio e di distribuzione dovrebbero essere analoghi a quelli definiti nelle norme internazionali.*** La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi ***di trattamento dei dati*** potrebbe essere descritta come ***una capacità che richiede uno sforzo di gestione minimo e che prevede un'interazione minima tra fornitore e cliente. Il termine "universale"*** è ***utilizzato*** per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. ***Il termine "elastico"*** è ***usato*** per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. ***L'espressione "pool condiviso"*** è ***usata*** |

| | |
|---|---|
| computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili. | per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili. ***I servizi digitali intesi come piattaforma online secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera i), della [normativa sui servizi digitali ] e i servizi di contenuto online quali definiti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1128 non dovrebbero essere considerati "servizi di trattamento dei dati" ai sensi del presente regolamento.*** |

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 71 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(71 bis) I servizi di trattamento dei dati rientrano in uno o più dei tre modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati riportati di seguito: IaaS (infrastructure-as-a-service), PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service). Questi modelli di fornitura*** |

| | |
|---|---|
| | ***dei servizi rappresentano una combinazione specifica e preconfezionata di risorse informatiche offerte da un fornitore di servizi di trattamento dei dati. Tre modelli di fornitura di servizi di cloud di base sono ulteriormente completati da variazioni emergenti, ciascuno costituito da una combinazione distinta di risorse informatiche, quali Storage as a-Service e Database-as a-service. Ai fini del presente regolamento, i servizi di trattamento dei dati possono essere classificati in una molteplicità più granulare e non esaustiva di diversi "servizi equivalenti", ossia insiemi di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e le stesse funzionalità principali nonché lo stesso tipo di modelli di trattamento dei dati, che non sono correlati alle caratteristiche operative del servizio. In un esempio potrebbero sembrare che due banche dati condividano lo stesso obiettivo primario, ma dopo aver considerato il loro modello di trattamento dei dati, il modello di distribuzione e il caso d'uso mirato, tali banche dati rientrano in una sottocategoria più granulare di servizi equivalenti. I servizi equivalenti possono avere caratteristiche diverse e concorrenti, quali prestazioni, sicurezza, resilienza e qualità del servizio.*** |

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 71 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(71 ter) Estrarre i dati appartenenti al cliente dal fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine rimane uno dei problemi che impediscono il ripristino delle funzionalità del servizio nell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Al fine di pianificare correttamente la strategia di uscita,*** |

| | |
|---|---|
| | ***evitare compiti inutili e onerosi e garantire che il cliente non perda nessuno dei suoi dati a seguito del passaggio a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, il fornitore di servizi di trattamento dei dati include nel contratto le informazioni obbligatorie sull'ambito dei dati che possono essere esportati dal cliente una volta che questi decide di passare a un servizio diverso o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati oppure di passare all'infrastruttura TIC in loco. L'ambito dei dati esportabili dovrebbe comprendere almeno i dati di input e output, compresi i pertinenti formati di dati, le strutture di dati e i metadati generati direttamente o indirettamente o co-generati dall'uso del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, e che possono essere chiaramente assegnati al cliente. I dati esportabili dovrebbero escludere qualsiasi servizio di trattamento di dati, beni di terzi o dati protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono un segreto commerciale o informazioni riservate, come i dati relativi all'integrità e alla sicurezza del servizio fornito dal servizio di trattamento dei dati, nonché i dati utilizzati dal fornitore per gestire, mantenere e migliorare il servizio.*** |

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 72**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (72) Il presente regolamento mira ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, che comprende tutte le condizioni e le azioni necessarie affinché un cliente risolva un accordo contrattuale relativo a un servizio di trattamento dei dati, concluda uno o più nuovi contratti con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati, trasferisca tutte le sue risorse digitali, | (72) Il presente regolamento mira ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati, che comprende tutte le condizioni ***pertinenti*** e le azioni necessarie affinché un cliente risolva un accordo contrattuale relativo a un servizio di trattamento dei dati, concluda uno o più nuovi contratti con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati, trasferisca tutte le |

compresi i dati, agli altri fornitori in questione e continui a utilizzarli nel nuovo ambiente ***beneficiando nel contempo*** dell'equivalenza funzionale. Le risorse digitali si riferiscono a elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi dati, applicazioni, macchine virtuali e altre forme di tecnologie di virtualizzazione, come i container. Per equivalenza funzionale si intende ***il mantenimento*** di un livello minimo di funzionalità di un servizio dopo il passaggio ad altri fornitori, ***che dovrebbe essere considerato tecnicamente fattibile ogniqualvolta i*** servizi di ***trattamento dei dati*** di origine ***e*** di destinazione ***coprano (***in ***tutto o in parte) lo stesso tipo*** di ***servizio***. Anche i metadati generati dall'utilizzo di un servizio da parte del cliente dovrebbero essere portabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento in materia di passaggio ad altri fornitori.

sue risorse digitali, compresi i dati, agli altri fornitori in questione e continui a utilizzarli nel nuovo ambiente ***e benefici*** dell'equivalenza funzionale. ***È opportuno osservare che i servizi di trattamento dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione sono quelli in cui il servizio di trattamento dei dati definito dal presente regolamento fa parte dell'attività principale di un fornitore.*** Le risorse digitali si riferiscono a elementi in formato digitale sui quali il cliente ha il diritto d'uso, compresi dati, applicazioni, macchine virtuali e altre forme di tecnologie di virtualizzazione, come i container. ***Il passaggio è un'operazione condotta dal cliente che consiste in tre fasi principali: i) estrazione dei dati, vale a dire il download dei dati dall'ecosistema di un fornitore di origine; ii) trasformazione, quando i dati sono strutturati in un modo che non corrisponde allo schema della posizione di destinazione; iii) caricamento dei dati in una nuova posizione di destinazione. In una situazione specifica delineata nel presente regolamento, la separazione di un determinato servizio dal contratto e il suo trasferimento a un altro fornitore sono anch'essi considerati un cambiamento di fornitore. La procedura di trasferimento è talvolta gestita per conto del cliente da un soggetto terzo. Di conseguenza, tutti i diritti e gli obblighi del cliente stabiliti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di collaborare in buona fede, dovrebbero essere intesi come applicabili a tale soggetto terzo in tali circostanze. I fornitori di servizi di cloud computing e i clienti hanno diversi livelli di responsabilità, a seconda delle fasi del processo cui si fa riferimento. Ad esempio, il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine è responsabile dell'estrazione dei dati in un formato leggibile da dispositivo automatico, ma sono il cliente e il fornitore di destinazione a caricare i dati***

***nel nuovo ambiente, a meno che non sia stato ottenuto un servizio specifico di transizione professionale. Gli ostacoli al passaggio sono di diversa natura, a seconda della fase del processo di passaggio cui si fa riferimento.*** Per equivalenza funzionale si intende ***la possibilità*** di ***ripristinare, sulla base dei dati del cliente,*** un livello minimo di funzionalità di un servizio ***nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati*** dopo il passaggio ad altri fornitori, ***qualora il servizio di destinazione fornisca un risultato comparabile in risposta allo stesso input per la funzionalità condivisa fornito al cliente nell'ambito dell'accordo contrattuale.*** Servizi ***diversi possono conseguire l'equivalenza funzionale solo per le funzionalità*** di ***base condivise, laddove sia i prestatori di servizi*** di origine ***che quelli*** di destinazione ***offrono*** in ***modo indipendente le stesse funzionalità di base. Il presente regolamento non prevede l'obbligo*** di ***agevolare l'equivalenza funzionale per i modelli di fornitura di servizi di trattamento dei dati del modello di fornitura PaaS e/o SaaS***. Anche i metadati ***pertinenti*** generati dall'utilizzo di un servizio da parte del cliente dovrebbero essere portabili ai sensi delle disposizioni del presente regolamento in materia di passaggio ad altri fornitori ***e rientrare nella definizione di dati esportabili. I servizi di trattamento dei dati sono utilizzati da un settore all'altro e variano in termini di complessità e tipo di servizi. Si tratta di una considerazione importante per quanto riguarda il processo di portabilità e le tempistiche.***

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 72 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | ***(72 bis) È necessario un approccio normativo all'interoperabilità che sia ambizioso e volto a ispirare l'innovazione, al fine di superare il "vendor lock-in", che compromette la concorrenza e lo sviluppo di nuovi servizi. L'interoperabilità tra servizi di trattamento dei dati equivalenti coinvolge più interfacce e livelli di infrastruttura e software e raramente si limita a un test binario di realizzabilità o meno. La realizzazione di tale interoperabilità è invece soggetta a un'analisi costi-benefici, necessaria per stabilire se valga la pena di perseguire risultati ragionevolmente prevedibili. La norma ISO/IEC 19941: 2017 è un riferimento importante per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in quanto contiene considerazioni tecniche che chiariscono la complessità di tale processo.*** |

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 74**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (74) ***È opportuno che*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati ***siano*** tenuti a offrire tutta l'assistenza e ***tutto*** il sostegno necessari per garantire il buon esito e l'efficacia del processo di passaggio***, senza che sia loro imposto*** di sviluppare nuove categorie di servizi all'interno o sulla base dell'infrastruttura informatica di altri fornitori di servizi di trattamento dei dati al fine di garantire l'equivalenza funzionale in un ambiente diverso dai loro sistemi. I fornitori di servizi ***sono tuttavia tenuti a offrire tutta l'assistenza*** e ***tutto*** il ***sostegno necessari*** per ***rendere efficace*** il processo di passaggio. I diritti esistenti relativi alla risoluzione dei contratti, compresi quelli introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] non | (74) I fornitori di servizi di trattamento dei dati ***dovrebbero essere*** tenuti a ***non imporre ed eliminare tutti gli ostacoli pertinenti e a*** offrire tutta l'assistenza e il sostegno ***nei limiti delle loro capacità e in proporzione ai rispettivi obblighi*** necessari per garantire il buon esito***, la sicurezza*** e l'efficacia del processo di passaggio***. Il presente regolamento non impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati*** di sviluppare nuove categorie di servizi ***di trattamento dei dati, anche*** all'interno o sulla base dell'infrastruttura informatica di altri fornitori di servizi di trattamento dei dati***,*** al fine di garantire l'equivalenza funzionale in un ambiente diverso dai loro sistemi. ***Un fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine non ha accesso né informazioni sull'ambiente del*** |

dovrebbero essere pregiudicati.

***fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione e non dovrebbe essere obbligato a ricostruire il servizio del cliente, conformemente ai requisiti di equivalenza funzionale, all'interno dell'infrastruttura del fornitore di destinazione. Il fornitore di origine dovrebbe invece adottare tutte le misure ragionevoli in suo potere per agevolare il processo di conseguimento dell'equivalenza funzionale fornendo capacità, informazioni adeguate, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari. Le informazioni che*** i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati dovrebbero fornire al cliente dovrebbero sostenere lo sviluppo della strategia di uscita del cliente*** e ***dovrebbero includere le procedure per avviare*** il ***passaggio dal servizio di cloud computing, i formati di dati leggibili da dispositivo automatico in cui i dati dell'utente possono essere esportati, gli strumenti previsti*** per ***esportare i dati, tra cui almeno un'interfaccia standard aperta per la portabilità dei dati, le informazioni sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note che potrebbero avere ripercussioni sul processo di passaggio e il tempo stimato necessario per completare*** il processo di passaggio. ***Il contratto scritto che stabilisce i diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di servizi di cloud computing dovrebbe riguardare solo le informazioni di cui dispone il fornitore di servizi di trattamento dei dati al momento della stipula del contratto.*** I diritti esistenti relativi alla risoluzione dei contratti, compresi quelli introdotti dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio[67] non dovrebbero essere pregiudicati. ***Qualsiasi periodo obbligatorio a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il rispetto delle altre scadenze specificate dalla normativa settoriale. Il capo VI del presente regolamento non dovrebbe essere inteso***

| | |
|---|---|
| | ***come un divieto per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di fornire ai propri clienti servizi, caratteristiche e funzionalità nuovi e migliorati o di competere con altri fornitori di servizi di trattamento dei dati su tale base.*** |
| [67] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1). | [67] Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1). |

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 75**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (75) Per agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati prendano in considerazione l'uso di strumenti di attuazione e/o di conformità, in particolare quelli pubblicati dalla Commissione sotto forma di un codice relativo ai servizi cloud. In particolare, le clausole contrattuali standard contribuiscono ad accrescere la fiducia nei servizi di trattamento dei dati, a creare una relazione più equilibrata tra utenti e fornitori di servizi e a rafforzare la certezza del diritto riguardo alle condizioni applicabili al passaggio ad altri servizi di trattamento dei dati. In tale contesto è opportuno che gli utenti e i fornitori di servizi prendano in considerazione il ricorso a clausole contrattuali standard elaborate dagli organismi o dai gruppi di esperti pertinenti istituiti a norma del diritto dell'Unione. | (75) Per agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati prendano in considerazione l'uso di strumenti di attuazione e/o di conformità, in particolare quelli pubblicati dalla Commissione sotto forma di un codice relativo ai servizi cloud. In particolare, le clausole contrattuali standard contribuiscono ad accrescere la fiducia nei servizi di trattamento dei dati, a creare una relazione più equilibrata tra utenti e fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** e a rafforzare la certezza del diritto riguardo alle condizioni applicabili al passaggio ad altri servizi di trattamento dei dati. In tale contesto è opportuno che gli utenti e i fornitori di servizi ***di trattamento dei dati*** prendano in considerazione il ricorso a clausole contrattuali standard elaborate dagli organismi o dai gruppi di esperti pertinenti istituiti a norma del diritto dell'Unione. |

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 75 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(75 bis) Al fine di agevolare il passaggio tra servizi di cloud computing, tutte le parti interessate, compresi i fornitori di servizi di trattamento dei dati sia di origine che di destinazione, dovrebbero collaborare in buona fede al fine di consentire un processo di passaggio efficace e il trasferimento sicuro e tempestivo dei dati necessari in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e mediante un'interfaccia standard aperta per la portabilità dei dati, evitando interruzioni del servizio.*** |

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 75 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(75 ter) I servizi di trattamento dei dati che riguardano servizi che sono modificati in modo sostanziale per soddisfare le esigenze di un cliente specifico (creati su misura) o quelli che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti aziendali, dovrebbero essere esentati dagli obblighi applicabili al passaggio tra servizi di trattamento dei dati.*** |

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 75 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(75 quater) Fatto salvo il loro diritto ad*** |

***adire un organo giurisdizionale, i clienti dovrebbero avere accesso a organismi certificati di risoluzione delle controversie per risolvere le controversie relative al passaggio tra fornitori di servizi di trattamento dei dati.***

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 76**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (76) Le norme e le specifiche di interoperabilità aperte elaborate conformemente all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021 nel settore dell'interoperabilità e della portabilità rendono attuabile un ambiente cloud ***uniforme*** con più fornitori, che è un requisito fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati. Poiché i processi orientati al mercato non hanno dimostrato la capacità di stabilire specifiche tecniche o norme che agevolino un'efficace interoperabilità nel cloud a livello di PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service), è opportuno che la Commissione sia in grado, sulla base del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, di chiedere agli organismi europei di normazione di elaborare tali norme***, in particolare*** per i ***tipi di servizi*** per i quali tali norme non esistono ancora. Inoltre la Commissione incoraggerà le parti presenti sul mercato a elaborare specifiche di interoperabilità aperte pertinenti. La Commissione può imporre, mediante atti delegati, il ricorso a norme europee per l'interoperabilità o a specifiche di interoperabilità aperte per ***tipi di servizi*** specifici mediante un riferimento in un archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. Si farà riferimento alle norme europee e alle specifiche di | (76) Le norme e le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte elaborate conformemente all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021 nel settore dell'interoperabilità e della portabilità rendono attuabile un ambiente cloud con più fornitori, che è un requisito fondamentale per un'innovazione aperta nell'economia europea dei dati. Poiché i processi orientati al mercato non hanno dimostrato la capacità di stabilire specifiche tecniche o norme che agevolino un'efficace interoperabilità ***e portabilità*** nel cloud a livello di PaaS (platform-as-a-service) e SaaS (software-as-a-service), è opportuno che la Commissione sia in grado, ***ove tecnicamente fattibile,*** sulla base del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, di chiedere agli organismi europei di normazione di elaborare tali norme per i ***servizi equivalenti*** per i quali tali norme non esistono ancora. Inoltre la Commissione incoraggerà le parti presenti sul mercato a elaborare specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte pertinenti. ***Dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** la Commissione può imporre, mediante atti delegati, il ricorso a norme europee per |

| | |
|---|---|
| interoperabilità aperte solo se conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, che hanno il medesimo significato delle prescrizioni di cui all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021, e agli aspetti di interoperabilità definiti nella norma ISO/IEC 19941: 2017. | l'interoperabilità ***e la portabilità*** o a specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte per ***servizi equivalenti*** specifici mediante un riferimento in un archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. ***I fornitori di servizi di trattamento dei dati dovrebbero garantire la compatibilità con tali norme per l'interoperabilità e le specifiche di portabilità, tenendo conto della natura, della sicurezza e dell'integrità dei dati che ospitano.*** Si farà riferimento alle norme europee ***di interoperabilità e portabilità dei servizi di trattamento dei dati*** e alle specifiche di interoperabilità aperte solo se conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, che hanno il medesimo significato delle prescrizioni di cui all'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2021, e agli aspetti di interoperabilità definiti nella norma ISO/IEC 19941: 2017. |

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 79**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche ***volte a garantire*** l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi | (79) La normazione e l'interoperabilità semantica ***e sintattica*** dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche ***per consentire*** l'interoperabilità ***e la portabilità***. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi |

comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni***, il passaggio ad altri servizi cloud*** e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero ***rimanere da adottare*** specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di ***trattamento dei dati***.

comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero ***essere adottate*** specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad ***adottare specifiche comuni in settori in cui non esistono norme armonizzate e a*** imporre l'elaborazione di norme armonizzate per ***la portabilità e*** l'interoperabilità dei servizi di ***cloud computing, dopo aver consultato i portatori di interessi e tenendo conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione***.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 81**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità competenti. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare un'autorità competente coordinatrice. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili | (81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno che gli Stati membri designino una o più autorità competenti. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare un'autorità competente coordinatrice. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro ***in maniera efficace e tempestiva, in linea con i principi di buona amministrazione e assistenza reciproca per garantire l'attuazione e l'esecuzione efficaci del presente*** |

| | |
|---|---|
| dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza. | ***regolamento***. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza. |

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 82**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione ***dei loro diritti a norma*** del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69]. | (82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche ***o qualsiasi terzo autorizzato ad agire a loro nome*** abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti ***e dinanzi agli organi giurisdizionali***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato ***e rapido***. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69]. ***Le autorità competenti a eseguire il presente regolamento dovrebbero cooperare con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori in relazione alle questioni in materia di tutela dei consumatori, ma non sulle questioni relative al trattamento dei dati. Qualsiasi rinvio alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori non dovrebbe tradursi in una mancanza di esecuzione efficiente o rapida del presente regolamento.*** |

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 85**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (85) Per tenere conto degli aspetti tecnici dei servizi di trattamento dei dati è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato, di specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per gli operatori di spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati e di pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[70]. In particolare, al fine di | (85) Per tenere conto degli aspetti tecnici dei servizi di trattamento dei dati è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato, di specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per gli operatori di spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati e di pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[70]. In particolare, |

garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[70] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[70] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ***e*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico. | 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati***,*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico***, alla facilitazione del passaggio da un servizio di trattamento dei dati all'altro e allo sviluppo di norme di interoperabilità per i dati da trasferire e utilizzare***. |

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il presente regolamento integra e non pregiudica l'applicabilità del diritto*** |

| | |
|---|---|
| | ***dell'Unione volto a promuovere gli interessi dei consumatori e a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori onde tutelare la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, comprese la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nessuna disposizione del presente regolamento è applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare l'elevato livello di protezione dei consumatori.*** |

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, ***anche sotto*** forma ***di registrazione sonora, visiva o audiovisiva***; | 1) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale***, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva,*** di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, ***nella*** forma ***e nel formato in cui sono generati***; |

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) "metadati": i dati generati da un servizio di trattamento dei dati, compresi la data, l'ora e i dati di geolocalizzazione, la durata dell'attività e le connessioni con altre persone fisiche o giuridiche stabilite dalla persona che utilizza il servizio;*** |

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;*** |

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***un servizio***; | 5) "utente": una persona fisica o giuridica***, ivi compreso un interessato,*** che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***servizi correlati***; |

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;*** |

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di | 6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di |

| | |
|---|---|
| attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, ***la capacità*** di mettere a disposizione determinati dati; | attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, ***nel momento in cui i dati sono generati dall'utilizzo, il diritto contrattuale*** di ***trattare e*** mettere a disposizione determinati dati; |

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati***, e che può essere un terzo*** in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione; | 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione***, e che può essere un terzo al quale l'utente o l'interessato mettono direttamente a disposizione i dati***; |

*Motivazione*

*L'emendamento offre coerenza con altre parti del testo. In particolare, è molto importante che tale concetto non escluda le situazioni in cui l'utente condivide direttamente i dati con il terzo senza ricorrere al titolare dei dati.*

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10) "emergenza pubblica": una | 10) "emergenza pubblica": una |

| | |
|---|---|
| situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati; | situazione eccezionale ***determinata e ufficialmente dichiarata secondo le pertinenti procedure previste dal diritto dell'Unione o nazionale*** che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio ***dimostrato*** di ripercussioni ***potenzialmente letali,*** gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati; |

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente ***e opportuno***, diretto. | 1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso ***che sono sotto il controllo del titolare dei dati*** siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo ***gratuito, protetto,*** facile, sicuro e, ove pertinente, diretto***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.***<br><br>***Il rispetto dei requisiti di cui al primo comma non pregiudica la funzionalità del prodotto e dei servizi correlati e i requisiti di sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.*** |

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. I consumatori hanno il diritto di ottenere dal titolare dei dati, senza impedimenti e a titolo gratuito, una copia dei dati generati dal loro utilizzo del prodotto e dei servizi correlati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.*** |

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 ter. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 quater. L'utente può concedere o revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo dei propri dati fornito al titolare dei dati o al terzo nominato dal titolare dei dati.*** |

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Prima di concludere un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile: | 2. Prima di concludere un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, ***ai consumatori sono presentate opzioni di consenso per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre,*** devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, ***in maniera tempestiva e chiara e*** in un formato ***facilmente accessibile,*** chiaro e comprensibile: |

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***la natura*** e il volume dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato; | a) ***il tipo, la struttura, il formato*** e il volume ***stimato*** dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato; |

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) il tempo stimato per il quale il titolare dei dati conserva i dati e li mette a disposizione dell'utente;*** |

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a ter) la finalità per la quale i dati saranno trattati;*** |

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) il modo ***in*** cui l'utente può accedere a tali dati; | c) il modo ***e i mezzi tecnici con*** cui l'utente può accedere a tali dati ***e una copia dei dati, a titolo gratuito per i consumatori***; |

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) ***i mezzi*** di comunicazione che ***consentono*** all'utente di contattare rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo; | f) ***un mezzo*** di comunicazione che ***consenta*** all'utente di contattare ***direttamente e*** rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo; |

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi; | g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi ***e il modo in cui gli utenti consumatori possono chiedere i dati a titolo gratuito***; |

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31. | h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31***, ivi compreso un elenco delle autorità competenti per ciascuno Stato membro***. |

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il titolare dei dati non rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale o sovvertendo o pregiudicando l'autonomia, il processo decisionale o le libere scelte degli utenti attraverso la struttura, la progettazione, le funzioni o il funzionamento di un'interfaccia utente o di una sua parte.*** |

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati generati ***dal suo*** utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile. | 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto ***o dal servizio correlato***, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati generati ***dall'***utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato***, che sono sotto il controllo del titolare dei dati, nonché i metadati pertinenti,*** senza indebito ritardo, gratuitamente***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico*** e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. ***I dati sono forniti nella forma in cui sono stati generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli*** |

| | |
|---|---|
| | ***utilizzabili dall'utente.*** Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, ove tecnicamente fattibile. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.*** |
| | ***Se l'accesso da dispositivo ("on-device") è tecnicamente supportato, il fabbricante fornisce questo mezzo di accesso in modo non discriminatorio. Se sono disponibili sia l'accesso da dispositivo ("on-device") che non ("off-device"), l'utente o il terzo scelgono il proprio metodo preferito.*** |

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati. | 4. L'utente ***o il terzo*** non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati. |

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. | 1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***che sono sotto il controllo del titolare dei dati, nonché i metadati pertinenti***, senza indebito ritardo***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico*** e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***, sulla base di meccanismi di accesso sicuri, nel rispetto delle norme applicabili all'esternalizzazione dei servizi basati sui dati***. ***I dati sono forniti nella forma in cui sono stati generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per consentirne il trattamento e l'interpretazione digitali, e forniscono almeno un contesto di base, metadati e una marca temporale.*** |

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Il titolare dei dati può respingere una richiesta di dati se l'accesso agli stessi è soggetto a restrizioni a norma del diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del [regolamento ***XXX*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***73***] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto: | 2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del [regolamento ***(UE) 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***[1]***] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto: |

***[73] GU […].***

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di ***evidenti*** lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati. | 4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati. |

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Il titolare dei dati non subordina l'utilizzabilità del prodotto o del servizio correlato al fatto che l'utente consenta il trattamento di dati non richiesti per la funzionalità del prodotto o la fornitura del servizio correlato.*** |

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali, e cancella i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata. | 1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità e alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali, e cancella i dati ***senza indebito ritardo*** quando non sono più necessari per la finalità concordata. |

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Qualora vengano messi a disposizione per il riutilizzo a fini commerciali o non commerciali dati non personali, che possono includere scambi di dati bilaterali o multilaterali con accesso non discriminatorio a fini commerciali o non commerciali, il terzo tratta i dati in conformità del diritto dell'Unione e nazionale.*** |

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente; | a) ***non rende indebitamente difficile l'esercizio dei diritti o delle scelte degli utenti, ad esempio offrendo loro scelte in modo non neutrale,*** e non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia |

| | |
|---|---|
| | digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzioni o funzionamento***; |

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente; | c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia ***il solo scopo dell'accordo con l'utente e agevoli lo sviluppo di software o prodotti non concorrenti o sia*** necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente ***e l'utente ne sia stato espressamente informato in modo chiaro, facilmente accessibile e visibile***; |

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati ***da impresa a consumatore e*** da impresa a impresa | Ambito di applicazione degli obblighi di condivisione dei dati da impresa a impresa |

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della | 1. Gli obblighi di cui al presente capo ***relativi alla condivisione dei dati da impresa a impresa*** non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole |

raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati che è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell'articolo 5 o di altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente conformemente alle disposizioni del presente capo e del capo IV. | 1. Il titolare dei dati che è tenuto a mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati a norma dell'articolo 5 o di altre normative dell'Unione o nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, lo fa a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente conformemente alle disposizioni del presente capo e del capo IV***, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679***. ***A condizione che il titolare dei dati abbia trattato i dati in modo lecito conformemente al diritto dell'Unione e nazionale e abbia rispettato i pertinenti requisiti di cibersicurezza, il titolare dei dati non è ritenuto responsabile nei confronti del destinatario dei dati per i danni diretti o indiretti derivanti dai dati messi a disposizione del destinatario dei dati, relativi a tali dati o in connessione con i medesimi.*** |

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie | 3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie |

| | |
|---|---|
| comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***ritenga discriminatorie*** le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione. | comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***nutra un ragionevole dubbio che*** le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione ***siano discriminatorie***, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione. |

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole. | 1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati ***nelle relazioni da impresa a impresa*** deve essere ragionevole. ***Il presente regolamento non consente al titolare dei dati o al terzo di addebitare direttamente o indirettamente ai consumatori o agli interessati tariffe, compensazioni o costi per la condivisione dei dati o per l'accesso agli stessi.*** |

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si | 2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, ***oppure un organismo di ricerca, e il titolare dei dati non è una PMI,*** la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla |

| | |
|---|---|
| applica di conseguenza. | richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza. |

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo della compensazione in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 ***e, ove applicabile, al paragrafo 2***. | 4. Il titolare dei dati fornisce al destinatario dei dati informazioni che definiscono la base per il calcolo della compensazione in modo sufficientemente dettagliato da consentire al destinatario dei dati di verificare il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1. |

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Il titolare dei dati dovrebbe essere autorizzato a offrire all'utente dei dati, a pagamento, un ulteriore servizio di dati a valore aggiunto.*** |

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a | 1. I titolari dei dati e i destinatari dei dati hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie relative alla determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e alle modalità trasparenti di messa a |

| | |
|---|---|
| disposizione dei dati a norma degli articoli 8 ***e*** 9. | disposizione dei dati a norma degli articoli 8***,*** 9 ***e 13***. |

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Fatti salvi i diritti di risoluzione delle controversie a norma della legislazione europea e nazionale, l'utente ha accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, per comporre le controversie con i titolari o i destinatari dei dati o qualsiasi terzo in relazione alla violazione dei diritti dell'utente ai sensi del presente regolamento. L'utente ha il diritto di consentire a un terzo di far valere i propri diritti legali per suo conto. Ciò non pregiudica il diritto dei soggetti di intentare, in qualsiasi momento, un'azione giudiziaria dinanzi a un giudice conformemente al diritto applicabile.*** |

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è ***tenuto***, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o | 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è ***ritenuto responsabile degli eventuali danni subiti a causa*** |

| | |
|---|---|
| l'utente non disponga altrimenti: | ***dell'uso improprio o della divulgazione di tali dati e può***, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti: |

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per tale parte. | 2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti non è vincolante per tale parte. ***La prescrizione in parola non impedisce alle parti di stipulare un contratto reciproco di condivisione dei dati.*** |

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, non è vincolante per quest'ultima impresa se tale clausola è abusiva. | 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ***o che è stata imposta unilateralmente da un'impresa che è la fonte dei dati in suo possesso*** non è vincolante per quest'ultima impresa***, per il destinatario dei dati o per l'utente*** se tale clausola è abusiva***, a condizione che tale impresa non abbia imprese associate o collegate, quali definite all'articolo 3*** |

| | |
|---|---|
| | ***dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole o medie imprese***. |

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti. | 1. Su ***specifica*** richiesta, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati***, ivi compresi i metadati pertinenti,*** a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti. |

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'ente pubblico consulta l'autorità competente di cui all'articolo 31 per verificare se la richiesta soddisfi i requisiti di cui al presente capo.*** |

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***in una delle*** seguenti circostanze: | Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo ***è limitata nel tempo e nella portata e*** si considera esistente ***solo nelle*** seguenti circostanze: |

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) se la richiesta di dati è ***limitata nel tempo e nella portata e*** necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica; | b) se la richiesta di dati è necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica; |

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) se ***la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente*** pubblico o ***all'istituzione***, ***all'agenzia*** o ***all'organismo*** dell'Unione ***di*** svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e | c) ***come misure di ultima istanza,*** se ***l'ente*** pubblico o ***l'istituzione***, ***l'agenzia*** o ***l'organismo*** dell'Unione ***agisce in base al diritto dell'UE o nazionale e ha individuato dati specifici che sono chiaramente necessari per*** svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e |

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c – punto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; ***oppure*** | 1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; |

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c – punto 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2) l'ottenimento dei dati in conformità della procedura stabilita nel presente capo ridurrebbe considerevolmente l'onere amministrativo per i titolari dei dati o per altre imprese.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) specifica quali sono i dati richiesti; | a) ***richiede dati rientranti nell'ambito delle sue competenze e*** specifica quali sono i dati e i metadati pertinenti richiesti; |

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati; | b) dimostra la necessità eccezionale ***specifica*** per la quale sono richiesti i dati; |

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) comunica l'identità del terzo di cui al paragrafo 4 e all'articolo 21 del presente regolamento;*** |

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c ter) applica tutte le misure pertinenti in materia di sicurezza delle TIC per quanto riguarda il trasferimento e l'archiviazione di dati;*** |

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) ove possibile, riferisce al titolare dei dati riguardo al trattamento dei dati;*** |

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e ter) specifica quando si prevede che i dati saranno distrutti dall'entità richiedente conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c).*** |

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) riguarda***, per quanto possibile,*** dati non personali; | d) riguarda dati non personali; |

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) è messa a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo. | f) è messa a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo ***e, ove possibile, entro 10 giorni lavorativi***. |

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. | Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di ***acconsentire a*** scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***Anche al suddetto terzo*** sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. |

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se ***trasmette*** o ***mette*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. | Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Entro 5 giorni lavorativi da tale notifica, il titolare dei dati ha il diritto di presentare*** |

| | |
|---|---|
| | ***un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione motivata da parte dell'ente pubblico, il titolare dei dati può sottoporre la questione all'autorità competente di cui all'articolo 31.*** |

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***A qualsiasi terzo è vietato utilizzare i dati ricevuti da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione per sviluppare un prodotto o un servizio in concorrenza con il prodotto o il servizio da cui provengono i dati consultati o condividere i dati con un altro terzo a tal fine.*** |

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo. | 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo***, tenendo conto delle misure tecniche, organizzative e giuridiche necessarie***. |

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***5*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro ***15*** giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi: | 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***10*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ed entro ***20*** giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi: |

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***i*** dati non ***sono disponibili***; | a) ***il titolare dei*** dati non ***sta attualmente raccogliendo o non ha precedentemente raccolto, ottenuto o altrimenti generato i dati richiesti né li conserva al momento della richiesta***; |

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) non utilizza i dati per sviluppare un prodotto o un servizio in concorrenza con il prodotto o il servizio da cui provengono i dati ricevuti;*** |

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c ter) non utilizza i dati per ottenere alcuna informazione sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di*** |

| | |
|---|---|
| | ***produzione o di funzionamento del titolare dei dati né condivide i dati con un altro terzo a tal fine.*** |

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è responsabile della sicurezza dei dati che riceve.*** |

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), sono forniti a titolo gratuito. | 1. ***Salvo diversamente specificato nella legislazione dell'UE o nazionale,*** i dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), sono forniti a titolo gratuito. |

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il livello di compenso richiesto dal titolare dei dati, la questione è sottoposta all'autorità competente di cui all'articolo 31 dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito.*** |

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza ***determinante*** o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. | 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. |

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Se ***trasmette*** o ***mette*** a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. | 4. Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Tale notifica include l'identità e i dati di contatto delle persone o delle organizzazioni che ricevono i dati, le finalità della trasmissione o della messa a disposizione dei dati e il periodo per il quale i dati saranno utilizzati dall'entità ricevente.***<br><br>***Entro 5 giorni lavorativi della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il titolare dei dati ha il diritto di presentare un'obiezione motivata a tale trasmissione o messa a disposizione di dati. In caso di rifiuto dell'obiezione da parte dell'ente pubblico, il titolare dei dati può presentare l'obiezione motivata all'autorità competente di cui all'articolo*** |

*31.*

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 22 bis*** |
| | ***Definizioni*** |
| | ***Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:*** |
| | ***1) "servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale che consente l'accesso di rete universale e su richiesta a un pool condiviso di risorse informatiche configurabili, scalabili ed elastiche di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita, fornito a un cliente, e che può essere rapidamente erogato e rilasciato con sforzi di gestione o interazioni minime con il fornitore di servizi;*** |
| | ***2) "locale": un'infrastruttura TIC e risorse informatiche noleggiate o possedute dal cliente, situate nel proprio centro dati e operate dal cliente o da un terzo;*** |
| | ***3) "servizio equivalente": un insieme di servizi di trattamento dei dati che condividono lo stesso obiettivo primario e lo stesso modello di servizio di trattamento dei dati;*** |
| | ***4) "portabilità dei dati dei servizi di trattamento dei dati": la capacità del servizio cloud di spostare e adattare i propri dati esportabili tra i servizi di trattamento dei dati del cliente, anche in modelli di realizzazione diversi;*** |
| | ***5) "passaggio": il processo con cui il cliente di un servizio di trattamento dei dati passa da un servizio di trattamento dei dati a un altro servizio, equivalente o differente, offerto da un altro fornitore di*** |

***servizi di trattamento dei dati, anche mediante l'estrazione, la trasformazione e il caricamento dei dati, e che coinvolge il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di origine, il cliente e il fornitore dei servizi di trattamento dei dati di destinazione;***

***6) "dati esportabili": i dati di ingresso e uscita, inclusi i metadati, direttamente o indirettamente generati o cogenerati dall'utilizzo del servizio di trattamento dei dati da parte del cliente, a esclusione di eventuali risorse o dati di un fornitore di servizi di trattamento dei dati o di un terzo che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali o informazioni riservate;***

***7) "equivalenza funzionale": la possibilità di ripristinare, sulla base dei dati del cliente, un livello minimo di funzionalità nell'ambiente di un nuovo servizio di trattamento dei dati dopo il processo di passaggio ad altri fornitori, laddove il servizio di destinazione fornisca risultati comparabili in risposta al medesimo input per la funzionalità condivisa offerta al cliente in virtù dell'accordo contrattuale;***

***8) "tariffe di uscita": le tariffe di trasferimento dei dati addebitate ai clienti di un fornitore di servizi di trattamento dei dati per estrarre i loro dati attraverso la rete dall'infrastruttura TIC di un fornitore di servizi di trattamento dei dati.***

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I fornitori di un servizio di trattamento dei dati adottano le misure di cui agli articoli 24, 25 e 26 per ***garantire*** | 1. I fornitori di un servizio di trattamento dei dati adottano***, nell'ambito della loro capacità,*** le misure di cui agli |

| | |
|---|---|
| ***che i*** clienti ***del loro servizio possano*** passare a un altro servizio di trattamento dei dati, che copre ***lo stesso tipo di*** servizio ed è fornito da un altro fornitore di servizi. I fornitori di ***servizi*** di trattamento dei dati eliminano ***in particolare*** gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di: | articoli 24, ***24 bis, 24 ter,*** 25 e 26 per ***consentire ai*** clienti ***di*** passare a un altro servizio di trattamento dei dati, che copre ***il*** servizio ***equivalente*** ed è fornito da un altro fornitore di servizi ***di trattamento dei dati o, se del caso, di utilizzare più fornitori di servizi di trattamento dei dati contemporaneamente***. ***In particolare,*** i fornitori di ***un servizio*** di trattamento dei dati ***non impongono ed*** eliminano gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali e organizzativi che impediscono ai clienti di: |

**Emendamento 129**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) risolvere, dopo un termine massimo di preavviso di ***30*** giorni di calendario, l'accordo contrattuale relativo al servizio; | a) risolvere, dopo un termine massimo di preavviso di ***60*** giorni di calendario, l'accordo contrattuale relativo al servizio***, salvo laddove il cliente e il fornitore concordino esplicitamente un termine di preavviso alternativo che consenta a entrambe le parti di influenzare in egual maniera il contenuto dell'accordo contrattuale***; |

**Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) concludere nuovi accordi contrattuali con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono ***lo stesso tipo di*** servizio; | b) concludere nuovi accordi contrattuali con un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***; |

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) trasferire i ***propri*** dati, applicazioni e altre risorse digitali a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati; | c) trasferire i dati ***esportabili del cliente***, ***le*** applicazioni e altre risorse digitali a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati ***o a un'infrastruttura TIC locale, anche dopo aver beneficiato di un'offerta gratuita***; |

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) ***mantenere*** l'equivalenza funzionale del servizio nell'ambiente informatico degli altri fornitori di servizi di trattamento dei dati che coprono ***lo stesso tipo di*** servizio, in conformità dell'articolo 26. | d) ***conseguire*** l'equivalenza funzionale ***nell'utilizzo*** del ***nuovo*** servizio nell'ambiente informatico degli altri fornitori di servizi di trattamento dei dati che coprono ***il*** servizio ***equivalente***, in conformità dell'articolo 26. |

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 23 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il paragrafo 1 si applica solo agli ostacoli connessi ai servizi, agli accordi contrattuali o alle pratiche commerciali del fornitore ***originario***. | 2. Il paragrafo 1 si applica solo agli ostacoli connessi ai servizi, agli accordi contrattuali o alle pratiche commerciali del fornitore ***di servizi di trattamento dei dati di origine***. |

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei | 1. I diritti del cliente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei |

| | |
|---|---|
| dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, tale contratto ***comprende*** almeno i seguenti elementi: | dati in relazione al passaggio da un fornitore di tali servizi a un altro ***o, se del caso, a un'infrastruttura TIC locale,*** devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto ***messo a disposizione del cliente in modo facilmente fruibile prima della firma del contratto***. Fatta salva la direttiva (UE) 2019/770, ***il fornitore di un servizio di trattamento dei dati garantisce che*** tale contratto ***comprenda*** almeno i seguenti elementi: |

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, le applicazioni e le risorse digitali ***generati direttamente o indirettamente dal cliente*** in ***un sistema*** locale, ***in particolare l'istituzione di*** un periodo transitorio massimo obbligatorio di ***30*** giorni di calendario durante il quale il fornitore di servizi di trattamento dei dati: | a) clausole che autorizzano il cliente, su richiesta, a passare a un servizio di trattamento dei dati offerto da un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati o a trasferire tutti i dati, le applicazioni e le risorse digitali ***esportabili*** in ***un'infrastruttura TIC*** locale, ***senza indebito ritardo e in ogni caso entro*** un periodo transitorio massimo obbligatorio di ***90*** giorni di calendario durante il quale il fornitore di servizi di trattamento dei dati: |

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) assiste e***, ove tecnicamente fattibile, completa*** il processo di passaggio; | 1) assiste ***in modo ragionevole durante tutto il processo*** e ***facilita*** il processo di passaggio; |

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2) garantisce la ***piena*** continuità nella fornitura delle ***rispettive*** funzioni o dei ***rispettivi*** servizi; | 2) ***agisce con la diligenza dovuta per mantenere la continuità operativa e un elevato livello di sicurezza del servizio e, tenendo conto dell'avanzamento del processo di passaggio,*** garantisce***, nella massima misura possibile,*** la continuità nella fornitura delle funzioni o dei servizi ***pertinenti nell'ambito della capacità del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine e in conformità degli obblighi contrattuali***; |

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis) fornisce informazioni chiare sui rischi noti per la continuità della fornitura delle rispettive funzioni o dei rispettivi servizi da parte del fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine.*** |

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) un elenco dei servizi aggiuntivi che i clienti possono ottenere per facilitare il processo di passaggio, come il test del processo di passaggio;*** |

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a ter) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di sostenere lo sviluppo della strategia di uscita del cliente in relazione ai servizi a contratto, in particolare fornendo tutte le informazioni pertinenti;*** |

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) un'indicazione specifica ***esaustiva*** di tutte le categorie di dati e di applicazioni ***esportabili*** durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati ***importati dal cliente all'inizio dell'accordo di servizio e tutti i dati e metadati creati dal cliente e dall'uso del servizio durante il periodo in cui il servizio è stato fornito, compresi, ma non solo, i parametri di configurazione, le impostazioni di sicurezza, i diritti di accesso e i registri di accesso al servizio;*** | b) un'indicazione specifica ***dettagliata*** di tutte le categorie di dati e di applicazioni ***che possono essere trasferite*** durante il processo di passaggio, compresi almeno tutti i dati ***esportabili***; |

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi, conformemente al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. | c) un periodo minimo di almeno 30 giorni di calendario per il recupero dei dati, a decorrere dalla fine del periodo transitorio concordato tra il cliente e il fornitore di servizi ***di trattamento dei dati***, conformemente al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. |

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati di eliminare tutti i precedenti dati esportabili del cliente dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;*** |

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio obbligatorio di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro ***7*** giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, ***motivando*** debitamente l'impossibilità tecnica ***con una relazione dettagliata*** e ***indicando*** un periodo transitorio alternativo, che non può superare i ***6*** mesi. In conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la ***piena*** continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo in cambio di tariffe ridotte, di cui all'articolo 25, paragrafo 2. | 2. Se è tecnicamente impossibile attuare il periodo transitorio obbligatorio di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo, il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa in merito il cliente entro ***14*** giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di passaggio, ***motiva*** debitamente l'impossibilità tecnica e ***indica*** un periodo transitorio alternativo, che non può superare i ***9*** mesi. In conformità del paragrafo 1 del presente articolo, la continuità del servizio è garantita per tutto il periodo transitorio alternativo in cambio di tariffe ridotte, di cui all'articolo 25, paragrafo 2. ***Il cliente mantiene il diritto di prolungare tale periodo, se necessario, prima o durante il processo di passaggio.*** |

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 24 bis*** |

| | |
|---|---|
| | ***Obbligo di informazione per i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione*** |
| | ***Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione fornisce al cliente informazioni sulle procedure disponibili per il passaggio e la portabilità al servizio di trattamento dei dati se è una destinazione della portabilità, comprese informazioni sui metodi e i formati di portabilità disponibili, nonché sulle restrizioni e le limitazioni tecniche note al fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione.*** |

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 24 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 24 ter*** |
| | ***Obbligo di buona fede*** |
| | ***Tutte le parti interessate, inclusi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione, collaborano in buona fede per rendere efficace il processo di passaggio, consentire il trasferimento tempestivo dei dati necessari e mantenere la continuità del servizio.*** |

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. A decorrere dal [data ***X + 3 anni***], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ***al cliente*** tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori. | 1. A decorrere dal [data ***di entrata in vigore del presente regolamento***], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono ***ai clienti che siano consumatori*** tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori. |

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. A decorrere dal [data X, data di entrata in vigore ***della normativa sui dati***] e fino al [data X + 3 anni], i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre ***al cliente*** tariffe ridotte per il passaggio ad altri fornitori. | 2. A decorrere dal [data X, data di entrata in vigore ***del presente regolamento***] e fino al [data X + 3 anni], i fornitori di servizi di trattamento dei dati possono imporre ***ai clienti, nel contesto delle relazioni tra imprese,*** tariffe ridotte per il passaggio ad altri fornitori***, in particolare per quanto riguarda le tariffe di uscita***. |

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. A decorrere dal [3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], i fornitori di servizi di trattamento dei dati non impongono tariffe per il processo di passaggio ad altri fornitori.*** |

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati. | 3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 non sono superiori ai costi direttamente connessi al pertinente processo di passaggio sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dei dati ***e sono associate alle operazioni obbligatorie che i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono eseguire nell'ambito del processo di*** |

***passaggio***.

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Le spese standard di abbonamento o servizio e le tariffe per i servizi di transizione professionale prestati dal fornitore di servizi di trattamento dei dati su richiesta del cliente per sostenere il processo di passaggio non sono considerati tariffe di passaggio ai fini del presente articolo.*** |

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 ter. Prima di stipulare un accordo contrattuale con un cliente, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce al cliente informazioni chiare che descrivono le tariffe imposte al cliente per il processo di passaggio a norma del paragrafo 2 del presente articolo nonché le tariffe e i costi di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, e, se del caso, fornisce informazioni sui servizi che comportano un passaggio altamente complesso o costoso o per i quali è impossibile effettuare il passaggio senza significative interferenze nell'architettura dei dati, delle applicazioni o dei servizi. Se del caso, il fornitore di servizi di trattamento dei dati mette tali informazioni a disposizione dei clienti attraverso una sezione dedicata del proprio sito web o in qualsiasi altro modo*** |

***facilmente accessibile.***

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 25 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato e garantire che l'abolizione delle tariffe di passaggio di cui ***al paragrafo*** 1 del presente articolo ***sia conseguita*** entro il termine di cui ***al medesimo paragrafo***. | 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento al fine di introdurre un meccanismo di controllo che le consenta di monitorare le tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato e garantire che l'abolizione ***e la riduzione*** delle tariffe di passaggio di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** del presente articolo ***siano conseguite*** entro il termine di cui ***ai medesimi paragrafi***. |

**Emendamento 154**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, ***garantiscono*** che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio ed è offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, ***benefici dell'equivalenza*** funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio. | 1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche limitate a elementi infrastrutturali quali server, reti e risorse virtuali necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura, che non forniscono tuttavia accesso ad applicazioni, servizi e software operativi memorizzati, altrimenti trattati o installati su tali elementi infrastrutturali, ***adottano misure ragionevoli nell'ambito dei loro poteri per far sì*** che il cliente, dopo il passaggio a un servizio che copre lo stesso tipo di servizio ed è offerto da un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati, ***raggiunga l'equivalenza*** funzionale nell'utilizzo del nuovo servizio***, a condizione che l'equivalenza funzionale sia stabilita dal*** |

| | |
|---|---|
| | ***fornitore di servizi di trattamento dei dati di destinazione. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati di origine agevola il processo fornendo capacità, informazioni adeguate, documentazione, assistenza tecnica e, se del caso, gli strumenti necessari.*** |

**Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati rendono pubblicamente disponibili a titolo gratuito interfacce aperte. | 2. I fornitori di servizi di trattamento dei dati***, compresi i fornitori di servizi di trattamento dei dati di destinazione,*** rendono pubblicamente disponibili a titolo gratuito interfacce aperte ***al fine di agevolare il passaggio ad altri servizi nonché la portabilità e l'interoperabilità dei dati. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tali servizi permettono altresì che un servizio specifico, in assenza di ostacoli di rilievo, possa essere disaggregato dal contratto e reso disponibile per il passaggio in modo interoperabile.*** |

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. ***Per i servizi di trattamento dei dati diversi da quelli di cui al paragrafo 1,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con le specifiche di interoperabilità aperte o le norme europee per l'interoperabilità individuate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento. | 3. I fornitori di servizi di trattamento dei dati garantiscono la compatibilità con le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee per l'interoperabilità individuate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento. |

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. I fornitori di servizi di trattamento dei dati per i quali è stata pubblicata una nuova specifica di interoperabilità e portabilità aperta o una nuova norma europea nell'archivio di cui all'articolo 29, paragrafo 5, hanno diritto a un periodo transitorio di un anno per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*** |

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Se le specifiche di interoperabilità aperte o le norme europee di cui al paragrafo 3 non esistono per il ***tipo di*** servizio in questione, il fornitore di servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente, tutti i dati ***generati o cogenerati, compresi i formati e le strutture di dati pertinenti,*** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. | 4. Se le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte o le norme europee di cui al paragrafo 3 non esistono per il servizio ***equivalente*** in questione, il fornitore di servizi di trattamento dei dati esporta, su richiesta del cliente ***e ove tecnicamente fattibile***, tutti i dati ***esportabili*** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***, come indicato al cliente in conformità della strategia di uscita di cui all'articolo 24***, ***paragrafo 1, lettera a ter)***, ***a meno che il cliente non accetti un altro formato***. |

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. I fornitori di servizi di trattamento dei dati non sono tenuti a sviluppare*** |

***nuove tecnologie o servizi, a comunicare o trasferire dati o tecnologie esclusivi o riservati a un cliente o a un altro fornitore di servizi di trattamento dei dati, né a compromettere la sicurezza e l'integrità del servizio del cliente o del fornitore.***

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 26 bis*** |
| | ***Esenzioni per taluni servizi di trattamento dei dati*** |
| | ***1. Gli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 25 e 26 non si applicano ai servizi di trattamento dei dati che sono stati personalizzati per soddisfare un'esigenza specifica del cliente.*** |
| | ***2. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai servizi di trattamento dei dati forniti a titolo gratuito, che funzionano su base sperimentale o che forniscono solo un servizio di prova e valutazione per le offerte di prodotti aziendali.*** |

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 26 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 26 ter*** |
| | ***Risoluzione delle controversie*** |
| | ***1. I clienti hanno accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, certificati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, per comporre le controversie relative a*** |

| | |
|---|---|
| | ***violazioni dei diritti dei clienti e degli obblighi dei fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi. Il cliente ha il diritto di consentire a terzi di far valere i propri diritti legali per suo conto.*** |
| | ***2. L'articolo 10, paragrafi da 3 a 9, si applica alla risoluzione delle controversie tra clienti e fornitori di servizi di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad altri fornitori di tali servizi.*** |

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. | 1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3 ***del presente articolo***, ***i titolari dei dati e*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ***necessarie e ragionevoli***, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. |

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***I titolari dei dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati rendono trasparenti ai titolari dei dati le politiche, le pratiche e gli accordi che applicano al trasferimento*** |

| | |
|---|---|
| | ***internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o all'accesso governativo agli stessi.*** |

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Qualora un titolare dei dati o un fornitore di servizi di trattamento dei dati trasferisca dati, si presume che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando i dati sono trasferiti verso un paese non elencato a norma dell'articolo 27 bis.*** |

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro. | 2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano ***un titolare dei dati o*** un fornitore di servizi di trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro. |

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| In assenza di un simile accordo internazionale, se un fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell'accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo ***nei*** seguenti ***casi***: | In assenza di un simile accordo internazionale, se un ***titolare dei dati o un*** fornitore di servizi di trattamento dei dati è destinatario di una decisione di un'autorità giurisdizionale o di una decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo che prevede il trasferimento di dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o la concessione dell'accesso a tali dati, e il rispetto di tale decisione rischiasse di porre il destinatario della decisione in conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato, il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo ***a seguito di un riesame da parte dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di valutare se, oltre alle disposizioni di qualsiasi diritto nazionale o dell'Unione pertinente, siano soddisfatte le*** seguenti ***condizioni***: |

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati] fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole. | 4. Se le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 sono rispettate, ***il titolare dei dati o*** il fornitore di servizi di trattamento dei dati fornisce la quantità minima di dati ammissibile in risposta a una richiesta, sulla base di un'interpretazione ragionevole. |

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il titolare dei dati dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di dare seguito alla richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto. | 5. Il fornitore di servizi di trattamento dei dati informa il titolare dei dati ***e il suo cliente*** dell'esistenza di una richiesta di accesso ai suoi dati da parte di un'autorità amministrativa di un paese terzo prima di dare seguito alla richiesta, tranne nei casi in cui la richiesta abbia fini di contrasto e per il tempo necessario a preservare l'efficacia dell'attività di contrasto. |

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 27 bis*** |
| | ***1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, un elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi in cui il trasferimento internazionale di dati non personali detenuti nell'Unione o l'accesso governativo agli stessi potrebbe creare un conflitto con il diritto dell'Unione,*** |

| | |
|---|---|
| | ***tenendo in considerazione quanto segue:*** |
| | ***i) la legislazione in conflitto, anche in materia di protezione dei dati, sicurezza pubblica e sicurezza nazionale;*** |
| | ***ii) l'accesso alla procedura di obiezione motivata;*** |
| | ***iii) il livello di rischio per la riservatezza dei dati, in particolare il rischio per i segreti commerciali; e*** |
| | ***iv) il riconoscimento dell'adeguatezza di un paese terzo a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679.*** |
| | ***2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.*** |
| | ***3. Nell'elaborare l'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta e tiene in debito conto le raccomandazioni formulate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati] e da altri gruppi di esperti competenti.*** |

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Per facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, gli operatori degli spazi di dati rispettano le seguenti prescrizioni essenziali: | Per facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati, ***i titolari dei dati e*** gli operatori ***all'interno*** degli spazi ***comuni europei*** di dati rispettano le seguenti prescrizioni essenziali: |

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) il contenuto dei set di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l'incertezza dei dati sono descritti in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli; | a) il contenuto dei set di dati, le restrizioni all'uso, le licenze, la metodologia di raccolta dei dati e la qualità e l'incertezza dei dati sono descritti ***in un formato leggibile da dispositivo automatico*** in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli; |

**Emendamento 173**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente; | b) le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici***, se disponibili,*** sono descritti in modo accessibile al pubblico e coerente; |

**Emendamento 174**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l'accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico; | c) ***se del caso,*** i mezzi tecnici per accedere ai dati, quali le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), e le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio sono descritti in modo sufficiente a consentire l'accesso automatico ai dati e la relativa trasmissione automatica tra le parti, anche in modo continuo o in tempo reale, in un formato leggibile da dispositivo automatico; |

**Emendamento 175**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 28 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento specificando ***ulteriormente*** le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1. | 2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare il presente regolamento specificando le prescrizioni essenziali ***per le norme armonizzate*** di cui al paragrafo 1***, tenendo conto, se del caso, delle posizioni adottate dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 30, lettera f), del regolamento ... [atto sulla governance dei dati]***. |

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Si presume che gli operatori degli spazi di dati che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali norme. | 3. Si presume che gli operatori ***all'interno*** degli spazi di dati ***e i titolari dei dati*** che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali prescrizioni sono contemplate da tali norme. |

**Emendamento 177**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Se necessario la Commissione ***adotta***, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni ***relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo*** qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del | 5. Se necessario la Commissione ***può adottare***, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate |

| | |
|---|---|
| presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Tali*** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. | non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Prima di adottare tali atti di esecuzione, la Commissione chiede il parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 30, lettera f), del regolamento ... [atto sulla governance dei dati] e tiene conto delle posizioni pertinenti adottate da tale comitato. Gli*** atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. |

**Emendamento 178**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Interoperabilità per i servizi di trattamento dei dati | Interoperabilità ***e portabilità*** per i servizi di trattamento dei dati |

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati: | 1. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati: |

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sono orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra diversi servizi di trattamento dei dati | a) ***ove tecnicamente fattibile,*** sono orientate alle prestazioni ai fini del conseguimento dell'interoperabilità tra |

| | |
|---|---|
| che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***; | diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***; |

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***; | b) aumentano la portabilità delle risorse digitali tra diversi servizi di trattamento dei dati che riguardano ***servizi equivalenti***; |

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) ***garantiscono***, ove tecnicamente fattibile, l'equivalenza funzionale tra ***diversi*** servizi di trattamento dei dati che riguardano ***lo stesso tipo di servizio***. | c) ***facilitano***, ove tecnicamente fattibile, l'equivalenza funzionale tra ***i*** servizi di trattamento dei dati ***di cui all'articolo 26, paragrafo 1,*** che riguardano ***servizi equivalenti***. |

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) non incidono negativamente sulla sicurezza e sull'integrità dei servizi e dei dati;*** |

**Emendamento 184**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c ter) sono concepite in modo da consentire i progressi tecnologici e l'inclusione di nuove funzioni e innovazioni nei servizi di trattamento dei dati.*** |

**Emendamento 185**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le specifiche di interoperabilità aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano: | 2. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e le norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati contemplano: |

**Emendamento 186**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le specifiche di interoperabilità aperte rispettano l'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012. | 3. Le specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte rispettano l'allegato II, punti 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012. |

**Emendamento 187**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***3 bis. Le specifiche di interoperabilità e portabilità aperte e le norme europee non provocano distorsioni del mercato dei servizi di trattamento dei dati né limitano lo sviluppo di nuove tecnologie o soluzioni concorrenti e innovative o di tecnologie o soluzioni basate su di esse.*** |

**Emendamento 188**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici ***tipi di*** servizi di trattamento dei dati. | 4. ***Tenuto conto delle norme internazionali ed europee pertinenti e delle iniziative di autoregolamentazione,*** conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici servizi ***equivalenti*** di trattamento dei dati. |

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38, per pubblicare i riferimenti delle specifiche di interoperabilità aperte e delle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati nell'archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati, qualora esse soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. | 5. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***che integrino il presente regolamento***, conformemente all'articolo 38, per pubblicare i riferimenti delle specifiche di interoperabilità ***e portabilità*** aperte e delle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati***, elaborate dalle organizzazioni di normazione pertinenti o dalle organizzazioni di cui al paragrafo 3 dell'allegato II al regolamento (UE) n. 1025/2012,*** nell'archivio centrale dell'Unione delle norme per l'interoperabilità ***e la portabilità*** dei servizi di trattamento dei dati, qualora esse soddisfino i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. |

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche. | c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza***, risorse tecniche e umane sufficienti e competenze*** nel campo ***della tutela dei consumatori nonché*** dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche. |

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano delle risorse necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. | 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano delle risorse ***tecniche e umane*** necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. |

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***7 bis. Le autorità competenti collaborano con le autorità competenti di altri Stati membri per garantire un'attuazione coerente ed efficace del presente regolamento. Tale assistenza reciproca comprende lo scambio di tutte le informazioni pertinenti con mezzi elettronici sicuri, senza indebito ritardo, in particolare al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3, lettere b), c), e d).*** |

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o***, se opportuno,*** collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. | 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o collettivo alla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. |

**Emendamento 194**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679. | 3. Le autorità competenti cooperano per trattare e risolvere i reclami ***in maniera efficace e tempestiva***, anche ***fissando termini ragionevoli per l'adozione di decisioni formali, assicurando l'uguaglianza delle parti, garantendo il diritto di essere ascoltati dai reclamanti e di accedere al fascicolo durante l'intero processo nonché*** scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679. |

**Emendamento 195**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. | La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***Tali clausole contrattuali sono in linea con i principi equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND).*** |

**Emendamento 196**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***La Commissione, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, formula orientamenti sulla definizione dei prodotti per accertare quali dispositivi siano inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in linea con la definizione di prodotto di cui all'articolo 2 del presente regolamento.*** |

**Emendamento 197**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) interazione tra il presente regolamento, la legislazione settoriale e altre normative pertinenti dell'Unione per valutare eventuali disposizioni contrastanti, eccessi di regolamentazione o lacune legislative;*** |

**Emendamento 198**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) impatto degli obblighi di cui al capo VI, articoli 27 e 29, sul costo dei servizi di cloud computing nell'Unione, in vista di una completa eliminazione delle spese legate al passaggio ad altri fornitori;*** |

**Emendamento 199**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) efficienza e rapidità dell'applicazione;*** |

**Emendamento 200**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 42 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Esso si applica a partire dal [***12*** mesi dopo la data della sua entrata in vigore]. | Esso si applica a partire dal [***24*** mesi dopo la data della sua entrata in vigore]. |

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) |
| **Riferimenti** | COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ITRE<br>23.3.2022 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | IMCO<br>23.3.2022 |
| **Commissioni associate - annuncio in aula** | 7.7.2022 |
| **Relatore(trice) per parere**<br>Nomina | Adam Bielan<br>11.5.2022 |
| **Esame in commissione** | 26.10.2022 29.11.2022 8.12.2022 |
| **Approvazione** | 24.1.2023 |
| **Esito della votazione finale** | +: 33<br>–: 7<br>0: 0 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Biljana Borzan, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Adam Jarubas, Camilla Laureti, Bogdan Rzońca, Loránt Vincze |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 33 | + |
|---|---|
| ECR | Adam Bielan, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski |
| ID | Jean-Lin Lacapelle |
| NI | Miroslav Radačovský |
| PPE | Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Adam Jarubas, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Loránt Vincze, Marion Walsmann |
| Renew | Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, Marco Zullo |
| S&D | Alex Agius Saliba, Biljana Borzan, Maria Grapini, Camilla Laureti, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose |

| 7 | - |
|---|---|
| The Left | Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier |
| Verts/ALE | David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak |

| 0 | 0 |
|---|---|
| | |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti

26.1.2023

# PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere(*): Ibán García Del Blanco

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

## BREVE MOTIVAZIONE

In merito alla sua proposta di normativa sui dati, la Commissione afferma che essa "garantirà equità nell'ambiente digitale, stimolerà un mercato dei dati competitivo, creerà opportunità per l'innovazione basata sui dati e renderà i dati più accessibili per tutti. Porterà a servizi nuovi e innovativi e a prezzi più competitivi per i servizi post-vendita e le riparazioni di oggetti connessi". Si tratta di nobili principi e di obiettivi molto ambiziosi, per un regolamento pionieristico a livello mondiale nonché straordinariamente complicato dal punto di vista tecnico e giuridico. Ne deriva che vi sono molti aspetti da integrare e migliorare in un testo che sin dall'inizio comporta uno sforzo titanico in termini di comprensione della realtà, organizzazione degli obiettivi di interesse pubblico e creazione di strumenti atti a conseguirli.

Diverse commissioni del Parlamento europeo sono coinvolte nella discussione del presente regolamento, tanta è la varietà degli argomenti da esso trattati. La commissione giuridica è incaricata di formulare un parere informato sull'intero testo e possiede competenze normative esclusive su alcune questioni chiave, come quelle relative alla proprietà intellettuale, ad esempio la protezione dei segreti commerciali e delle banche dati coperte dal diritto di proprietà intellettuale "sui generis". Abbiamo inoltre cercato di migliorare il flusso di dati tra le imprese e il settore pubblico laddove sono in gioco questioni di interesse pubblico (e l'eventuale istituzione di compensazioni a tal fine), l'orizzonte concettuale di alcune disposizioni chiave, l'istituzione di misure correttive per gli squilibri nel settore contrattuale e il rafforzamento della governance per migliorare e garantire lo sviluppo e l'applicazione efficace del regolamento.

Nello svolgimento del nostro mandato, abbiamo cercato di migliorare e chiarire alcuni concetti che ritenevamo poco chiari e che potrebbero generare interpretazioni ambigue. Abbiamo altresì cercato di introdurre alcune disposizioni volte a garantire un maggiore rispetto degli obiettivi perseguiti dalla presente normativa. Cercherò in seguito di descrivere gli aspetti più rilevanti su cui siamo intervenuti apportando modifiche significative al testo iniziale.

Abbiamo fortemente insistito sulla necessità di delineare meglio le garanzie per il mantenimento dei segreti commerciali, ampliando gli strumenti a disposizione dei diversi attori per garantire la loro posizione in caso di messa a disposizione dei dati, sia con gli utenti che con i terzi di loro scelta – come pure in relazione al settore pubblico, quando i dati vengono messi a disposizione dal settore privato al settore pubblico, in caso di emergenza o di necessità sociale. In quanto componente principale della proprietà intellettuale di un operatore nel mercato dei dati, la protezione dei segreti commerciali costituisce la pietra angolare del funzionamento stesso del mercato europeo dei dati, nonché la garanzia necessaria per il mantenimento o l'aumento degli investimenti a favore del miglioramento dei servizi e dei prodotti su iniziativa privata. A tale riguardo, abbiamo cercato altresì di garantire un'adeguata compensazione laddove risulti impossibile mantenere i segreti commerciali per motivi di interesse pubblico.

Tenendo conto degli squilibri reali tra operatori e utenti nel mercato dei dati, abbiamo cercato di delineare molto più nel dettaglio le circostanze in cui si possono riscontrare asimmetrie rilevanti e di introdurre garanzie per coloro che operano in condizioni di inferiorità.

Con riferimento all'interesse pubblico, è stata nostra intenzione aumentare i dati che possono essere messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni in caso di necessità o opportunità, migliorando anche le disposizioni temporanee nei casi di emergenza pubblica. A tal fine, abbiamo ridefinito alcune scadenze ed eliminato le esclusioni che reputavamo ingiustificate, in modo tale da favorire un utilizzo efficiente nel modo più diretto possibile; al contempo, abbiamo voluto garantire una compensazione adeguata per la messa a disposizione dei dati; abbiamo così eliminato la differenza ingiustificata tra emergenza e interesse sociale, essendo entrambe le circostanze giustificate in egual maniera dall'interesse pubblico ed essendo identica l'ipotetica perdita per l'operatore privato.

Quanto al diritto di proprietà intellettuale "sui generis" di alcune banche di dati (istituito dalla precedente direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati), abbiamo chiarito nel testo quali banche di dati godono di tale tutela e quali no, in linea con quanto previsto da tale direttiva e dalla successiva giurisprudenza della CGUE. Abbiamo inoltre introdotto misure che rafforzano le garanzie contro il trasferimento illegale di dati.

Infine, per quanto riguarda la governance, abbiamo ritenuto necessario introdurre meccanismi di coordinamento, data la vasta gamma di autorità competenti nelle varie materie oggetto della presente normativa. Per questo motivo abbiamo creato la figura di un "coordinatore dei dati" in ciascuno Stato membro, incaricato di garantire l'osservanza della presente normativa e di armonizzare il lavoro delle autorità settoriali e di protezione dei dati, che continueranno a essere le autorità competenti nell'esecuzione delle rispettive disposizioni giuridiche in materia di dati. Contestualmente alla creazione di tale figura, si rende necessario rafforzare le competenze del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati (istituito dall'atto sulla governance dei dati del 2022), il che servirà a garantire un migliore coordinamento all'interno del mercato unico europeo dei dati, sostenendo gli Stati membri e la Commissione nei loro sforzi per conseguire gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal regolamento.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Al fine di ***rispondere alle necessità dell'economia digitale e di*** eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, ***è necessario stabilire un*** quadro armonizzato ***che specifichi*** chi***, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati,*** ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento. | (4) Al fine di ***contribuire alla transizione digitale dell'Unione, è necessaria un'armonizzazione globale a livello di Unione per conseguire l'obiettivo di garantire l'equità nella ripartizione del valore dei dati tra tutti gli attori dell'economia dei dati, per creare e rafforzare la fiducia nell'ambiente di condivisione dei dati ed evitare la frammentazione derivante dalla legislazione nazionale. Inoltre, al fine di promuovere l'accesso ai dati e il loro utilizzo e di*** eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei dati, ***il*** quadro armonizzato ***dovrebbe specificare*** chi ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento. |

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 bis) Occorre compiere ulteriori sforzi per consolidare l'economia e la governance dei dati. In particolare, è essenziale aumentare e sostenere*** |

| | |
|---|---|
| | ***l'alfabetizzazione in materia di dati affinché gli utenti e le imprese siano consapevoli e motivati a offrire e fornire accesso ai loro dati nel rispetto delle pertinenti norme giuridiche. Tale aspetto è alla base di una società dei dati sostenibile. La diffusione di misure di alfabetizzazione in materia di dati comporterebbe la riduzione delle disuguaglianze digitali, contribuirebbe a migliorare le condizioni di lavoro e, in ultima analisi, sosterrebbe il consolidamento e il percorso di innovazione dell'economia dei dati nell'Unione. Al fine di offrire opportunità di lavoro di alta qualità, è opportuno garantire l'acquisizione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, consentendo ai cittadini e ai lavoratori di acquisire competenze digitali, in particolare nel caso dei dipendenti delle start-up, delle microimprese e delle piccole e medie imprese.*** |

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(4 ter) Per "alfabetizzazione in materia di dati" si intendono le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono agli utenti, ai consumatori e alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese e le microimprese, di acquisire consapevolezza del valore potenziale dei dati da essi generati, prodotti e condivisi, nel contesto dei loro diritti e obblighi stabiliti nel presente regolamento e in altri regolamenti dell'Unione relativi ai dati. L'alfabetizzazione in materia di dati dovrebbe andare oltre l'apprendimento di strumenti e tecnologie e mirare a dotare i cittadini e le imprese della capacità di beneficiare di un mercato dei dati equo. È*** |

***dunque necessario che la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con tutti i portatori di interessi, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, comprese le donne e le ragazze. Di conseguenza, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero destinare maggiori investimenti nel campo dell'istruzione e della formazione al fine di diffondere l'alfabetizzazione in materia di dati e garantire che i progressi in tal senso siano seguiti da vicino.***

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese la direttiva 2001/29/CE, la direttiva 2004/48/CE e la direttiva (UE) 2019/790.*** |

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di | (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ***o attraverso una rete fisica o senza fili collegata a un servizio di comunicazione*** |

applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.

***elettronica*** (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione ***senza ostacolare la protezione dei segreti commerciali o comportare una concorrenza sleale***. ***Per contribuire ulteriormente ai principi dell'economia circolare, i prodotti dovrebbero fornire agli utenti informazioni sulle garanzie per ricevere aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sul diritto dell'Unione che stabilisce requisiti in materia di progettazione ***fisica*** e di dati per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione. | (11) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sul diritto dell'Unione che stabilisce requisiti in materia di progettazione e di dati per i prodotti da immettere sul mercato dell'Unione. |

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. | (17) I dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, e senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati ***conservati nel dispositivo o accessibili al titolare dei dati*** nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati ***relativi alla progettazione del prodotto o*** risultanti da un'elaborazione software che calcoli dati derivati da tali dati, in quanto tale ***progettazione del prodotto ed*** elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. |

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a | (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati dovrebbe essere un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a |

disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. In tal caso, la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, ***senza ostacolarne l'esercizio dei diritti a norma del presente regolamento,*** anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. ***Tuttavia, tenendo presente la natura cogenerata dei dati non personali in questione, le limitazioni all'uso di tali dati che il titolare dei dati deve rispettare dovrebbero applicarsi solo se proporzionate e chiaramente giustificate da un potenziale pregiudizio al legittimo interesse dell'utente. Se l'utente è un consumatore, spetta al titolare dei dati dimostrare che l'uso previsto è proporzionato e non arreca pregiudizio ai legittimi interessi dell'utente***. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale

compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che acquistano o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. Potrebbe dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici. Inoltre il titolare dei dati non ***dovrebbe*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***dell'utente*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***dell'utente*** sui mercati in cui è ***attivo***. Ciò riguarderebbe | (25) Nei settori caratterizzati dalla concentrazione di un piccolo numero di fabbricanti che riforniscono gli utenti finali, le opzioni a disposizione degli utenti per quanto riguarda la condivisione dei dati con tali fabbricanti sono limitate. In tali circostanze gli accordi contrattuali possono essere insufficienti per conseguire l'obiettivo di conferire maggiori poteri agli utenti. I dati tendono a rimanere sotto il controllo dei fabbricanti, rendendo difficile per gli utenti ottenere valore dai dati generati dalle apparecchiature che acquistano o noleggiano. Di conseguenza le piccole imprese innovative hanno un potenziale limitato nell'offrire soluzioni basate sui dati in modo competitivo e a favore di un'economia dei dati diversificata in Europa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sui recenti sviluppi in settori specifici, come il codice di condotta sulla condivisione dei dati agricoli mediante accordo contrattuale. Potrebbe dunque essere presentata una normativa settoriale per rispondere alle necessità e agli obiettivi settoriali specifici. Inoltre il titolare dei dati ***e l'utente*** non ***dovrebbero*** utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***dell'altra parte*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***dell'altra parte*** sui mercati in cui è ***attiva***. |

| | |
|---|---|
| ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare banche di dati ***più ampie*** su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, ***preferibilmente*** con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione. | Ciò riguarderebbe ad esempio l'utilizzo di conoscenze sulle prestazioni complessive di un'impresa o di un'azienda agricola in trattative contrattuali con l'utente in merito alla potenziale acquisizione dei prodotti o della produzione agricola dell'utente a danno di quest'ultimo, o l'utilizzo di tali informazioni per alimentare ***ampie*** banche di dati su alcuni mercati in forma aggregata (ad esempio, banche di dati sulle rese delle colture per la prossima stagione di raccolta), in quanto tale utilizzo potrebbe incidere negativamente sull'utente in modo indiretto. L'utente dovrebbe disporre dell'interfaccia tecnica necessaria per gestire le autorizzazioni, con opzioni di autorizzazione dettagliate (come "consenti una sola volta" o "consenti l'utilizzo di questa app o servizio"), compresa la possibilità di revocare l'autorizzazione. ***Il titolare dei dati non dovrebbe subordinare all'utente l'utilizzo del prodotto o del servizio correlato consentendo allo stesso di trattare dati non necessari alla funzionalità del prodotto o alla fornitura del servizio correlato. Il titolare dei dati dovrebbe cancellare i dati quando questi non sono più necessari per la finalità concordata contrattualmente.*** |

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento. | (27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione ***o autenticazione*** dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento. |

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include ***la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio*** del diritto di cui al presente regolamento a un terzo che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso. ***Il*** titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente. | (28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima***, nel pieno rispetto del presente regolamento, della direttiva (UE) 2016/943 e di qualsiasi altra normativa dell'Unione e nazionale pertinente***. Ciò include ***l'esercizio*** del diritto ***dell'utente*** di cui al presente regolamento ***di condividere i dati con*** un terzo ***di sua scelta*** che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso. ***Al fine di soddisfare la richiesta dell'utente, il*** titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i |

dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente. ***Altri scopi legittimi in questo contesto comprendono il reverse engineering, ove consentito a norma della direttiva (UE) 2016/943 quale mezzo legittimo per la scoperta indipendente di know-how o informazioni, purché ciò non comporti una concorrenza sleale e non pregiudichi l'obbligo di non sviluppare un prodotto concorrente utilizzando i dati ricevuti a norma del presente regolamento. Ciò può verificarsi per la riparazione, il prolungamento della durata di vita di un prodotto o la fornitura di servizi post-vendita a prodotti connessi laddove il fabbricante o il fornitore di servizi correlati ha posto fine alla produzione o alla fornitura.***

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(28 bis) Il presente regolamento dovrebbe essere interpretato in modo da preservare la protezione conferita ai segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943. A tal fine, i titolari dei dati dovrebbero poter richiedere all'utente o a terzi di sua scelta di mantenere la riservatezza dei dati considerati segreti commerciali. I segreti commerciali dovrebbero essere identificati prima della divulgazione. Tuttavia, i titolari dei dati non possono pregiudicare il diritto degli utenti di chiedere l'accesso ai dati e il loro utilizzo in conformità del presente regolamento sulla base di determinati dati considerati segreti commerciali dal titolare dei dati. Il titolare dei dati, o il detentore del segreto commerciale se diverso dal titolare dei dati, dovrebbe avere la possibilità di concordare con l'utente, o con terzi di sua scelta, misure*** |

***adeguate per tutelarne la riservatezza, anche mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta. Qualora l'utente o terzi di sua scelta non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati dovrebbe poter sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali, in attesa del riesame da parte del coordinatore dei dati dello Stato membro. In tali casi, il titolare dei dati dovrebbe informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'utente, o un terzo di sua scelta, desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati dovrebbe decidere entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indicare a quali condizioni. La Commissione, assistita dal comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, dovrebbe elaborare clausole contrattuali tipo ed essere in grado di elaborare norme tecniche. La Commissione, assistita dal comitato europeo per l'innovazione, potrebbe inoltre incoraggiare l'istituzione di codici di condotta in relazione al rispetto dei segreti commerciali o dei diritti di proprietà intellettuale nel trattamento dei dati, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento.***

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 29**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere un'impresa, un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, il titolare dei dati ***non dovrebbe*** abusare della ***sua*** posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***il titolare dei dati non*** dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***del terzo*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***del terzo*** sui mercati in cui è ***attivo***. | (29) Un terzo cui sono resi disponibili i dati può essere un'impresa, un istituto di ricerca o un'organizzazione senza scopo di lucro. Nel mettere i dati a disposizione del terzo, ***né*** il titolare dei dati ***né il terzo dovrebbero*** abusare della ***loro*** posizione per cercare di ottenere un vantaggio competitivo in mercati in cui il titolare dei dati e il terzo possono trovarsi in concorrenza diretta. Pertanto ***nessuna delle parti*** dovrebbe utilizzare dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato al fine di ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse o sui metodi di produzione o sull'utilizzo ***dell'altra parte*** in qualsiasi altro modo che possa compromettere la posizione commerciale ***dell'altra parte*** sui mercati in cui è ***attiva***. |

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone | (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone |

| | |
|---|---|
| l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali ***comuni e legittime*** che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE. | l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE. |

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) Le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero | (36) Le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. ***Di conseguenza, a tali soggetti dovrebbero*** |

di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati

***essere forniti adeguati strumenti e misure di alfabetizzazione in materia di dati per rispettare i diritti e gli obblighi del presente regolamento***. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)] e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati

| | |
|---|---|
| sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non ***possono*** mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non ***può*** subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia ***a*** terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi. | digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non ***dovrebbero*** mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non ***dovrebbe*** subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia ***ai suddetti*** terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi. |

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 37**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (37) Dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. Ciò non si verifica tuttavia nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa. In tali situazioni, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati. | (37) Dato lo stato attuale della tecnologia, è eccessivamente oneroso imporre ulteriori obblighi di progettazione in relazione ai prodotti fabbricati o progettati e ai servizi correlati forniti dalle microimprese e dalle piccole imprese. Ciò non si verifica tuttavia nel caso in cui la fabbricazione o la progettazione di un prodotto sia subappaltata a una microimpresa o a una piccola impresa. In tali situazioni, l'impresa che ha subappaltato alla microimpresa o alla piccola impresa è in grado di compensare adeguatamente il subcontraente. Una microimpresa o una piccola impresa può tuttavia essere soggetta agli obblighi stabiliti dal presente regolamento in qualità di titolare dei dati, qualora non sia il fabbricante del prodotto o un fornitore di servizi correlati. ***Al fine di aumentare la partecipazione delle microimprese e delle*** |

| | |
|---|---|
| | ***piccole imprese all'economia dei dati e agevolarle nel conformarsi agli obblighi derivanti dal presente regolamento, ciascun coordinatore dei dati dovrebbe mettersi in contatto con le autorità competenti del proprio Stato membro al fine di assicurare che tali imprese abbiano a disposizione misure di alfabetizzazione in materia di dati, formazione sui contratti intelligenti, raccomandazioni e orientamenti.*** |

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 51**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali ***danneggiano*** in particolare le ***microimprese e le piccole e medie imprese che*** non ***hanno*** una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per ***le microimprese e le piccole o medie*** imprese qualora siano state imposte unilateralmente. | (51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali ***possono*** in particolare ***danneggiare*** le ***imprese che, a causa delle loro dimensioni relativamente ridotte, potrebbero*** non ***avere*** una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati ***a titolo individuale*** e che***, pertanto,*** possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per ***tali*** imprese qualora siano state imposte unilateralmente. |

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 52**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (52) Le norme sulle clausole contrattuali dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente ***alle microimprese*** e ***alle piccole e medie imprese***. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale ***e la microimpresa o la piccola o media*** impresa non può influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di negoziarla. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata ***dalla microimpresa o dalla piccola o media impresa*** o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. | (52) Le norme sulle clausole contrattuali dovrebbero tenere conto del principio della libertà contrattuale quale concetto essenziale nelle relazioni tra imprese. È pertanto opportuno che non tutte le clausole contrattuali siano soggette a un test di abusività, ma solo quelle imposte unilateralmente ***a situazioni in cui esiste uno squilibrio del potere negoziale tra le parti*** e***, pertanto, non vi è alcuna significativa capacità di negoziare***. Ciò riguarda le situazioni "prendere o lasciare" nelle quali una parte propone una determinata clausola contrattuale***, in particolare nel contesto di un contratto standard prestabilito, e l'altra*** impresa non può influenzarne il contenuto ***o la sostanza*** malgrado un tentativo di negoziarla ***a titolo individuale***. Una clausola contrattuale semplicemente proposta da una parte e accettata ***dall'altra*** o una clausola negoziata e successivamente concordata in una versione modificata tra le parti contraenti non dovrebbe essere considerata una clausola imposta unilateralmente. |

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 56**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche o in altri casi eccezionali. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella | (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa, per rispondere a emergenze pubbliche***, ma anche per prevenirle e favorire la ripresa*** o in altri casi eccezionali***, a determinate condizioni, qualora sia necessario svolgere un compito specifico di interesse pubblico. I*** |

| | |
|---|---|
| forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale. | ***dati in generale, e i dati detenuti da privati in particolare, hanno il potenziale di servire l'interesse pubblico generale informando il processo decisionale, fornendo nuove conoscenze scientifiche e risolvendo questioni politiche, consentendo in tal modo interventi adeguati e migliorando l'erogazione di servizi pubblici, tra le altre possibilità***. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale. |

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 57**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti ***dal degrado ambientale e*** da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta. L'esistenza di un'emergenza pubblica ***è*** determinata secondo le rispettive procedure degli Stati membri o delle organizzazioni | (57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici ***e dal degrado ambientale***, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici ***individuati*** o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione ***nell'ambito delle loro competenze,*** su loro richiesta. L'esistenza di un'emergenza pubblica ***dovrebbe essere*** determinata secondo le rispettive procedure degli Stati membri o delle organizzazioni |

internazionali competenti.

internazionali competenti.

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 58**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per prevenire un'emergenza pubblica o per favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. Qualora la necessità eccezionale non sia giustificata dall'esigenza di rispondere a un'emergenza pubblica, prevenirla o favorire la ripresa da tale emergenza, è opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostrino che il mancato accesso tempestivo ai dati richiesti e il mancato utilizzo di tali dati impediscano loro di svolgere efficacemente un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto per legge. Tale necessità eccezionale può verificarsi anche in altre situazioni, ad esempio in relazione alla compilazione tempestiva di statistiche ufficiali quando i dati non sono altrimenti disponibili o quando l'onere gravante sui rispondenti sarà notevolmente ridotto. È allo stesso tempo opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostri, nei casi in cui non si tratta di rispondere a un'emergenza pubblica, di prevenirla o di favorire la ripresa, che non ***esistono mezzi alternativi per ottenere i dati richiesti*** e che ***non è possibile*** ottenere tempestivamente i dati sancendo i necessari obblighi di trasmissione dei dati mediante nuove normative. | (58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per prevenire un'emergenza pubblica o per favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. Qualora la necessità eccezionale non sia giustificata dall'esigenza di rispondere a un'emergenza pubblica, prevenirla o favorire la ripresa da tale emergenza, è opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostrino che il mancato accesso tempestivo ai dati richiesti e il mancato utilizzo di tali dati impediscano loro di svolgere efficacemente un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto per legge. Tale necessità eccezionale può verificarsi anche in altre situazioni, ad esempio in relazione alla compilazione tempestiva di statistiche ufficiali quando i dati non sono altrimenti disponibili o quando l'onere gravante sui rispondenti sarà notevolmente ridotto. È allo stesso tempo opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostri, nei casi in cui non si tratta di rispondere a un'emergenza pubblica, di prevenirla o di favorire la ripresa, che ***tale necessità eccezionale*** non ***può essere ragionevolmente affrontata mediante decisioni politiche dell'ente pubblico richiedente*** e che ***ha esaurito tutti gli altri mezzi per*** ottenere tempestivamente i dati ***richiesti, anche*** sancendo i necessari obblighi di trasmissione dei dati mediante nuove normative. |

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere ***rese pubbliche*** senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati ***e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica*** online di tutte le richieste giustificate da ***un'emergenza*** | (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta***, anche per quanto riguarda la tutela dei segreti commerciali***. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza ***e un adeguato coordinamento***, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere ***comunicate*** senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati ***al coordinatore*** |

| | |
|---|---|
| ***pubblica***. | ***dei dati dello Stato membro interessato, il quale provvederà all'inserimento di tali richieste in un elenco pubblico*** online di tutte le richieste ***presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione*** giustificate da ***una necessità eccezionale***. |

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 62**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far | (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento ***e sia garantita la tutela dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale***. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a |

fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.

scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti. ***Le entità i cui dati devono essere condivisi, a condizione che agiscano in buona fede, dovrebbero altresì avere la possibilità di sollevare obiezioni in merito ai trasferimenti di dati pianificati, al fine di tutelarne la sicurezza, l'integrità o la riservatezza.***

---

[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 63**

*Testo della Commissione*

(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo ***di 5 o 15*** giorni lavorativi a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta. In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica, dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o

*Emendamento*

(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo ***da 2 a 20*** giorni lavorativi a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta***, delle dimensioni dell'impresa, nella natura e della granularità dei dati nonché, ove opportuno, degli adeguamenti tecnici e organizzativi necessari a soddisfare la richiesta***. In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica, dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei

all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

[66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

[66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 65**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (65) I dati messi a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali dovrebbero essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, a meno che il titolare dei dati che ha messo a disposizione i dati non abbia espressamente acconsentito a che i dati siano utilizzati per altre finalità. I dati dovrebbero essere distrutti quando non sono più necessari per la finalità indicata nella richiesta, salvo diverso accordo, e il titolare dei dati dovrebbe esserne informato. | (65) I dati messi a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali dovrebbero essere utilizzati solo per la finalità per la quale sono stati richiesti, a meno che il titolare dei dati che ha messo a disposizione i dati non abbia espressamente acconsentito a che i dati siano utilizzati per altre finalità. ***Qualora i dati messi a disposizione debbano essere utilizzati per altri scopi, il titolare dei dati dovrebbe essere informato in anticipo.*** I dati dovrebbero essere distrutti quando non sono più necessari per la finalità indicata nella richiesta, salvo diverso accordo, e il titolare dei dati |

dovrebbe esserne informato.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 66**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati dovrebbe essere garantita la riservatezza di tale divulgazione. | (66) Nel riutilizzare i dati forniti dai titolari dei dati, è opportuno che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione rispettino sia la legislazione applicabile sia gli obblighi contrattuali vigenti cui è soggetto il titolare dei dati. Qualora la divulgazione dei segreti commerciali del titolare dei dati a enti pubblici o a istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sia assolutamente necessaria per conseguire la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, al titolare dei dati ***o al detentore del segreto commerciale*** dovrebbe essere garantita ***in anticipo*** la riservatezza di tale divulgazione***, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta***. ***Qualora l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione, o i terzi che ricevono i dati per svolgere i compiti che sono stati loro esternalizzati, non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati dovrebbe poter sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. Tale decisione di sospendere la condivisione dei dati potrebbe essere contestata dall'ente pubblico o dall'istituzione, dall'agenzia o dall'organismo dell'Unione, o dai terzi ai quali i dati sono stati trasmessi, e soggetta al riesame da parte del coordinatore dei dati dello Stato membro.*** |

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 67**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (67) ***Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche,*** l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ***non dovrebbero essere tenuti a*** versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che ***in tali circostanze*** i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che ***non*** dovrebbe ***essere superiore ai*** costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e ***al*** ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio. | (67) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ***possono*** versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. ***In tali casi, i titolari dei dati, dopo aver messo a disposizione i dati, dovrebbero avere il diritto di chiedere un compenso ragionevole che dovrebbe coprire solo i costi tecnici e organizzativi comprovati sostenuti per soddisfare la richiesta.*** Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa, è opportuno che i titolari dei dati abbiano diritto a ***chiedere*** un compenso ragionevole che dovrebbe ***coprire almeno i*** costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta e ***il*** ragionevole margine necessario per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio. |

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 68**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi agiscano senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. | (68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi agiscano senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. ***Le persone fisiche o le organizzazioni che ricevono tali dati dovrebbero divulgare i finanziamenti della ricerca. Dovrebbero dimostrare di disporre di misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione della sicurezza e della riservatezza dei dati ed essere soggetti alle disposizioni del presente regolamento.*** Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. ***I dati possono essere conservati a fini di verifica nel contesto della ricerca scientifica e dovrebbero essere distrutti non appena non sono più necessari per la finalità indicata.*** |

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 70**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio incoraggia i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata efficacia dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi ***per i fornitori di servizi di trattamento dei dati*** al fine di eliminare le barriere contrattuali, economiche e ***tecniche*** che si frappongono a un passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati. | (70) Il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio ***relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea*** incoraggia i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta di autoregolamentazione e a dare loro effettiva attuazione, contemplando le migliori prassi per agevolare, tra l'altro, il passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dei dati e la portabilità dei dati. Data la limitata efficacia dei quadri di autoregolamentazione elaborati in risposta e la generale indisponibilità di norme aperte e di interfacce, è necessario adottare una serie di obblighi normativi minimi al fine di eliminare le barriere contrattuali, economiche***, commerciali, tecniche*** e ***organizzative*** che si frappongono a un passaggio efficace tra servizi di trattamento dei dati***, favorendo l'armonizzazione e contribuendo allo sviluppo di un mercato interno competitivo***. |

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 77**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (77) I paesi terzi possono adottare leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate | (77) I paesi terzi possono adottare leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate |

dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo ***sia*** in ***conflitto con l'obbligo*** di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui dati sono richiesti ***al fine di*** verificare ***la presenza*** di ***un***

dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui ***il soddisfacimento di*** una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo ***sarebbe*** in ***violazione dell'obbligo*** di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di ***trasferimento dei dati o di*** accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui

***potenziale conflitto tra tale*** accesso ***e le*** norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza.

dati sono richiesti ***affinché il cliente possa*** verificare ***se il soddisfacimento della richiesta*** di ***trasferimento dei dati o di*** accesso ***ai dati sia in violazione delle*** norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza.

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 80**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (80) Per promuovere l'interoperabilità dei contratti intelligenti nelle applicazioni di condivisione dei dati è necessario stabilire prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per i professionisti che li redigono per altri o integrare tali contratti in applicazioni che sostengono l'attuazione di accordi per la condivisione dei dati. Al fine di agevolare la conformità dei contratti intelligenti a tali prescrizioni essenziali è necessario prevedere una presunzione di conformità per i contratti intelligenti che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. | (80) Per promuovere l'interoperabilità dei contratti intelligenti nelle applicazioni di condivisione dei dati è necessario stabilire prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per i professionisti che li redigono per altri o integrare tali contratti in applicazioni che sostengono l'attuazione di accordi per la condivisione dei dati. ***Sarebbe opportuno prevedere programmi di formazione specifici sui contratti intelligenti per le imprese, in particolare le PMI.*** Al fine di agevolare la conformità dei contratti intelligenti a tali prescrizioni essenziali è necessario prevedere una presunzione di conformità per i contratti intelligenti che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. |

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 81**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è | (81) Al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento ***e*** |

opportuno che gli Stati membri designino ***una o più autorità competenti. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente dovrebbe anche designare*** un'autorità competente coordinatrice***. È opportuno che le autorità competenti cooperino tra loro***. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza.

***dell'Atto sulla governance dei dati*** è opportuno che gli Stati membri designino un'autorità competente coordinatrice ***("coordinatore dei dati")***. Le autorità responsabili del controllo del rispetto della protezione dei dati e le autorità competenti designate a norma della normativa settoriale dovrebbero essere responsabili dell'applicazione del presente regolamento nei loro settori di competenza. ***Il coordinatore dei dati dovrebbe provvedere affinché tutte le autorità competenti nel contesto del presente regolamento cooperino tra loro. È opportuno che i coordinatori dei dati dei diversi Stati membri cooperino tra loro e con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.***

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 82**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce ***alle*** autorità competenti. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo ***adeguato***. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69]. | (82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce ***al coordinatore dei dati, ad altre*** autorità competenti ***pertinenti e dinanzi ai tribunali***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita ***in modo adeguato*** e risolta in modo ***rapido ed efficace***. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69]. |

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 83**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con | (83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con |

| | |
|---|---|
| meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione. | meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero ***riguardare anche la tutela della riservatezza dei segreti commerciali, che è fondamentale per una effettiva applicazione del presente regolamento. A tal fine, la Commissione potrebbe altresì incoraggiare e agevolare l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione, coinvolgendo i portatori di interessi, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei segreti commerciali. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero*** essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione***, anche per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei segreti commerciali***. |

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 84**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (84) Al fine di eliminare il rischio che i titolari di ***dati contenuti in*** banche di dati ***ottenute*** o ***generate*** mediante componenti fisiche, quali sensori, di un prodotto connesso e di un servizio correlato rivendichino il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE ***qualora tali banche di dati*** non ***possano beneficiare del diritto "sui generis", ostacolando*** in ***tal modo l'effettivo esercizio del diritto degli utenti*** di ***accedere ai dati e di utilizzarli e del diritto di condividere i*** dati ***con terzi a norma del presente regolamento, quest'ultimo*** | (84) Al fine di eliminare il rischio che i titolari di banche di dati ***contenenti dati ottenuti*** o ***generati*** mediante componenti fisiche, quali sensori ***(dati generati automaticamente)***, di un prodotto connesso e di un servizio correlato rivendichino il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE***, il presente regolamento chiarisce che il diritto "sui generis"*** non ***si applica a tali banche di dati*** in ***quanto non sarebbero soddisfatti i requisiti di protezione*** di ***un investimento rilevante nel conseguimento o nella verifica o nella presentazione dei*** |

| | |
|---|---|
| ***dovrebbe chiarire che il*** diritto ***"sui generis" non si applica a tali*** banche di dati ***in quanto*** i requisiti di ***protezione non sarebbero soddisfatti***. | dati ***di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE. Ciò non pregiudica l'eventuale applicazione del diritto sui generis di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE alle banche di dati contenenti dati che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano soddisfatti i requisiti di tutela di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.*** |

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati e alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico. | 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***legittimamente*** dall'uso di un prodotto o ***durante la fornitura*** di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o servizio, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati e alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico. |

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi; | a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi ***correlati***; |

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il presente regolamento non pregiudica l'applicabilità del diritto dell'Unione volto a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, a proteggere la loro salute, la loro sicurezza e i loro interessi economici, incluse la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio.*** |

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2) "prodotto": un bene materiale ***e mobile, anche quando incorporato in un bene immobile,*** che ottiene, ***genera*** o ***raccoglie*** dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati; | 2) "prodotto": un bene materiale che ottiene, ***raccoglie*** o ***genera*** dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ***o attraverso una connessione fisica o una rete senza fili collegata a un servizio di comunicazione elettronica,*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati***, né è primariamente progettato per registrare e trasmettere, visualizzare o riprodurre contenuti***; |

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ai propri servizi e a servizi di terzi o controlla ***dispositivi*** propri e di terzi; | 4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ai propri servizi ***correlati*** e a servizi ***correlati*** di terzi o controlla ***prodotti*** propri e di terzi; |

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve un servizio; | 5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia ***o un consumatore che utilizza*** un prodotto o riceve un servizio ***correlato***; |

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;*** |

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6) "titolare dei dati": una persona | 6) "titolare dei dati": una persona |

| | |
|---|---|
| fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali ***e*** attraverso il controllo ***della progettazione tecnica del*** prodotto ***e*** dei servizi correlati, la capacità di mettere a disposizione determinati dati; | fisica o giuridica che ***non è l'utente e che*** ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali***,*** attraverso il controllo ***dei mezzi tecnici per l'utilizzo di un*** prodotto ***o*** dei servizi correlati, ***ha accesso ai dati ottenuti, raccolti o generati dal prodotto o dai servizi correlati e ha*** la capacità di mettere a disposizione determinati dati; |

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione; | 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo ***a disposizione del quale l'utente mette direttamente a disposizione i dati*** in seguito a una richiesta ***esplicita*** da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione; |

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 9) "ente pubblico": le autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri e gli organismi di diritto pubblico | 9) "ente pubblico": le autorità nazionali, regionali o locali ***identificate*** degli Stati membri e gli organismi di diritto |

| | |
|---|---|
| degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi; | pubblico degli Stati membri o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi; |

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature ***sulle condizioni di vita o sulla*** stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati; | 10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale ***ufficialmente dichiarata secondo le procedure applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale, causata da catastrofi naturali o provocate dall'uomo,*** che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature ***sulla salute, la sicurezza, la*** stabilità ***sociale o*** economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati; |

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di ***un pool scalabile ed elastico di*** risorse ***informatiche condivisibili*** di ***natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita*** o un ampio accesso remoto ***allo stesso***; | 12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio digitale diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di risorse di ***conservazione e informatiche*** o un ampio accesso remoto ***alle stesse***; |

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 19) "interoperabilità": la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni; | 19) "interoperabilità": la capacità di due o più spazi di dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni***, servizi correlati*** o componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni; |

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***20 bis) "segreto commerciale": informazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;*** |

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 20 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***20 ter) "detentore del segreto commerciale": detentore del segreto commerciale quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2016/943;*** |

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I prodotti sono progettati e | 1. I prodotti sono progettati e |

| | |
|---|---|
| fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove ***pertinente*** e ***opportuno***, ***diretto***. | fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dal loro uso***, memorizzati sul dispositivo o accessibili al titolare dei dati,*** siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, ***protetto,*** sicuro e, ove ***tecnicamente fattibile, diretto, in un formato strutturato, di uso comune*** e ***leggibile da dispositivo automatico. I dati sono forniti nella forma in cui sono stati ottenuti, raccolti o generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli utilizzabili dai terzi richiedenti, compresi i relativi metadati strutturali necessari per interpretare e utilizzare i dati.*** |

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Prima ***di concludere*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile: | 2. Prima ***che l'utente concluda*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto o di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile: |

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***la natura*** e il volume dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato; | a) ***il tipo di dati, il formato*** e il volume ***medio stimato*** dei dati che è probabile che siano ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato; |

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) se è probabile che i dati siano generati in modo continuo e in tempo reale; | b) se è probabile che i dati siano ***ottenuti, raccolti o*** generati in modo continuo e in tempo reale; |

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati; | c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati***, il periodo di conservazione e i mezzi tecnici per accedere ai dati, comprese le funzionalità di base quando l'utente è offline o il servizio correlato non è disponibile***; |

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) il modo in cui l'utente può gestire le autorizzazioni per consentire l'utilizzo dei dati, preferibilmente con opzioni di autorizzazione dettagliate e comprendenti la possibilità di revocare tali autorizzazioni al titolare dei dati o ai terzi nominati dal titolare dei dati, o di escludere gli indirizzi geografici;*** |

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) ***se il venditore, il locatore o il noleggiatore è il titolare dei dati e, in caso contrario,*** l'identità del titolare dei dati, ad esempio il ***suo*** nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale ***è stabilito***; | e) l'identità del titolare dei dati ***e, ove applicabile, di altre parti incaricate del trattamento dei dati,*** ad esempio il ***loro*** nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale ***sono stabiliti***; |

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***f bis) se il titolare dei dati è il detentore del segreto commerciale o di altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei dati che possono essere generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato e, in caso negativo, l'identità del titolare del segreto commerciale, ad esempio il suo nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale è stabilito;*** |

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***f ter) la durata prevista dell'accordo e il periodo minimo durante il quale è garantito che il prodotto o il servizio correlato riceva aggiornamenti di sicurezza e funzionalità;*** |

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| | ***Articolo 3 bis*** |
| | ***Alfabetizzazione in materia di dati*** |
| | ***1. Nell'attuazione del presente regolamento, l'Unione e gli Stati membri promuovono misure e strumenti per lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di dati, in tutti i settori e tenendo conto delle diverse esigenze dei gruppi di utenti, consumatori e imprese, anche attraverso l'istruzione e la formazione, i programmi di riqualificazione e sviluppo delle competenze, garantendo nel contempo un corretto equilibrio di genere e di età, nell'ottica di consentire un mercato e una società dei dati equi.*** |
| | ***2. Le imprese promuovono strumenti e adottano misure per garantire l'alfabetizzazione in materia di dati del proprio personale che si occupa dell'accesso ai dati e dell'utilizzo e del trasferimento dei dati, nonché, ove applicabile, delle altre persone che effettuano il trattamento dei dati per loro conto, tenendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, l'esperienza, l'istruzione e la formazione e considerando gli utenti o i gruppi di utenti da cui i dati sono prodotti o generati.*** |
| | ***3. Tali strumenti e misure di alfabetizzazione consistono, in particolare, nell'insegnamento e nell'apprendimento di nozioni e competenze di base riguardanti i dati, il loro valore potenziale, l'accesso agli stessi nonché il loro utilizzo, la loro condivisione e il loro trasferimento, comprese, se del caso, le misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza, al fine di rispettare i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento e da altre normative dell'Unione o nazionali in materia di dati.*** |

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati generati dal suo utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici**,** ove tecnicamente fattibile. | 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dal suo utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato ***che sono accessibili al titolare dei dati*** senza indebito ritardo, gratuitamente e ***in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. I dati sono forniti nella forma in cui sono stati ottenuti, raccolti o generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli utilizzabili dai terzi richiedenti, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati e***, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici***. Ove ciò non sia tecnicamente fattibile, il titolare dei dati fornisce un'alternativa funzionalmente equivalente.*** Ove tecnicamente fattibile***, l'utente deve essere in grado di scegliere tra accesso sul dispositivo e accesso esterno al dispositivo***. |

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** utente ***a norma del*** paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta | 2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***dell'***utente ***di cui al*** paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta |

esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il titolare dei dati non ostacola l'esercizio dei diritti degli utenti a norma del presente articolo, ad esempio ricorrendo a eventuali mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le libere scelte, anche mediante un'interfaccia digitale o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare.*** |

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. I segreti commerciali sono comunicati solo a condizione che siano adottate tutte le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati ***e l'utente possono*** concordare misure volte a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi. | 3. I segreti commerciali ***sono preservati e*** sono comunicati solo a condizione che siano ***preventivamente*** adottate tutte le misure specifiche necessarie***, conformemente alla direttiva UE 2016/943,*** per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati ***o il detentore del segreto commerciale, qualora le due figure non coincidano, identifica i dati che sono protetti come segreti commerciali e può*** concordare ***con l'utente eventuali*** misure ***tecniche e organizzative*** volte a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi***, nonché le*** |

| | |
|---|---|
| | ***disposizioni in materia di responsabilità. Tali misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, clausole contrattuali tipo, accordi riservati, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta. Qualora l'utente non attui tali misure o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati deve informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'utente desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.*** |

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. L'utente non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati.*** |

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Il titolare dei dati utilizza i dati non personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato solo sulla base di un accordo contrattuale con l'utente. Il titolare dei dati non ***utilizza*** tali dati generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo da parte ***dell'utente*** che potrebbero compromettere la sua posizione commerciale nei mercati in cui l'utente è attivo. | 6. Il titolare dei dati utilizza i dati non personali ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato solo sulla base di un accordo contrattuale ***concluso in base ai principi della proporzionalità e della buona fede*** con l'utente. ***Il titolare dei dati non può subordinare all'utente l'utilizzo del prodotto o del servizio correlato consentendo allo stesso di trattare dati non necessari alla funzionalità del prodotto o alla fornitura del servizio correlato. Il titolare dei dati cancella i dati quando questi non sono più necessari per la finalità concordata contrattualmente.*** Il titolare dei dati ***e l'utente*** non ***utilizzano*** tali dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo da parte ***dell'altra parte*** che potrebbero compromettere la sua posizione commerciale nei mercati in cui l'utente è attivo. |

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Diritto di condividere i dati con terzi | Diritto ***degli utenti*** di condividere i dati con terzi |

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. | 1. Su richiesta ***esplicita*** di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***che sono accessibili al titolare dei dati***, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico***. ***I dati sono forniti nella forma in cui sono stati ottenuti, raccolti o generati dal prodotto, con solo gli adattamenti minimi necessari per renderli utilizzabili dai terzi richiedenti, compresi i relativi metadati necessari per interpretare e utilizzare i dati*** e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. |

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** utente o ***un*** terzo ***a norma del*** paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. | 3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto ***strettamente*** necessario per verificare che si tratti ***dell'***utente o ***del*** terzo ***di cui al*** paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. ***Ove possibile, gli utenti devono essere in grado di utilizzare i prodotti o i servizi correlati in modo anonimo.*** |

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di ***evidenti*** lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati. | 4. Il terzo non utilizza mezzi coercitivi né abusa di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati al fine di ottenere l'accesso ai dati. |

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Il titolare dei dati non utilizza dati non personali generati dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest'ultimo non abbia acconsentito a tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare tale consenso in qualsiasi momento. | 5. Il titolare dei dati non utilizza dati non personali ***ottenuti, raccolti o*** generati dall'utilizzo del prodotto o del servizio correlato per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo del terzo che potrebbero compromettere la posizione commerciale del terzo sui mercati in cui è attivo, a meno che quest'ultimo non abbia ***espressamente*** acconsentito a tale uso e abbia la possibilità tecnica di revocare ***facilmente*** tale consenso in qualsiasi momento. |

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. I segreti commerciali sono comunicati a terzi solo nella misura in cui sono strettamente necessari per conseguire la finalità concordata tra l'utente e il terzo e tutte le misure specifiche necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo | 8. I segreti commerciali sono comunicati a terzi solo nella misura in cui sono strettamente necessari per conseguire la finalità ***della richiesta*** concordata tra l'utente***, o tra il detentore del segreto commerciale se non è*** |

| | |
|---|---|
| sono adottate da quest'ultimo al fine di tutelare la riservatezza del segreto commerciale. In tal caso ***la natura dei*** dati come segreti commerciali e le misure ***per preservare*** la riservatezza sono specificate nell'accordo tra il titolare dei dati e il terzo. | ***contemporaneamente il titolare dei dati,*** e il terzo e tutte le misure specifiche necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo sono adottate da quest'ultimo***, prima della divulgazione,*** al fine di tutelare la riservatezza del segreto commerciale. In tal caso ***il titolare dei dati o il detentore del segreto commerciale identifica i*** dati ***che sono protetti*** come segreti commerciali e le misure ***tecniche e organizzative volte a preservarne*** la riservatezza***, nonché le disposizioni in materia di responsabilità***. ***Tali misure tecniche e organizzative*** sono specificate nell'accordo tra il titolare dei dati ***o il detentore del segreto commerciale*** e il terzo***, ivi compresi, se del caso mediante clausole contrattuali tipo, protocolli di accesso rigorosi, accordi riservati, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta***. ***Qualora il terzo non attui tali misure o pregiudichi la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati deve informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora il terzo desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.*** |

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) non ***ricorre in nessun modo*** a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale ***con l'utente***; | a) non ***ostacola l'esercizio dei diritti degli utenti, ad esempio ricorrendo*** a ***eventuali*** mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le ***libere*** scelte, anche mediante un'interfaccia digitale ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare***; |

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) non disattende le misure specifiche che ha concordato con il titolare dei dati o con il detentore del segreto commerciale a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento, né infrange la riservatezza dei segreti commerciali;*** |

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e ter) non utilizza i dati che riceve per arrecare un danno sostanziale al titolare dei dati o all'utente mediante l'abuso dei dati o per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione o sull'utilizzo da parte del titolare dei dati che potrebbero compromettere la posizione commerciale del titolare dei dati o dell'utente nei mercati in cui l'utente è attivo;*** |

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese. | 1. Gli obblighi di cui al presente capo ***relativi alla condivisione dei dati da impresa a impresa*** non si applicano ai dati generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese. |

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli obblighi di cui al presente capo relativi alla condivisione dei dati da impresa a consumatore non si applicano ai dati non personali generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.*** |

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***ritenga*** discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione. | 3. Al momento della messa a disposizione dei dati il titolare dei dati non opera discriminazioni tra categorie comparabili di destinatari dei dati, comprese le imprese associate o collegate, quali definite all'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE, del titolare dei dati. Qualora un destinatario dei dati ***abbia fondati motivi per ritenere*** discriminatorie le condizioni alle quali i dati sono stati messi a sua disposizione, spetta al titolare dei dati dimostrare che non vi è stata discriminazione. |

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 8 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione, ***compreso*** l'articolo 6 del presente regolamento, o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, l'obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943. | 6. Salvo disposizione contraria del diritto dell'Unione, ***compresi l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 8, e*** l'articolo 6 del presente regolamento, o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, l'obbligo di mettere i dati a disposizione di un destinatario dei dati non impone la divulgazione dei segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943. |

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La compensazione concordata tra il | 1. La compensazione concordata tra il |

| | |
|---|---|
| titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole. | titolare dei dati e il destinatario dei dati per ***i costi sostenuti e gli investimenti necessari per*** la messa a disposizione dei dati deve essere ***equa e*** ragionevole. |

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza. | 2. Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE***, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese,*** la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta***, a meno che il titolare dei dati sia anche una microimpresa o una piccola o media impresa, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, e non esista squilibrio fra le parti***. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza. |

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. L'utente ha accesso a organismi di risoluzione delle controversie certificati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, al fine di risolvere le controversie con i titolari o i destinatari dei dati o qualsiasi terzo in relazione alla*** |

| | |
|---|---|
| | ***violazione dei diritti dell'utente ai sensi del presente regolamento. Qualora l'utente sia un consumatore, esso ha il diritto di consentire a un terzo di far valere i suoi diritti legali per suo conto, come previsto alla direttiva (UE) 2020/1828.*** |

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Lo Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione delle controversie certifica***, su richiesta di*** tale organismo***,*** che quest'ultimo ha dimostrato di soddisfare tutte le seguenti condizioni: | Lo Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione delle controversie certifica tale organismo ***e garantisce*** che quest'ultimo ha dimostrato di soddisfare tutte le seguenti condizioni: |

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) è in grado adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali ***dell'Unione***. | d) è in grado ***di*** adottare le proprie decisioni in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali ***dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo***. |

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Se nessun organismo di risoluzione delle controversie è certificato in uno Stato membro*** entro il [data di applicazione del | Entro il [data di applicazione del regolamento], ***lo*** Stato membro istituisce e certifica un organismo di risoluzione delle |

regolamento], ***tale*** Stato membro istituisce e certifica un organismo di risoluzione delle controversie che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

controversie che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo.

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***7 bis. Gli organismi di risoluzione delle controversie rendono pubbliche le relazioni annuali di attività. Ogni relazione annuale contiene in particolare le seguenti informazioni:*** |
| | ***a) il numero di controversie ricevute;*** |
| | ***b) il risultato di tali controversie;*** |
| | ***c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie;*** |
| | ***d) le ragioni più comuni che danno luogo a controversie tra le parti.*** |
| | ***Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e migliori pratiche, l'organismo pubblico di risoluzione delle controversie può decidere di includere raccomandazioni su come evitare o risolvere tali problemi.*** |

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. La decisione dell'organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti ***solo se*** le parti ***hanno*** esplicitamente acconsentito al suo carattere vincolante prima dell'avvio del procedimento di risoluzione delle | 8. La decisione dell'organismo di risoluzione delle controversie è vincolante per le parti***, a meno che*** le parti ***non abbiano*** esplicitamente acconsentito al suo carattere ***non*** vincolante prima dell'avvio del procedimento di risoluzione delle |

controversie.

controversie.

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti, per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. | 1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione, compresi i contratti intelligenti, per impedire ***la divulgazione e*** l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli ***4,*** 5, 6, ***8,*** 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di ***accedere ai dati o di*** fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. ***Tali misure di protezione tecnica non sono utilizzate come mezzo per ostacolare l'interoperabilità dei dati che il titolare dei dati ha l'obbligo di mettere a disposizione.*** |

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di ***evidenti*** lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati | 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione***,*** |

| | |
|---|---|
| messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è tenuto, senza indebito ritardo, ***a meno che il*** titolare dei dati o ***l'utente non disponga altrimenti***: | ***compreso lo sviluppo di un prodotto concorrente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e),*** o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è tenuto, senza indebito ritardo, ***su richiesta del*** titolare dei dati o ***del detentore del segreto commerciale, qualora non sia simultaneamente la stessa persona giuridica***: |

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) a informare l'utente dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati, nonché delle misure adottate per porre fine all'uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati;*** |

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il presente capo si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, che entrano in vigore dopo il [data di applicazione del regolamento]. | 3. Il presente capo si applica solo in relazione agli obblighi di messa a disposizione dei dati a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, che entrano in vigore dopo il [data di applicazione del regolamento]. ***Per quanto concerne gli obblighi entrati in vigore prima del [data di applicazione del presente regolamento], se del caso, le pertinenti disposizioni sono allineate al presente regolamento entro due anni dalla data di applicazione dello stesso.*** |

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a ***una microimpresa o a una piccola o media*** impresa | Clausole contrattuali abusive imposte unilateralmente a ***un'***impresa |

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a ***una microimpresa o a una piccola o media*** impresa, ***quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE***, non è vincolante per quest'ultima impresa se tale clausola è abusiva. | 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a ***un'altra*** impresa, ***che è sprovvista di una capacità significativa di negoziare a titolo individuale a causa dello squilibrio di potere tra le parti***, non è vincolante per quest'ultima impresa se tale clausola è abusiva. |

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, ***e*** se è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza. | 2. Una clausola contrattuale è abusiva se è di natura tale che il suo utilizzo si discosta considerevolmente dalle buone prassi commerciali in materia di accesso ai dati e relativo utilizzo, se è in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ***e se determina uno squilibrio significativo in materia di diritti e obblighi fra le parti***. |

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) imporre una scelta unilaterale del foro competente o il pagamento delle spese processuali in caso di controversia.*** |

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell'altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell'altra parte contraente; | b) consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di accedere ai dati dell'altra parte contraente e di utilizzarli in modo tale da nuocere significativamente ai legittimi interessi dell'altra parte contraente, ***anche quando tali dati contengano dati sensibili sotto il profilo commerciale, oppure dati protetti da segreti commerciali o da diritti di proprietà intellettuale, senza il previo consenso delle parti interessate***; |

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) consentire alla parte che ha imposto unilateralmente la clausola di modificare sostanzialmente il prezzo iniziale pagabile a titolo del contratto, o qualsiasi altra condizione sostanziale sui dati da condividere, senza che l'altra parte abbia il diritto di risolvere il contratto;*** |

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Una clausola contrattuale è ritenuta imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo se è stata inserita da una parte contraente senza che l'altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto malgrado un tentativo di ***negoziarla***. La parte contraente che ha inserito una clausola contrattuale ha l'onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. | 5. Una clausola contrattuale è ritenuta imposta unilateralmente ai sensi del presente articolo se è stata inserita da una parte contraente senza che l'altra parte sia stata in grado di influenzarne il contenuto***, a causa di uno squilibrio di potere fra le parti che vanifichi la capacità significativa di negoziare, in particolare nel quadro di un contratto standard prestabilito, e*** malgrado un tentativo di ***negoziare tale clausola a titolo individuale***. La parte contraente che ha inserito una clausola contrattuale ha l'onere di provare che tale clausola non è stata imposta unilateralmente. |

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non ***possono escludere*** l'applicazione del presente articolo, ***derogarvi*** o ***modificarne*** gli effetti. | 8. Le parti di un contratto contemplato dal paragrafo 1 non ***escludono*** l'applicazione del presente articolo, ***non vi derogano*** o ***non ne modificano*** gli effetti. |

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Il presente articolo si applica a tutti i nuovi contratti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. Alle imprese è concesso un periodo di*** |

| | |
|---|---|
| | ***tolleranza di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per rivedere gli obblighi contrattuali esistenti che sono soggetti alla normativa sui dati.*** |

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti. | 1. Su richiesta, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti. |

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica; | a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere ***in tempo utile*** a un'emergenza pubblica; |

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) se la richiesta di dati è limitata nel tempo e nella portata e necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica; | b) se la richiesta di dati è limitata nel tempo e nella portata e necessaria per prevenire un'emergenza pubblica o per contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica ***e se i mezzi alternativi per ottenere tali dati non sono disponibili o sarebbero inappropriati***; |

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) se la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di svolgere un compito specifico ***di interesse pubblico*** esplicitamente previsto dalla legge; e, | c) ***come misura di ultima istanza,*** se la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di svolgere o migliorare l'adempimento di un compito specifico esplicitamente previsto dalla legge ***per motivi di interesse pubblico***; e, |

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c – punto 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ***non è stato in grado di*** ottenere tali dati ***con mezzi alternativi, anche acquistandoli*** sul mercato ai prezzi di mercato ***o*** facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, ***e*** l'adozione di nuove misure legislative ***non può*** garantire la tempestiva disponibilità dei dati; ***oppure*** | 1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione ***ha esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per*** ottenere tali dati***,*** ***compreso l'acquisto dei dati*** sul mercato ***o direttamente dal titolare dei dati*** ai prezzi di mercato***,*** facendo affidamento sugli obblighi ***giuridici*** vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, ***o*** l'adozione di nuove misure legislative ***che potrebbero*** garantire la tempestiva disponibilità dei dati; ***e*** |

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) dimostra la necessità eccezionale | b) dimostra la necessità eccezionale***,*** ***di cui all'articolo 15,*** per la quale sono |

per la quale sono richiesti i dati;

richiesti i dati;

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) specifica ***il*** termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione ***o*** entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta. | e) specifica ***un*** termine ***adeguato*** entro il quale i dati devono essere messi a disposizione ***e un termine adeguato*** entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta ***tenendo conto della natura della necessità eccezionale invocata, delle dimensioni dell'impresa, nella natura e della granularità dei dati nonché, ove opportuno, degli adeguamenti tecnici e organizzativi necessari a soddisfare la richiesta***. |

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità ***e*** volume dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti; | b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità***,*** volume ***e natura*** dei dati richiesti e di frequenza di accesso ai dati richiesti; |

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, tenendo conto della tutela | c) rispetta gli obiettivi legittimi del titolare dei dati, tenendo conto della tutela |

| | |
|---|---|
| dei segreti commerciali e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati; | dei segreti commerciali e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati***. Ove applicabile, specifica le misure da adottare a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali, anche, se del caso, mediante l'applicazione di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e codici di condotta***; |

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali; | d) riguarda, per quanto possibile, ***solo*** dati non personali; ***se riguarda dati personali, dimostra che i dati non personali sarebbero insufficienti a rispondere alla necessità eccezionale e richiede i dati in forma aggregata o pseudonomizzata;*** |

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) informa il titolare dei dati delle sanzioni che ***un'autorità competente*** di cui all'articolo 31 impone a norma dell'articolo 33 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta; | e) informa il titolare dei dati delle sanzioni che ***un coordinatore dei dati*** di cui all'articolo 31 impone a norma dell'articolo 33 in caso di mancato soddisfacimento della richiesta; |

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) è ***messa*** a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo. | f) è ***trasmessa al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31, che mette la richiesta*** a disposizione del pubblico online senza indebito ritardo. ***Il coordinatore dei dati può informare l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione se il titolare dei dati ha già fornito i dati richiesti in risposta a una richiesta presentata in precedenza per la stessa finalità da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione.*** |

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. | Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***A tale terzo*** sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. |

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Se ***trasmette*** o ***mette*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. | Se ***intende trasmettere*** o ***mettere*** a disposizione dati a norma del presente paragrafo, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito ***senza indebito ritardo*** il titolare dei dati che li ha trasmessi. ***Entro i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, a decorrere dal ricevimento della notifica, il titolare dei dati può rifiutare o sollevare obiezioni ragionevoli all'intenzione di trasmettere o mettere i dati a disposizione di terzi.*** |

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Il terzo non utilizza i dati ricevuti da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione in seguito all'esternalizzazione di ispezioni tecniche o altre funzioni a norma del paragrafo 4 per sviluppare un prodotto o un servizio in concorrenza con il prodotto o il servizio da cui provengono i dati consultati, non condivide i dati con un altro terzo a tal fine né tenta di invertire l'anonimizzazione dei dati.*** |

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, | 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, |

| | |
|---|---|
| dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo. | dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo ***e per la durata della richiesta a norma dell'articolo 17, paragrafo 1***. |

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***5*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ***ed entro 15 giorni lavorativi*** in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi: | 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale ***e tenuto conto dei criteri per stabilire un termine adeguato da parte dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione come specificato all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e)***, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro ***un periodo compreso tra 2 e 20*** giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ***o*** in altri casi di necessità eccezionale, per uno dei seguenti motivi: |

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***i*** dati ***non sono disponibili***; | a) ***forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al titolare dei*** dati***, comprese ragioni tecniche e organizzative, quali l'indisponibilità dei dati***; |

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) la richiesta non soddisfa ***le*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. | b) ***il titolare dei dati dichiara che*** la richiesta ***è incompleta, contiene errori manifesti di forma o di contenuto, è manifestamente abusiva oppure*** non soddisfa ***o supera una delle*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. |

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o la sua domanda di modifica della richiesta, o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta, la questione è sottoposta ***all'autorità competente*** di cui all'articolo 31. | 6. Se l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione intende contestare il rifiuto del titolare dei dati di fornire i dati richiesti o la sua domanda di modifica della richiesta, o se il titolare dei dati intende contestare la richiesta ***o l'intenzione di trasmettere i dati a un terzo***, la questione è sottoposta ***al coordinatore dei dati*** di cui all'articolo 31. |

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***ha ricevuto*** dati ***in seguito a una richiesta presentata*** a norma dell'articolo 14: | 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***richiede*** dati a norma dell'articolo 14: |

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***non*** utilizza i dati in modo ***incompatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti; | a) utilizza i dati ***soltanto*** in modo ***compatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti ***e per la durata dell'utilizzo previsto a norma dell'articolo 17, paragrafo 1***; |

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) non combina né elabora dati in un modo che invertirebbe l'anonimizzazione di tali dati;*** |

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La divulgazione di segreti commerciali ***o presunti segreti commerciali*** a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo ***della*** richiesta. In tali casi, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione adotta misure adeguate per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali. | La divulgazione di segreti commerciali a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione è obbligatoria solo nella misura strettamente necessaria per conseguire lo scopo ***di una*** richiesta ***a norma dell'articolo 15***. In tali casi, ***il titolare dei dati identifica i dati protetti come segreti commerciali.*** L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione adotta ***preventivamente tutte le*** misure ***tecniche e organizzative necessarie e*** adeguate ***concordate con il titolare dei dati o con il detentore del segreto commerciale, qualora non sia simultaneamente la stessa persona giuridica,*** per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali***, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche*** |

***e l'applicazione di codici di condotta***.

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Qualora un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione trasmetta dati a un terzo o li metta a sua disposizione per svolgere i compiti che gli sono stati esternalizzati a seguito dell'esternalizzazione di ispezioni tecniche o di altre funzioni a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, i segreti commerciali identificati dal titolare dei dati sono divulgati solo nella misura strettamente necessaria affinché il terzo possa svolgere i compiti esternalizzati e a condizione che siano adottate preventivamente tutte le misure specifiche necessarie concordate tra il titolare dei dati e il terzo, comprese le misure tecniche e organizzative per tutelare la riservatezza di tali segreti commerciali, anche, se del caso, mediante l'uso di clausole contrattuali tipo, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta.*** |

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 ter. Qualora l'ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ha presentato la richiesta di dati o il terzo cui i dati sono stati messi a disposizione a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, non attuino tali misure o pregiudichino la riservatezza dei segreti commerciali, il titolare dei dati può*** |

| | |
|---|---|
| | ***sospendere la condivisione dei dati identificati come segreti commerciali. In tali casi, il titolare dei dati deve informare immediatamente il coordinatore dei dati dello Stato membro in cui il titolare dei dati è stabilito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento, di aver sospeso la condivisione dei dati e indicare le misure che non sono state attuate o i segreti commerciali la cui riservatezza è stata pregiudicata. Qualora l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione o il terzo desideri contestare la decisione del titolare dei dati di sospendere la condivisione dei dati, il coordinatore dei dati decide entro un periodo di tempo ragionevole se riprendere o meno la condivisione dei dati e, in caso affermativo, indica a quali condizioni.*** |

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***I dati messi*** a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), ***sono forniti a titolo gratuito***. | 1. ***Dopo aver messo*** a disposizione ***i dati*** per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15, lettera a), ***il titolare dei dati ha diritto a chiedere un compenso, che copra soltanto i costi tecnici e organizzativi comprovati sostenuti per soddisfare la richiesta***. |

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Se il titolare dei dati chiede un compenso per*** aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta | 2. ***Dopo*** aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15, lettere |

| | |
|---|---|
| presentata a norma dell'articolo 15, lettere b) o c), ***tale*** compenso ***non supera*** i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico, maggiorati di un margine ragionevole. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole. | b) o c), ***il titolare dei dati ha diritto a chiedere un*** compenso ***che copre almeno*** i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico, maggiorati di un margine ragionevole. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi e del margine ragionevole. |

**Emendamento 129**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Nel caso in cui non vi sia accordo sul compenso tra il titolare dei dati e l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione, la questione è deferita al coordinatore dei dati di cui all'articolo 31.*** |

**Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri***.*** ***Tali organizzazioni*** non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca***.*** | 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1***:*** |

| | |
|---|---|
| | ***a)*** agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri***;*** |
| | ***b)*** non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca***;*** |
| | ***c) divulgano i finanziamenti della ricerca;*** |
| | ***d) sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e dimostrano le misure tecniche e organizzative adeguate messe in atto a tal fine;*** |
| | ***e) si impegnano a mettere i risultati della loro ricerca a disposizione del pubblico gratuitamente, entro un termine ragionevole dopo il completamento della ricerca e, se del caso, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei titolari dei dati interessati.*** |

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e ***dell'articolo*** 19. | 3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e ***degli articoli*** 19 ***e 20***. |

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. | 4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa ***senza indebito ritardo*** in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi ***e fornisce tutte le informazioni necessarie sull'identità del destinatario dei dati e sulle attività che saranno svolte dal destinatario dei dati sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 1. Entro i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 2, a decorrere dal ricevimento della notifica, il titolare dei dati può rifiutare o sollevare obiezioni ragionevoli all'intenzione di trasmettere i dati a un organismo di ricerca o a un istituto statistico o di metterli a loro disposizione.*** |

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, un ente pubblico informa preventivamente in merito ***l'autorità competente*** di tale Stato membro di cui all'articolo 31. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. | 3. Se intende presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, un ente pubblico informa preventivamente in merito ***il coordinatore dei dati*** di tale Stato membro di cui all'articolo 31. Tale obbligo si applica anche alle richieste presentate da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. |

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Dopo aver ricevuto la notifica a norma del paragrafo 3, ***la pertinente autorità competente*** informa l'ente pubblico richiedente dell'eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati, al fine di ridurre l'onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta. L'ente pubblico richiedente tiene conto del parere ***della*** pertinente ***autorità competente***. | 4. Dopo aver ricevuto la notifica a norma del paragrafo 3, ***il coordinatore dei dati*** informa l'ente pubblico richiedente dell'eventuale necessità di cooperare con gli enti pubblici dello Stato membro in cui è stabilito il titolare dei dati, al fine di ridurre l'onere amministrativo del titolare dei dati relativo al soddisfacimento della richiesta. L'ente pubblico richiedente tiene conto del parere ***del*** pertinente ***coordinatore dei dati***. |

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso ***creerebbe un conflitto*** con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. | 1. Fatti salvi i paragrafi 2 o 3, i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***adeguate*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso ***sarebbe in contrasto*** con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. |

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di | 2. Le decisioni o le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che obbligano un fornitore di servizi di |

| | |
|---|---|
| trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso ***possono essere*** riconosciute o ***assumere*** qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro. | trattamento dei dati a trasferire dati non personali detenuti nell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o a concedervi l'accesso ***sono*** riconosciute o ***assumono*** qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, o su qualsiasi accordo analogo tra il paese terzo richiedente e uno Stato membro. |

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il destinatario della decisione può chiedere il parere ***dei pertinenti organismi o autorità competenti***, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare dati commercialmente sensibili ***o*** incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. | Il destinatario della decisione può chiedere il parere ***del coordinatore dei dati***, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare ***segreti commerciali o altri*** dati commercialmente sensibili ***e contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale. Chiede il parere della Commissione quando la decisione può*** incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. ***Se il destinatario non ha ricevuto risposta entro un mese, o se il parere delle autorità competenti conclude che non sono soddisfatte le condizioni, il destinatario respinge la richiesta di trasferimento o di accesso per tali motivi.*** |

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati] fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni. | Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento [xxx – atto sulla governance dei dati]***, di cui all'articolo 31 bis,*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni. |

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d bis) equivalenza: un contratto intelligente offre lo stesso livello di protezione e di certezza giuridica di qualsiasi altro contratto generato con mezzi diversi;*** |

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d ter) tutela della riservatezza dei segreti commerciali: un contratto intelligente è concepito in modo da garantire la riservatezza dei segreti commerciali, in linea con le disposizioni del presente regolamento.*** |

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***Autorità competenti*** | ***Coordinatori dei dati*** |

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Ciascuno Stato membro designa ***una o più autorità competenti incaricate*** dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento***. Gli Stati membri possono istituire una o più nuove autorità o fare affidamento sulle autorità esistenti***. | 1. Ciascuno Stato membro designa ***un'autorità di coordinamento indipendente ("coordinatore dei dati") incaricata*** dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento***, che coordini le attività affidate a tale Stato membro, funga da punto di contatto unico nei confronti della Commissione per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento e rappresenti lo Stato membro in seno al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati di cui all'articolo 31 bis***. |

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo: | 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo***, il coordinatore dei dati di ciascuno Stato membro garantisce la cooperazione tra le autorità nazionali competenti responsabili del monitoraggio di altri atti giuridici dell'Unione o nazionali nel settore dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare***: |

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***c) l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione e dell'esecuzione del capo VI del presente regolamento ha esperienza nel campo dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Gli Stati membri provvedono affinché i ***rispettivi*** compiti e poteri ***delle autorità competenti designate*** a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano chiaramente definiti e comprendano: | 3. Gli Stati membri provvedono affinché i compiti e ***i*** poteri ***dei coordinatori dei dati designati*** a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano chiaramente definiti e comprendano: |

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) la sensibilizzazione degli utenti e dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai diritti e ***agli*** obblighi a norma del presente regolamento; | a) la ***promozione di misure e strumenti di alfabetizzazione digitale e la*** sensibilizzazione degli utenti e dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento in merito ai ***loro*** diritti e ***ai loro*** obblighi a norma del presente regolamento; |

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) la formulazione di raccomandazioni e la fornitura di consulenza agli utenti e ai soggetti, in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, in merito all'attuazione del presente regolamento;*** |

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a ter) l'agevolazione dello scambio di informazioni e migliori pratiche tra i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;*** |

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull'oggetto del reclamo e l'informazione del reclamante in merito allo stato e all'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un'altra autorità competente; | b) il trattamento dei reclami derivanti da presunte violazioni del presente regolamento ***e la presa di decisioni in merito, a norma dell'articolo 31 del presente regolamento***, lo svolgimento di indagini, nella misura appropriata, sull'oggetto del reclamo e l'informazione del reclamante in merito allo stato e all'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessari ulteriori indagini o il coordinamento con un'altra autorità competente; |

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| f) la cooperazione con ***le autorità competenti*** di altri Stati membri per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo; | f) la cooperazione con ***i coordinatori di dati*** di altri Stati membri per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, compreso lo scambio di tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo; |

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| g) ***la garanzia che le*** richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di ***emergenze pubbliche*** a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online; | g) ***il ricevimento delle*** richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di ***necessità eccezionale*** a norma del capo V ***e la garanzia che tali richieste*** siano pubblicamente disponibili online; |

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera h**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| h) la ***cooperazione con tutte le autorità competenti pertinenti per garantire*** che gli obblighi di cui al capo VI siano applicati coerentemente con altre normative dell'Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati; | h) la ***garanzia*** che gli obblighi di cui al capo VI siano applicati ***efficacemente, rapidamente e*** coerentemente con altre normative dell'Unione e misure di autoregolamentazione applicabili ai fornitori di servizi di trattamento dei dati; |

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. ***Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità competenti***, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad ***esse*** assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro e anche, ove necessario, con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. ***In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice.*** | 4. ***I coordinatori dei dati***, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad ***essi*** assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro e ***con il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e*** anche, ove necessario, con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 ***e con il Garante europeo della protezione dei dati***, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. |

**Emendamento 154**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome ***delle autorità competenti designate*** e i rispettivi compiti e poteri e, ove opportuno, il nome dell'autorità competente coordinatrice. La Commissione tiene un registro pubblico di tali autorità. | 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ***e al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati*** il nome ***del coordinatore dei dati designato*** e i rispettivi compiti e poteri e, ove opportuno, il nome dell'autorità competente coordinatrice. La Commissione ***aggiorna regolarmente e*** tiene un registro pubblico ***facilmente accessibile*** di tali autorità. |

**Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, ***le autorità competenti*** non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre | 6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, ***i coordinatori dei dati*** non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre |

| | |
|---|---|
| autorità pubbliche o da privati. | autorità pubbliche o da privati. |

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Gli Stati membri provvedono affinché ***le autorità competenti designate dispongano*** delle risorse necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. | 7. Gli Stati membri provvedono affinché ***il coordinatore dei dati disponga*** delle risorse necessarie per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. ***Il coordinatore dei dati ha esperienza, risorse umane e tecniche sufficienti e conoscenze nel campo della tutela dei consumatori, dei dati e dei servizi di comunicazioni elettroniche.*** |

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 31 bis*** |
| | ***Comitato europeo per l'innovazione in materia di dati*** |
| | ***1. I coordinatori dei dati rappresentano gli Stati membri in seno al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati) .*** |
| | ***2. Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati fornisce consulenza e assistenza alla Commissione e garantisce il coordinamento tra gli Stati membri sulle questioni disciplinate dal presente regolamento al fine di:*** |
| | ***a) promuovere un mercato interno dei dati efficace e competitivo;*** |

| | |
|---|---|
| | ***b) contribuire all'uniformità delle prassi amministrative negli Stati membri;*** |
| | ***c) formulare orientamenti, raccomandazioni e contributi scritti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento:*** |
| | ***i) per quanto riguarda la trasparenza e l'equità delle clausole contrattuali,*** |
| | ***ii) per il calcolo del compenso, nei casi previsti dal presente regolamento, anche nel contesto di dati messi a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione,*** |
| | ***iii) sull'elaborazione di clausole contrattuali tipo e di mezzi tecnici relativi alla tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel contesto del presente regolamento.*** |
| | ***3. Il sottogruppo che garantisce un dialogo regolare con i portatori di interessi, istituito a norma del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati) fornisce anche consulenza sull'attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento al comitato europeo per l'innovazione in materia di dati, fornendo una sorveglianza e un monitoraggio specifici dei diritti e degli obblighi in conformità del presente regolamento.*** |

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Diritto di presentare un reclamo ***a un'autorità competente*** | Diritto di presentare un reclamo ***al coordinatore dei dati*** |

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***alla pertinente autorità competente*** dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. | 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***al coordinatore dei dati*** dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.<br><br>***Tale reclamo può derivare dalla sospensione della condivisione di dati identificati come segreti commerciali, dopo aver ricevuto la notifica del titolare dei dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 8, o dell'articolo 19, paragrafo 2 ter.*** |

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***L'autorità competente alla*** quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata. | 2. ***Il coordinatore dei dati al*** quale è stato presentato il reclamo informa il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata. |

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le autorità competenti ***cooperano*** per trattare e risolvere i reclami, anche scambiando tutte le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. | 3. ***Il coordinatore dei dati sostiene la cooperazione tra tutte*** le autorità competenti ***pertinenti*** per trattare e risolvere i reclami, anche scambiando tutte |

| | |
|---|---|
| Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679. | le informazioni pertinenti per via elettronica, senza indebito ritardo. Tale cooperazione non pregiudica il meccanismo di cooperazione specifico di cui ai capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679. |

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 32 bis*** |
| | ***Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del coordinatore dei dati o di un'autorità competente*** |
| | ***1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun utente ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante del coordinatore dei dati o di un'autorità competente di cui all'articolo 31 che lo riguarda.*** |
| | ***2. Le azioni avverso un coordinatore dei dati o un'autorità competente sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale, luogo di lavoro o stabilimento dell'utente o della sua organizzazione rappresentativa.*** |
| | ***3. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un coordinatore dei dati o di un'autorità competente di cui all'articolo 31 che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.*** |

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – comma**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. | La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali***, così come alla protezione dei segreti commerciali e alla tutela della loro riservatezza, in conformità del presente regolamento***. |

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento**
**Capo X – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| DIRITTO "SUI GENERIS" A NORMA DELLA DIRETTIVA ***1996***/9/CE | ***INAPPLICABILITÀ DEL*** DIRITTO "SUI GENERIS" A NORMA DELLA DIRETTIVA ***96***/9/CE ***ALLE BANCHE DATI CONTENENTI TALUNI DATI*** |

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 35**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica alle banche dati che contengono dati ottenuti o generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***per non ostacolare l'esercizio del diritto degli utenti di accedere a tali dati e utilizzarli conformemente all'articolo 4 del presente regolamento o di condividere tali dati con terzi conformemente all'articolo 5*** del presente regolamento. | Il diritto "sui generis" di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE non si applica alle banche dati che contengono dati ottenuti o generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato ***rientrante nell'ambito di applicazione*** del presente regolamento. |

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) se le disposizioni del presente regolamento relative ai segreti commerciali garantiscono il rispetto dei segreti commerciali senza ostacolare l'accesso ai dati e la loro condivisione; in particolare, la valutazione esamina se e in che modo la riservatezza dei segreti commerciali è garantita nella pratica nonostante la loro divulgazione sia nel contesto della condivisione dei dati con terzi sia nel contesto delle relazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. La valutazione è effettuata in parallelo alla relazione di valutazione della direttiva (UE) 2016/943 prevista entro il 9 giugno 2026 a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, di tale direttiva;*** |

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) l'applicazione e il funzionamento dell'articolo 27 sull'accesso e il trasferimento dei dati a livello internazionale.*** |

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) |
| **Riferimenti** | COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ITRE<br>23.3.2022 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | JURI<br>23.3.2022 |
| **Commissioni associate - Annuncio in aula** | 7.7.2022 |
| **Relatore per parere:**<br>Nomina | Ibán García Del Blanco<br>28.2.2022 |
| **Esame in commissione** | 5.9.2022 27.10.2022 |
| **Approvazione** | 24.1.2023 |
| **Esito della votazione finale** | +: 20<br>–: 2<br>0: 1 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Pascal Arimont, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Virginie Joron, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Lara Wolters |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Angel Dzhambazki, Andrzej Halicki, Emil Radev, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | David Cormand, Nicolás González Casares, Birgit Sippel |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 20 | + |
|---|---|
| ID | Virginie Joron, Gilles Lebreton |
| PPE | Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann |
| Renew | Ilana Cicurel, Karen Melchior, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara |
| S&D | Nicolás González Casares, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Birgit Sippel, Lara Wolters |
| Verts/ALE | David Cormand, Sergey Lagodinsky |

| 2 | - |
|---|---|
| ECR | Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli |

| 1 | 0 |
|---|---|
| ID | Gunnar Beck |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti

2.2.2023

# PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere: Sergey Lagodinsky

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

## BREVE MOTIVAZIONE

1. Contesto

La proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) si iscrive nella strategia europea per i dati della Commissione, annunciata nel febbraio 2020.

La Commissione afferma che la normativa sui dati è stata proposta con l'intento di garantire "un'equa ripartizione del valore dei dati" e "promuovere l'accesso ai dati e il relativo utilizzo". Stando a quanto indicato nel suo comunicato stampa, la Commissione prevede la creazione di "270 miliardi di EUR di PIL aggiuntivo entro il 2028" sfruttando l'80 % di dati industriali non sfruttati, il cui volume è stimato in "175 zettabyte nel 2025".

2. Posizione del relatore

L'obiettivo del relatore è apportare una serie di miglioramenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti.

A. Contro un "Far West" dei dati personali

Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali affonda le proprie radici nella consapevolezza del fatto che, in una società democratica, un individuo deve essere in grado di decidere in merito alle informazioni che lo riguardano di cui altri dispongono e di esercitare il controllo al riguardo. Al fine di tutelare questi interessi fondamentali, i dati personali non devono poter diventare un bene di scambio. È dunque opportuno che la condivisione di dati con terzi da parte dei titolari dei dati avvenga perlopiù ai fini della fornitura di servizi post-vendita, per offrire aggiornamenti intesi a risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità, e ai fini dei servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di cui all'atto sulla governance dei dati.

B. Rafforzare la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione

I principi della minimizzazione dei dati e della limitazione della conservazione di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati derivano dal diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Nel momento in cui i dati non sono più necessari ai fini del trattamento e nella misura del possibile, i titolari dei dati dovrebbero cancellare i dati o renderli anonimi. È solo quando ciò non è possibile per raggiungere l'obiettivo perseguito che si dovrebbe ricorrere all'aggregazione, alla pseudonimizzazione o alla cifratura. Con l'incremento dei dati disponibili e l'interconnessione di set di dati non personali, diventa più plausibile reidentificare un interessato anche sulla base di set di dati anonimizzati. È questo che occorre prevenire.

C. Includere i dati personali ricavati e desunti

Le disposizioni della normativa sui dati riguardano non solo i dati prodotti dai dispositivi e comunicati ai titolari dei dati. Alcuni dati, come i metadati, esistono soltanto nell'infrastruttura del titolare dei dati. Pertanto, tali dati personali ricavati e desunti dovrebbero altresì rientrare nell'ambito di applicazione ed essere forniti agli interessati.

D. Separare l'acquisto di prodotti dalla fornitura di servizi di dati

L'acquisto di un prodotto è spesso associato alla fornitura di un servizio correlato. Al fine di facilitare l'autonomia contrattuale degli utenti, la commissione LIBE propone di separare il contratto d'acquisto di un prodotto dall'accordo relativo alla fornitura di un siffatto servizio correlato.

E. Calibrare la condivisone dei dati tra impresa e pubblica amministrazione

Le disposizioni relative alla condivisione dei dati tra impresa e pubblica amministrazione hanno sollevato preoccupazioni in termini di certezza del diritto e proporzionalità. Le definizioni di "necessità eccezionale" e "pubblica emergenza" sono state riformulate per renderle più precise ed evitare incertezza. In particolare, l'articolo 15 ora evita di interferire con il requisito di certezza e prevedibilità del diritto previsto dai diritti fondamentali, giacché la riduzione degli oneri amministrativi non può essere facilmente ponderata rispetto ai potenziali impatti di tale disposizione sui diritti fondamentali.

## EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità. | (1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità***, rispettando al contempo le scelte degli utenti e la legislazione applicabile al fine di proteggerli***. |

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Al fine di ***rispondere alle necessità dell'economia digitale e di*** eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei ***dati***, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente | (4) Al fine di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei ***prodotti connessi e dei servizi correlati***, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere***, su richiesta di un utente,*** ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente |

regolamento.

regolamento.

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale***, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico***. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che | (5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto ***o ai dati legittimamente ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura di un*** servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che***, su richiesta di un utente,*** i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale ***nel contesto di un'emergenza pubblica***. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati |

| | |
|---|---|
| riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati. | nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati. |

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (6) La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti, il progettista o il fabbricante di un prodotto e l'utente di tale prodotto. Ciò solleva questioni di equità nell'economia digitale, in quanto i dati registrati da tali prodotti o servizi correlati costituiscono un input importante per i servizi post-vendita, ausiliari e di altro tipo. Al fine di realizzare gli importanti vantaggi economici dei dati in quanto bene non rivale per l'economia e la società, è preferibile adottare un approccio generale all'assegnazione dei diritti di accesso e uso dei dati rispetto alla concessione di diritti esclusivi di accesso e uso. | (6) La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti, il progettista o il fabbricante di un prodotto e l'utente di tale prodotto. Ciò solleva questioni di equità nell'economia digitale, in quanto i dati registrati da tali prodotti o servizi correlati costituiscono un input importante per i servizi post-vendita, ausiliari e di altro tipo. Al fine di realizzare gli importanti vantaggi economici dei dati in quanto bene non rivale per l'economia e la società, è preferibile adottare un approccio generale all'assegnazione dei diritti di accesso e uso dei dati ***non personali*** rispetto alla concessione di diritti esclusivi di accesso e uso. |

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) Il diritto fondamentale alla | (7) Il diritto fondamentale alla |

protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.

protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero necessitare di una base giuridica in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe essere considerato una base giuridica per il trattamento dei dati personali. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, dovrebbe prevalere il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. Laddove siano generati dati personali dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, per "utente" dovrebbe intendersi un "interessato" ai sensi del diritto applicabile in materia di protezione dei dati.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) I principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali quando il trattamento ***comporta*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare questi diritti. Tali misure comprendono non solo la pseudonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati. | (8) ***Tutti i principi del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare,*** i principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali quando il trattamento ***può comportare*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare questi diritti. Tali misure comprendono non solo ***l'anonimizzazione,*** la pseudonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati. |

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(8 bis) L'obiettivo dell'anonimizzazione è impedire l'identificazione. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati anonimizzati sono dati personali che sono stati trattati in modo che sia impossibile associarli a una persona fisica identificata o identificabile e sono resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione*** |

| | |
|---|---|
| | ***dell'interessato. Per quanto improbabile, la combinazione di insiemi di dati non personali potrebbe condurre all'identificazione ovvero, nel caso di dati precedentemente anonimizzati, alla reidentificazione e conseguente riassociazione a una persona fisica. Il principio della minimizzazione dei dati prevede che i dati personali debbano essere anonimizzati laddove lo scopo o gli scopi per cui sono trattati possano essere conseguiti senza l'uso di dati personali.*** |

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione che prevedono la condivisione dei dati, l'accesso agli stessi e il loro uso a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, indipendentemente dalla base giuridica a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla cui base sono stati adottati. Tali atti comprendono il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, [le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate], ***[la proposta di]*** regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché la cooperazione internazionale in questo contesto, in particolare sulla base della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa del 2001 ("convenzione di Budapest"). ***Il presente regolamento lascia impregiudicate le*** | (10) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione che prevedono la condivisione dei dati, l'accesso agli stessi e il loro uso a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, indipendentemente dalla base giuridica a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla cui base sono stati adottati. Tali atti comprendono il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, [le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate], ***il*** regolamento ***(UE) 2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 19 ottobre 2022,*** relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché la cooperazione internazionale in questo contesto, in particolare sulla base della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa del 2001 ("convenzione di |

***competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici.***

Budapest").

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici. | (13) Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici. ***I dati raccolti o generati da prodotti o servizi per la difesa o nel contesto di attività relative alla difesa dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto la divulgazione di tali dati comporterebbe vulnerabilità strategiche per la sicurezza e la difesa dell'Unione.*** |

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 14**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati | (14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti ***o il software incorporato***, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di |

tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.

comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***se non si tratta di dati personali***. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***e*** senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel | (17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***i dati generati da sensori o i dati rilevati da applicazioni incorporate e i dati registrati da un dispositivo,*** senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati |

| | |
|---|---|
| formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che ***calcoli*** dati ***derivati*** da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. | registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che ***desuma o ricavi*** dati da tali dati, ***salvo laddove si tratti di dati personali,*** in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale. |

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato. | (18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato. ***Un prodotto o servizio può essere acquistato, affittato o noleggiato da un'impresa e fornito o reso in altro modo disponibile a uno o più dipendenti. Laddove tale fornitura di un prodotto o di un servizio implichi l'utilizzo di dati personali, tali dati sono soggetti al diritto dell'Unione applicabile, in particolare in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e dei lavoratori.*** |

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 18 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(18 bis) Laddove il diritto di accesso ai dati sia esercitato da una persona giuridica, il concetto di "diritto" è inteso come riferimento all'obbligo del titolare dei dati di fornire l'accesso ai dati a un destinatario come previsto dal presente regolamento, nel rispetto di tutte le condizioni e dei limiti previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.*** |

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Nella pratica, non tutti i dati generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***all'internet delle cose*** sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente. | (19) Nella pratica, non tutti i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***a Internet*** sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente. |

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 21**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud che opera in qualità di titolare dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante. | (21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o di un fornitore di servizi cloud che opera in qualità di titolare dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante. ***Se l'accesso ai dati dal dispositivo è tecnicamente supportato, il fabbricante dovrebbe rendere anche questo mezzo di accesso tecnicamente disponibile ai fornitori terzi di servizi in modo non discriminatorio. È opportuno progettare i prodotti e fornire i servizi correlati in modo tale che sia possibile usare i prodotti e i servizi nel modo meno invasivo della vita privata possibile. Quando gli utenti possono ragionevolmente aspettarselo in ragione della natura del prodotto, è opportuno progettare i prodotti e fornire i servizi correlati in modo tale da mantenere un insieme di base di funzionalità quando il prodotto o il servizio correlato è utilizzato offline.*** |

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 22**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***all'internet delle cose***. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***all'internet delle cose***, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento. | (22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***a Internet***. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***a Internet***, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento. |

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, è opportuno fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti ***sulle*** modalità di accesso ai dati ***generati***. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. | (23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, è opportuno fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti***, tra cui il tipo, il formato e la frequenza di raccolta dei dati, la natura e il volume stimato dei dati ottenuti, raccolti o generati e dei dati personali ricavati o desunti, le*** modalità di accesso ai dati***, la necessità o la possibilità di condividere i dati con terzi e altre informazioni pertinenti***. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. |

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***dovrebbe essere*** un titolare del trattamento ***ai sensi*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente | (24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***è*** un titolare del trattamento ***in conformità*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente |

che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***In tal caso,*** la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***L'esecuzione di un contratto può costituire il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali soltanto se l'interessato è una parte o se sono intraprese misure su richiesta dell'interessato prima della stipula del contratto. Il requisito della necessità del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 non può essere soddisfatto prevedendo unicamente il trattamento dei dati in una clausola contrattuale. La valutazione di quanto oggettivamente necessario per i singoli servizi richiesti dall'interessato deve fondarsi su fatti concreti.*** La base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine

pubblico.

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(24 bis) Dopo che i dati sono stati messi a disposizione di un utente o di un destinatario dei dati secondo le disposizioni del presente regolamento, il titolare dei dati non dovrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal trattamento dei dati da parte dell'utente o di terzi, relativi a tale trattamento o in connessione al medesimo.*** |

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento. | (27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione ***o autenticazione*** dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento. |

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio del diritto di cui al presente regolamento a un terzo che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso. Il titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente. | (28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio del diritto di cui al presente regolamento a un terzo che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso***, per la manutenzione e la riparazione, aggiornamenti del software, servizi di intermediazione od organizzazioni per l'altruismo dei dati nel quadro del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati)***. Il titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente. |

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 30**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I dati personali possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Di conseguenza tale utente, in qualità di titolare del trattamento che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6***,*** ***paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato o un legittimo interesse. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i | (30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I dati personali possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano***, inclusi i dati ricavati o desunti,*** e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Di conseguenza tale utente, in qualità di titolare del trattamento che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato o un legittimo interesse***. Se del caso, dovrebbe essere richiesto anche il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE.*** |

propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

***Laddove siano trattati dati personali e l'utente sia un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio del regolamento (UE) 2018/172***. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del | (31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del |

trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre al titolare dei dati di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, ***per*** eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto ai dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare dei dati e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto, all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il

trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre al titolare dei dati di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, ***che non dovrebbe essere superiore agli*** eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto ai dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare dei dati e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto, all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui

diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 32**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (32) L'accesso ai dati conservati nelle apparecchiature terminali e consultati da tali apparecchiature è soggetto alla direttiva 2002/58/CE e richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente ai sensi di tale direttiva, a meno che non sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente o dall'abbonato (o al solo scopo della trasmissione di una comunicazione). La direttiva 2002/58/CE ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") ***(e*** la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche***)*** tutela l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente per quanto riguarda l'uso delle capacità di trattamento e archiviazione e la raccolta di informazioni. Le apparecchiature per l'internet delle cose sono considerate apparecchiature terminali se sono direttamente o indirettamente collegate a una rete pubblica di comunicazione. | (32) L'accesso ai dati conservati nelle apparecchiature terminali e consultati da tali apparecchiature è soggetto alla direttiva 2002/58/CE e richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente ai sensi di tale direttiva, a meno che non sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente o dall'abbonato (o al solo scopo della trasmissione di una comunicazione). La direttiva 2002/58/CE ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") ***[o*** la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche***, se già adottata]*** tutela l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente per quanto riguarda l'uso delle capacità di trattamento e archiviazione e la raccolta di informazioni. Le apparecchiature per l'internet delle cose sono considerate apparecchiature terminali se sono direttamente o indirettamente collegate a una rete pubblica di comunicazione. |

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e | (34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare***. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto |

| | |
|---|---|
| alla direttiva 98/6/CE. | dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE. |

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 35**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (35) Il terzo dovrebbe inoltre astenersi dall'utilizzare i dati per la profilazione delle persone, a meno che tali attività di trattamento non siano ***strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto dall'utente***. L'obbligo di cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata con l'utente integra il diritto dell'interessato alla cancellazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. Se il terzo è un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi ***dell'[***atto sulla governance dei dati***]***, si applicano le garanzie per l'interessato previste da tale regolamento. Il terzo può utilizzare i dati per sviluppare un prodotto o un servizio correlato nuovo e innovativo, ma non per sviluppare un prodotto concorrente. | (35) Il terzo dovrebbe inoltre astenersi dall'utilizzare i dati per la profilazione delle persone, a meno che tali attività di trattamento non siano ***consentite dal regolamento (UE) 2016/679***. L'obbligo di cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata con l'utente integra il diritto dell'interessato alla cancellazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. ***Il terzo dovrebbe altresì astenersi dall'utilizzare i dati per la reidentificazione degli interessati e dovrebbe adottare misure tecniche e operative per prevenire la reidentificazione.*** Se il terzo è un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi ***del regolamento (UE) 2022/868 (***atto sulla governance dei dati***)***, si applicano le garanzie per l'interessato previste da tale regolamento. Il terzo può utilizzare i dati per sviluppare un prodotto o un servizio correlato nuovo e innovativo, ma non per sviluppare un prodotto concorrente. |

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) Le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate | (36) Le start-up, ***le microimprese,*** le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali |

faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il ***[***regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***]*** mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con ***il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (***legge sui mercati digitali***)]*** e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del

meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il regolamento ***(UE) 2022/1925, del 14 settembre 2022,*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con la legge sui mercati digitali e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento.

capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non possono mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non può subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia a terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi.

Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non possono mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non può subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia a terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi.

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 42**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì***, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese,*** come il pagamento dei costi sostenuti ***e degli investimenti necessari*** per la messa a disposizione dei dati. | (42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì come il pagamento dei costi ***direttamente*** sostenuti per la messa a disposizione dei dati. |

**Emendamento 29**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 44**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***(44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 45**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (45) I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione***,*** la diffusione per via elettronica ***e la conservazione*** dei dati, ma non per la raccolta ***o la produzione*** dei dati. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati dovrebbero limitarsi alla quota imputabile alle singole richieste, tenuto conto del fatto che il titolare dei dati dovrà predisporre in via definitiva le interfacce tecniche necessarie o il software e la connettività correlati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento, potrebbero ridurre i costi connessi alla messa a disposizione dei dati in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari. | (45) I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione ***e*** la diffusione per via elettronica dei dati, ma non per la raccolta***, la generazione o l'archiviazione*** dei dati***, nella misura in cui ciò non derivi da una richiesta***. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati dovrebbero limitarsi alla quota imputabile alle singole richieste, tenuto conto del fatto che il titolare dei dati dovrà predisporre in via definitiva le interfacce tecniche necessarie o il software e la connettività correlati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento, potrebbero ridurre i costi connessi alla messa a disposizione dei dati in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari. |

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 47**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (47) La trasparenza è un principio importante per garantire che il compenso richiesto dal titolare dei dati sia ragionevole ***o, nel caso in cui il destinatario dei dati sia una microimpresa o una piccola o media impresa, che il compenso*** non sia superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario e sia imputabile alla singola richiesta. Al fine di consentire al destinatario dei dati di valutare e verificare la conformità del compenso alle prescrizioni del presente regolamento è opportuno che il titolare dei dati fornisca al destinatario dei dati informazioni sufficientemente dettagliate per il calcolo del compenso. | (47) La trasparenza è un principio importante per garantire che il compenso richiesto dal titolare dei dati sia ragionevole ***e*** non sia superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario e sia imputabile alla singola richiesta. Al fine di consentire al destinatario dei dati di valutare e verificare la conformità del compenso alle prescrizioni del presente regolamento è opportuno che il titolare dei dati fornisca al destinatario dei dati informazioni sufficientemente dettagliate per il calcolo del compenso. |

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 51**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali danneggiano in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese che non hanno una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che | (51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali danneggiano in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese che non hanno una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che |

disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per le microimprese e le piccole o medie imprese qualora siano state imposte unilateralmente.

disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per le microimprese e le piccole o medie imprese***, o per il destinatario dei dati o l'utente, rispettivamente***, qualora siano state imposte unilateralmente.

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 54**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi. | (54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi. ***Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.*** |

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 56**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa**,** per rispondere a emergenze pubbliche o in ***altri casi eccezionali***. Le organizzazioni che | (56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa per rispondere a emergenze pubbliche o ***contribuire a favorire la ripresa*** in ***tali circostanze***. Le |

| | |
|---|---|
| svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. ***Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.*** | organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. |

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 57**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata ***secondo le rispettive*** procedure ***degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali competenti***. | (57) In caso di emergenze pubbliche ***per le quali le misure non di emergenza per il mantenimento della sicurezza, della salute e dell'ordine pubblici sono manifestamente inadeguate***, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta ***debitamente giustificata e limitata nel tempo e nella portata***. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata ***e ufficialmente dichiarata in conformità delle*** procedure ***applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale***. |

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 58**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per ***prevenire un'emergenza pubblica o per*** favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. ***Qualora la necessità eccezionale non sia giustificata dall'esigenza di rispondere a un'emergenza pubblica, prevenirla o favorire la ripresa da tale emergenza, è opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostrino che il mancato accesso tempestivo ai dati richiesti e il mancato utilizzo di tali dati impediscano loro di svolgere efficacemente un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto per legge. Tale necessità eccezionale può verificarsi anche in altre situazioni, ad esempio in relazione alla compilazione tempestiva di statistiche ufficiali quando i dati non sono altrimenti disponibili o quando l'onere gravante sui rispondenti sarà notevolmente ridotto. È allo stesso tempo opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostri, nei casi in cui non si tratta di rispondere a un'emergenza pubblica, di prevenirla o di favorire la ripresa, che non esistono mezzi alternativi per ottenere i dati richiesti e che non è possibile ottenere tempestivamente i dati sancendo i necessari obblighi di trasmissione dei dati mediante nuove normative.*** | (58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. |

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 59 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(59 bis) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione e nazionale che prevede l'accesso ai dati e ne consente l'utilizzo a fini statistici, in particolare il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e gli atti giuridici ad esso correlati, nonché gli atti giuridici nazionali relativi alle statistiche ufficiali.*** |

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 61**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro ***e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico***. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti | (61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto***, necessità di far fronte alla necessità eccezionale, durata, natura, volume*** e granularità***. Gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dovrebbero richiedere dati personali solo laddove sia dimostrato che i dati non personali sono insufficienti per far fronte alla necessità eccezionale di utilizzare i dati, e dovrebbero richiedere dati personali in forma aggregata o pseudonimizzata. È opportuno che dimostrino la necessità e la base giuridica laddove siano richiesti dati personali***. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto |

più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 61 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(61 bis) Al fine di evitare richieste duplicate e richieste non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al capo V e, pertanto, di limitare il numero di richieste ai titolari dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a designare uno o più punti di contatto per coordinare le richieste di cui al suddetto capo.*** |

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 62**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa ***o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge***. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti. | (62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti. |
| [65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56). | [65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56). |

**Emendamento 41**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 63**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 ***o 15*** giorni lavorativi ***a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta***. ***In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica,*** dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento. | (63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 giorni lavorativi. Dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento. |
| [66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). | [66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20). |

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 64**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (64) Qualora sia assolutamente necessario includere dati personali nei dati messi a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere rispettate e la messa a disposizione dei dati e il loro successivo utilizzo dovrebbero essere accompagnati da garanzie per i diritti e gli interessi delle persone interessate da tali dati. È opportuno che l'organismo che richiede i dati dimostri l'assoluta necessità e le finalità specifiche e limitate del trattamento. È opportuno che il titolare dei dati ***si adoperi ragionevolmente per rendere*** anonimi i dati o, qualora tale anonimizzazione si riveli impossibile, che adotti mezzi tecnologici quali la pseudonimizzazione e l'aggregazione prima di mettere a disposizione i dati. | (64) Qualora sia assolutamente necessario includere dati personali nei dati messi a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere rispettate e la messa a disposizione dei dati e il loro successivo utilizzo dovrebbero essere accompagnati da garanzie per i diritti e gli interessi delle persone interessate da tali dati. È opportuno che l'organismo che richiede i dati dimostri l'assoluta necessità e le finalità specifiche e limitate del trattamento. È opportuno che il titolare dei dati ***renda*** anonimi i dati o, qualora tale anonimizzazione si riveli impossibile, che adotti mezzi tecnologici quali la pseudonimizzazione e l'aggregazione prima di mettere a disposizione i dati. |

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 67**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti | (67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti |

pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. ***Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa,*** è opportuno che ***in tali circostanze*** i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta ***e al ragionevole margine necessario per*** mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.

pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. È opportuno che i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 68**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi ***agiscano*** senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse | (68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi ***siano ricercatori abilitati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (legge*** |

| | |
|---|---|
| pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. | ***sui servizi digitali) o dimostrino di agire*** senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. ***Inoltre, è opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi dimostrino di essere affiliati a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/790, siano indipendenti da interessi commerciali, rendano noti i finanziamenti delle attività di ricerca, siano in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta, proteggano i dati personali e dimostrano le misure tecniche e organizzative appropriate messe in atto a tal fine, giustifichino la necessità e la proporzionalità ai fini della loro ricerca dei dati richiesti e dei termini entro i quali chiedono l'accesso ai dati, dimostrino il contributo al progresso scientifico o accademico, o i benefici per l'interesse pubblico, dei risultati della ricerca previsti, e si impegnino a mettere i risultati della loro ricerca a disposizione del pubblico gratuitamente per ulteriori ricerche, entro un termine ragionevole dopo il completamento della ricerca e tenendo conto dei diritti e degli interessi degli utenti del prodotto o del servizio in questione.*** |

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 71**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
| --- | --- |
| (71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso remoto su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i sistemi operativi, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come "amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto" è utilizzata per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. L'espressione "pool elastico" è usata per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. Il termine "condivisibile" è usato per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le | (71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso remoto su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse ***di conservazione e*** informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i sistemi operativi, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come "amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto" è utilizzata per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. L'espressione "pool elastico" è usata per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. Il termine "condivisibile" è usato per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine |

risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili.

risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili.

**Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 77**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (77) I paesi terzi possono adottare leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo sia in | (77) I paesi terzi possono adottare leggi, regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo sia in |

conflitto con l'obbligo di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui dati sono richiesti al fine di verificare la presenza di un potenziale conflitto tra tale accesso e le norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza.

conflitto con l'obbligo di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui dati sono richiesti al fine di verificare la presenza di un potenziale conflitto tra tale accesso e le norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza. ***Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di identificazione di dati non personali o anonimizzati, è opportuno che***

| | |
|---|---|
| | ***tale fornitore chieda l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti a norma della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o concedere l'accesso agli stessi.*** |

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 78**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (78) Per promuovere ulteriormente la fiducia nei dati è importante che siano attuate, nella misura del possibile, garanzie in relazione ai cittadini dell'Unione, al settore pubblico e alle imprese al fine di assicurare il controllo sui loro dati. Il diritto, i valori e le norme dell'Unione dovrebbero inoltre essere rispettati in termini, tra l'altro, di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e tutela dei consumatori. Al fine di prevenire l'accesso illecito a dati non personali, è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati soggetti al presente strumento, quali i servizi cloud ed edge, adottino tutte le misure ***ragionevoli*** per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, anche, ove opportuno, mediante la cifratura dei dati, la frequente sottoposizione a audit, l'adesione verificata ai pertinenti sistemi di certificazione della sicurezza e la modifica delle politiche aziendali. | (78) Per promuovere ulteriormente la fiducia nei dati è importante che siano attuate, nella misura del possibile, garanzie in relazione ai cittadini dell'Unione, al settore pubblico e alle imprese al fine di assicurare il controllo sui loro dati. Il diritto, i valori e le norme dell'Unione dovrebbero inoltre essere rispettati in termini, tra l'altro, di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e tutela dei consumatori. Al fine di prevenire l'accesso illecito a dati non personali, è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei dati soggetti al presente strumento, quali i servizi cloud ed edge, adottino tutte le misure ***appropriate*** per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, anche, ove opportuno, mediante la cifratura dei dati, la frequente sottoposizione a audit, l'adesione verificata ai pertinenti sistemi di certificazione della sicurezza e la modifica delle politiche aziendali. |

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 79**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo | (79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo |

fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche volte a garantire l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni, il passaggio ad altri servizi cloud e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero rimanere da adottare specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.

fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche volte a garantire l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni, il passaggio ad altri servizi cloud e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero rimanere da adottare specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. ***Le specifiche comuni dovrebbero essere sviluppate in modo aperto e trasparente, in consultazione con l'industria e con i portatori di interessi.*** Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 82**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (82) Al fine di far valere i loro diritti a | (82) Al fine di far valere i loro diritti a |

norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69].

norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti ***coordinatrici o ad altre pertinenti autorità competenti***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69].

---

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 83**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal | (83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal |

| | |
|---|---|
| presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione. | presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione. ***Nella misura in cui riguardano il trattamento di dati personali, la Commissione dovrebbe adottare tali clausole contrattuali tipo sotto forma di atto delegato, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati.*** |

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 90**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (90) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere comune il ***[XX XX*** 2022***]***, | (90) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere comune il ***4 maggio*** 2022, |

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati ***dall'***uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o ***servizio***, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati e alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali***, per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico***. | 1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati ***raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di un prodotto o ***dei dati legittimamente ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura*** di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o ***ai fornitori di servizi correlati***, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ***su richiesta di un utente, alle clausole contrattuali tra utenti*** e ***titolari dei dati e tra utenti e destinatari dei dati nonché*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali ***nel contesto di un'emergenza pubblica***. |

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul | a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul |

| | |
|---|---|
| mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi; | mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi ***correlati o, nel caso dei dati personali, alla persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso***; |

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso ***tali dati siano necessari in via eccezionale per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico*** e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta; | d) agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso ***vi sia una necessità eccezionale nel contesto di un'emergenza pubblica*** e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta; |

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ***ai dati personali trattati*** in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. Il presente regolamento non ***pregiudica l'applicabilità del*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, ***nonché*** i poteri e le competenze delle autorità di controllo. Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente | 3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ***a qualsiasi dato personale trattato*** in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato necessitano di una base giuridica in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.*** Il presente regolamento non ***costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati*** |

regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali ***soggetti ai*** diritti e ***agli*** obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679.

***personali. Il presente regolamento lascia impregiudicato il*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali ***e della vita privata***, in particolare il regolamento (UE) 2016/679***, il regolamento (UE) 2018/1725*** e la direttiva 2002/58/CE, ***incluse le norme concernenti*** i poteri e le competenze delle autorità di controllo. ***In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.*** Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali***, fatti salvi i*** diritti e ***gli*** obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano ***e precisano*** il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.***

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[72] e le proposte sulle prove | 4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o ***illeciti amministrativi o*** esecuzione di sanzioni penali ***o amministrative***, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del |

elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale ***e*** salute e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione.

Parlamento europeo e del Consiglio72 e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale***,*** salute ***pubblica*** e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione. ***Il presente regolamento non si applica ai dati raccolti o generati nel contesto di attività connesse alla difesa o attraverso l'uso di prodotti o servizi per la difesa o di prodotti o servizi diffusi e utilizzati a fini di difesa.***

---

[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;*** |

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali;*** |

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 quater) "dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato": i dati registrati intenzionalmente dall'utente o come sottoprodotto dell'azione dell'utente, nonché i dati generati o registrati senza alcuna azione da parte dell'utente, tra l'altro quando il prodotto è in modalità "stand by" oppure è spento. Tali dati comprendono i dati generati dai sensori, i dati acquisiti da applicazioni incorporate e i dati diagnostici;*** |

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 quinquies) "consenso": il consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;*** |

**Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 sexies) "interessato": l'interessato quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;*** |

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2) "prodotto": un bene materiale ***e mobile, anche quando incorporato in un bene immobile,*** che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati ***tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati; | 2) "prodotto": un bene materiale che***, in virtù della sua progettazione e delle sue caratteristiche,*** ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati***,*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati***, ad eccezione dei prodotti principalmente progettati per visualizzare o riprodurre contenuti, o per registrare e trasmettere contenuti, tra cui personal computer, tablet e smartphone, fotocamere, sistemi di registrazione sonora e scanner di testo***; |

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***incorporato in un prodotto o interconnesso con esso in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto di svolgere*** una delle sue funzioni; | 3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***necessario affinché il prodotto svolga*** una ***o più*** delle sue funzioni ***e che comporta la comunicazione di dati dal prodotto al servizio correlato***; |

**Emendamento 64**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ai propri servizi e a*** servizi ***di terzi*** o controlla ***dispositivi propri e di terzi***; | 4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ad altri*** servizi o controlla ***prodotti***; |

**Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***un servizio***; | 5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***servizi correlati nonché, qualora il prodotto o il servizio correlato comporti il trattamento di dati personali, l'interessato***; |

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali ***e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, la capacità di*** mettere a disposizione determinati dati; | 6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica ***diversa dall'utente, che ha accesso ai dati comunicati a quest'ultimo e*** che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali***, che ha il diritto contrattuale di trattare e*** mettere a disposizione |

determinati dati;

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, ***e che può essere un terzo*** in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione; | 7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, in seguito a una richiesta ***esplicita*** da parte dell'utente ***o dell'interessato*** al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione ***o*** del diritto dell'Unione***, e che può essere un terzo a disposizione del quale l'utente o l'interessato mettono direttamente a disposizione i dati***; |

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati; | 10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, ***ad esempio un'emergenza di sanità pubblica o un'emergenza derivante da una catastrofe naturale o da una grave catastrofe provocata dall'uomo, come un grave incidente di cibersicurezza,*** con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o |

| | |
|---|---|
| | nello Stato membro o negli Stati membri interessati***, per la quale le misure non di emergenza per il mantenimento della sicurezza, della salute e dell'ordine pubblico sono manifestamente inadeguate, e che è determinata e dichiarata ufficialmente conformemente alle procedure applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale***; |

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***11 bis) "messa a disposizione dei dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso di un prodotto o di un servizio correlato": rendere accessibili i dati a seguito di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, consentire all'utente o a un terzo di copiare i dati e di riceverli in un formato strutturato, di uso comune, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico;*** |

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio ***digitale*** diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di ***un pool scalabile ed elastico di*** risorse informatiche ***condivisibili di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita*** o un ampio accesso remoto ***allo stesso***; | 12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di risorse ***di archiviazione o*** informatiche o un ampio accesso remoto ***alle stesse***; |

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – punto 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 19) "interoperabilità": la capacità di due o più ***spazi di dati o*** reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni ***o*** componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni; | 19) "interoperabilità": la capacità di due o più reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni***,*** componenti ***o servizi*** di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni; |

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Obbligo ***di rendere accessibili i dati*** generati ***dall'***uso di prodotti o servizi correlati | Obbligo ***in capo a progettisti, fabbricanti e fornitori di servizi correlati in relazione ai dati ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di prodotti o servizi correlati |

**Emendamento 73**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati ***dal*** loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto. | 1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante il*** loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto ***in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, incluso l'accesso ai dati ricavati o desunti nel caso di dati personali e comprese le informazioni necessarie per interpretare e utilizzare i dati. L'utente è in grado di*** |

***trattare i dati al di fuori del controllo del titolare dei dati. Se l'utente è un interessato, i prodotti offrono la possibilità di esercitare direttamente i diritti di cui godono gli interessati, ove tecnicamente fattibile. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che agli interessati, indipendentemente dal titolo giuridico sul prodotto, sia offerta la possibilità di usare i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nel modo meno invasivo della vita privata possibile. Quando gli utenti possono ragionevolmente aspettarselo in ragione della natura del prodotto, i prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale da mantenere un insieme di base di funzionalità quando il prodotto o il servizio correlato è utilizzato offline.***

**Emendamento 74**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. L'utilizzabilità del prodotto o del servizio correlato non è subordinata al fatto che l'utente consenta il trattamento di dati non richiesti per la funzionalità del prodotto o la fornitura del servizio correlato.*** |

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 ter. Se l'accesso ai dati dal dispositivo è tecnicamente supportato, il fabbricante*** |

| | |
|---|---|
| | ***rende anche questo mezzo di accesso tecnicamente disponibile ai fornitori terzi di servizi in modo non discriminatorio.*** |

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Prima ***di concludere*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto ***o di un servizio correlato***, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile: | 2. Prima ***che l'utente concluda*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, ***in modo tempestivo e visibile e*** in un formato ***facilmente accessibile,*** chiaro e comprensibile: |

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***la natura e*** il volume ***dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del*** prodotto ***o del servizio correlato***; | a) ***il tipo, il formato,*** il volume ***stimato e la frequenza di raccolta dei dati che il*** prodotto ***può ottenere, raccogliere o generare***; |

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) se è probabile che i dati siano generati in modo continuo e in tempo reale; | b) se è probabile che i dati siano ***ottenuti, raccolti o*** generati in modo continuo e in tempo reale; |

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati; | c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati***, recuperarli e richiederne la cancellazione***; |

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***d) se il fabbricante che fornisce il prodotto o il fornitore di servizi che fornisce il servizio correlato intende esso stesso utilizzare i dati o consentire a terzi di utilizzarli e, in tal caso, le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati;*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***e) se il venditore, il locatore o il noleggiatore è il titolare dei dati e, in caso contrario, l'identità del titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale è stabilito;*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 82**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***f) i mezzi di comunicazione che consentono all'utente di contattare*** | ***soppresso*** |

***rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo;***

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi;*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Prima che l'utente concluda un accordo di fornitura di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:*** |
| | ***a) il tipo, il formato e la frequenza di raccolta dei dati comunicati dal prodotto al servizio correlato, nonché il modo in cui l'utente del prodotto può accedere ai dati o recuperarli;*** |

***b) la natura e il volume stimato dei dati ottenuti, raccolti o generati e dei dati personali ricavati o desunti durante la fornitura del servizio correlato, nonché il modo in cui l'utente può accedere ai dati o recuperarli;***

***c) se il fornitore del servizio correlato intende esso stesso trattare i dati, se intende consentire a terzi di trattare i dati e, in caso affermativo, l'identità dei terzi in questione, le finalità per le quali tali dati saranno trattati, il periodo per il quale sarà possibile accedervi e le garanzie necessarie dopo la fine dell'accesso ai dati;***

***d) l'identità del titolare dei dati e, ove applicabile, di altre parti incaricate del trattamento dei dati, in particolare il nome commerciale, le informazioni di contatto e l'indirizzo geografico di stabilimento;***

***e) i mezzi di comunicazione con cui l'utente può contattare facilmente il titolare dei dati, e ove applicabile altre parti incaricate del trattamento dei dati, e comunicare con essi in modo efficiente;***

***f) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi o trasferiti a terzi;***

***g) la durata prevista dell'accordo, nonché le modalità per risolvere l'accordo anticipatamente;***

***h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.***

**Emendamento 86**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il | 1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il |

| | |
|---|---|
| titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati ***generati dal suo utilizzo di un*** prodotto o ***di un*** servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici***, ove*** tecnicamente fattibile. | titolare dei dati mette a disposizione dell'utente ***tutti*** i dati ***comunicati al titolare dei dati dal*** prodotto o ***ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura del*** servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, incluso l'accesso ai dati ricavati o desunti nel caso di dati personali, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, e comprese le informazioni necessarie per interpretare e utilizzare i dati***. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici***. Se una richiesta elettronica non è*** tecnicamente fattibile***, il titolare dei dati fornisce un'alternativa semplice e altrettanto efficiente***. |

**Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Ove disponibili, il titolare dei dati fornisce informazioni riguardanti le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, che sono descritti in modo coerente e sono messi a disposizione del pubblico.*** |

**Emendamento 88**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 ter. Il titolare dei dati descrive i mezzi tecnici per l'utilizzo dei dati, quali i kit di sviluppo software (SDK) o le interfacce di*** |

| | |
|---|---|
| | ***programmazione delle applicazioni (API), come pure le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio, in modo sufficientemente dettagliato per consentire tale accesso.*** |

**Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** utente a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. | 2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***dell'***utente a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. |

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati. | 4. L'utente non utilizza i dati ***non personali*** ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati. |

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Se l'utente non è un interessato, i | 5. Se l'utente non è un interessato, i |

| | |
|---|---|
| dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. | dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se ***tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e in particolare se*** esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***. |

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – titolo**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Diritto di condividere i dati con terzi | Diritto ***degli utenti e degli interessati*** di condividere i dati con terzi ***e obbligo dei titolari dei dati di prevedere la condivisione dei dati con terzi*** |

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati ***dall'***uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***.*** | 1. Su richiesta di un ***interessato o di un*** utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per ***l'interessato o*** l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale ***per la finalità specificata dall'interessato o dall'utente, ad esempio:*** |

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a) la prestazione di servizi post-vendita, come la manutenzione e la riparazione del prodotto, compresi i servizi post-vendita in concorrenza con un prodotto o un servizio fornito dal titolare dei dati;*** |

**Emendamento 95**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b) consentire all'utente di aggiornare il software del suo prodotto o i servizi correlati, in particolare per risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità;*** |

**Emendamento 96**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c) servizi specifici di intermediazione dei dati riconosciuti nell'Unione o servizi specifici forniti da organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nell'Unione alle condizioni e ai requisiti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati);*** |

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del ***[***regolamento ***XXX*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)[73]***]*** non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto: | 2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del regolamento ***(UE) 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)[73] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto: |
| [73] GU […]. | [73] GU […]. |

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; | a) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente ***o al destinatario dei dati*** in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ***o che il destinatario dei dati ha ottenuto ai sensi del presente articolo***; |

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** | 3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto ***strettamente*** necessario per verificare che |

| | |
|---|---|
| utente o ***un*** terzo a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. | si tratti ***dell'***utente o ***del*** terzo a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati. |

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Il titolare dei dati e il terzo non sollecitano né forniscono incentivi commerciali all'utente in qualsiasi modo, neanche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta a disposizione i dati che il consumatore o l'interessato ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.*** |

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. ***Se l'utente non è un interessato***, i dati personali generati ***dall'uso*** di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. | 6. ***Qualora l'interessato sia diverso dall'utente che richiede l'accesso***, i dati personali ***ottenuti, raccolti o*** generati ***dal suo uso*** di un prodotto o di un servizio correlato***, nonché i dati ricavati e desunti da tale uso,*** sono messi a disposizione ***del terzo dal titolare dei dati*** solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3,*** |

| | |
|---|---|
| | ***della direttiva 2002/58/CE***. |

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***altrui alla*** protezione dei dati. | 9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***degli interessati ai sensi della normativa vigente sulla*** protezione dei dati. |

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità ***e*** alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***, e*** cancella i dati quando non sono più necessari per ***la*** finalità ***concordata***. | 1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità ***specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento,*** alle condizioni concordate con l'utente e ***solo se tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e, in particolare, se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE,*** ***e*** fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***. Il terzo*** cancella i dati quando non sono più necessari per ***le*** finalità ***di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento***. |

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, ***sovvertendone*** o ***pregiudicandone*** l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente***;*** | a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, ***né ne sovverte*** o ***pregiudica*** l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare.*** |

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679***, a meno che ciò*** non ***sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente***; | b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679 ***se*** non ***in conformità delle disposizioni di tale regolamento***; |

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) utilizza i dati ricevuti per la reidentificazione degli interessati ai quali si riferiscono i dati e adotta le misure tecniche e operative necessarie per prevenire la reidentificazione; segnala all'autorità competente in materia di protezione dei dati eventuali violazioni che comportino la reidentificazione degli interessati in questione;*** |

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente; | c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente ***e a condizione che l'utente ne sia stato esplicitamente informato in modo chiaro, facilmente accessibile e visibile***; |

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del ***[***regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***]***; | d) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del regolamento ***UE 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali); |

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ***ai dati generati dall'uso*** di ***prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da*** imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a | 1. Gli obblighi di ***condivisione dei dati da impresa a impresa*** di cui al presente capo non si applicano ***alle*** imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali |

condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli obblighi di condivisione dei dati da impresa a impresa di cui al presente capo non si applicano ai dati non personali generati dall'uso di prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.*** |

**Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Il titolare dei dati non è responsabile nei confronti dell'utente per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal trattamento dei dati una volta che essi sono stati resi disponibili.*** |

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 7 bis*** |
| | ***Clausole contrattuali abusive imposte agli utenti e agli interessati*** |
| | ***Qualsiasi clausola contrattuale imposta da titolari dei dati, da terzi o da destinatari dei dati che, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti, non è vincolante per l'utente.*** |

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole. | 1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per ***i costi direttamente sostenuti per*** la messa a disposizione dei dati deve essere ***equa e*** ragionevole ***e non superare i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati. Tali costi comprendono i costi necessari per la riproduzione e la diffusione per via elettronica dei dati, ma non per la raccolta, la generazione o l'archiviazione dei dati, nella misura in cui ciò non derivi da una richiesta.*** |

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato,*** | 2. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza. |

***articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta.*** L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione***, compresi i contratti intelligenti, per impedire*** l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. | 1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione ***per impedire la divulgazione e*** l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ***operare discriminazioni od*** ostacolare il diritto dell'utente di ***accedere ai dati, ottenerne una copia o*** fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. |

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei | 2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei |

| | |
|---|---|
| dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è tenuto, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti: | dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati ***o, nel caso di dati personali, senza un'adeguata base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,*** è tenuto, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti: |

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) a informare l'utente dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all'uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati.*** |

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi: | 3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi ***in relazione ai dati non personali***: |

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Il titolare dei dati non è responsabile di eventuali danni diretti o indiretti derivanti, relativi o collegati al*** |

| | |
|---|---|
| | ***trattamento dei dati da parte del destinatario dei dati una volta che essi sono stati resi disponibili.*** |

**Emendamento 120**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti ***non*** è ***vincolante per tale parte***. | 2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti è ***nulla***. |

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati che, a danno degli interessati, pregiudichi l'applicazione dei loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, deroghi alla stessa o ne modifichi gli effetti è nulla.*** |

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di | 1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di |

| | |
|---|---|
| ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, non è vincolante per ***quest'ultima*** impresa se tale clausola è abusiva. | ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ***o che è stata imposta unilateralmente da un'impresa che è la fonte dei dati in suo possesso,*** non è vincolante per ***una microimpresa o una piccola o media*** impresa***, né per il titolare dei dati o per l'utente, rispettivamente,*** se tale clausola è abusiva. |

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.*** |

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o ***di un'***istituzione, ***un'***agenzia ***o un*** organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti. | 1. Su richiesta ***debitamente giustificata e limitata nel tempo e nella portata***, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati a disposizione di un ente pubblico o ***dell'***istituzione, agenzia ***od*** organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale***, ai sensi dell'articolo 15,*** di utilizzare i dati richiesti. |

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione può prorogare il periodo di tempo durante cui sono richiesti i dati presentando una richiesta giustificata e fornendo un termine specifico, purché sia dimostrato che la necessità eccezionale di cui all'articolo 15 persista e qualora sia previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.*** |

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 14 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Il presente capo non si applica alle piccole e microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.*** | ***soppresso*** |

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***in*** una delle seguenti ***circostanze***: | Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***qualora sia soddisfatta*** una delle seguenti ***condizioni***: |

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***se*** i dati ***richiesti sono*** necessari per rispondere a un'emergenza pubblica; | a) i dati ***sono strettamente*** necessari per rispondere a un'emergenza pubblica; |

**Emendamento 129**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) ***se la richiesta di*** dati ***è limitata nel tempo e nella portata e necessaria*** per ***prevenire un'emergenza pubblica o per*** contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica***;*** | b) ***i*** dati ***sono strettamente necessari*** per ***aiutare a*** contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica***.*** |

**Emendamento 130**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***c) se la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e*** | ***soppresso*** |
| ***(1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; oppure*** | |
| ***(2) l'ottenimento dei dati in conformità della procedura stabilita nel presente capo ridurrebbe considerevolmente l'onere amministrativo*** | |

***per i titolari dei dati o per altre imprese.***

**Emendamento 131**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge. | 1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge***, anche per quanto riguarda le statistiche ufficiali***. |

**Emendamento 132**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***I diritti di cui al*** presente capo non ***sono esercitati da*** enti pubblici e ***da*** istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione ***per svolgere*** attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né ***a fini di amministrazione doganale*** o ***tributaria***. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria. | 2. ***Il*** presente capo non ***si applica a*** enti pubblici e istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione ***che svolgono*** attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né ***ad amministrazioni doganali*** o ***tributarie***. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria. |

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati; | b) dimostra la necessità eccezionale***, ai sensi dell'articolo 15,*** per la quale sono richiesti i dati ***e, in particolare, la necessità e la base giuridica che giustificano l'inclusione dei dati personali***; |

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti e la durata di tale utilizzo; | c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti***, compreso il modo in cui il loro trattamento è inteso a soddisfare la necessità eccezionale,*** e ***indica*** la durata di tale utilizzo ***e a quali terzi i dati possono essere comunicati ai sensi dell'articolo 21***; |

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) se la richiesta riguarda dati personali, specifica le misure necessarie e proporzionate per attuare i principi di protezione dei dati, in particolare la misura in cui può essere applicata l'anonimizzazione, o il livello di aggregazione o pseudonimizzazione che il titolare dei dati deve applicare prima di mettere a disposizione i dati;*** |

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione ***o entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta***. | e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione. |

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e bis) se la richiesta è presentata da un ente pubblico a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, conferma che l'ente pubblico ha informato l'autorità competente di tale Stato membro conformemente all'articolo 22, paragrafo 3;*** |

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità e ***volume*** dei dati richiesti ***e*** di frequenza di accesso ai dati richiesti; | b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità***,*** ***volume*** e ***natura*** dei dati richiesti***, nonché*** di frequenza di accesso ai dati richiesti; |

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali; | d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali ***e, solo laddove sia dimostrato che essi sono insufficienti per far fronte alla necessità eccezionale di utilizzare i dati, richiede dati personali in forma aggregata o pseudonimizzata***; |

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di ***scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di*** mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. | Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***Anche a tale terzo*** sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19. |

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Laddove un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di reidentificazione di dati non*** |

| | |
|---|---|
| | ***personali o anonimizzati, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione chiede l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti a norma della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di scambiare i dati o di concedere l'accesso agli stessi.*** |

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 17 bis*** |
| | ***Punto di contatto per le richieste di dati*** |
| | ***1. Gli Stati membri sono incoraggiati a designare uno o più punti di contatto per coordinare e supportare gli enti pubblici nella richiesta di dati in conformità del presente capo. I punti di contatto unico contribuiscono a prevenire richieste duplicate e richieste non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al presente capo.*** |
| | ***2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto che hanno designato.*** |
| | ***3. La Commissione tiene un registro pubblico dei punti di contatto.*** |

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione | 1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione |

| | |
|---|---|
| richiedente senza indebito ritardo. | richiedente senza indebito ritardo ***e per la durata dell'utilizzo previsto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)***. |

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ***ed entro 15 giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale,*** per uno dei seguenti motivi: | 2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta ***e del termine previsto*** entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica per uno dei seguenti motivi: |

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***i*** dati ***non sono disponibili***; | a) ***forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al titolare dei*** dati***, inclusi motivi tecnici e organizzativi, come la mancata disponibilità dei dati***; |

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) la richiesta non soddisfa ***le*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. | b) ***il titolare dei dati dichiara che*** la richiesta ***è incompleta, contiene errori manifesti nella forma o nel contenuto, è palesemente abusiva, o*** non soddisfa ***o*** |

| | |
|---|---|
| | ***supera una delle*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2. |

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati ***compie sforzi ragionevoli per pseudonimizzare*** i dati***, nella misura in cui la richiesta possa essere soddisfatta con dati pseudonimizzati***. | 5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati ***pseudonimizza*** i dati ***personali da mettere a disposizione***. |

**Emendamento 148**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Un titolare dei dati che soddisfa una richiesta di accesso ai dati in conformità del presente articolo non è ritenuto responsabile di eventuali azioni o danni diretti o indiretti derivanti dalle azioni di un destinatario dei dati in conformità del presente capo.*** |

**Emendamento 149**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***ha ricevuto*** dati ***in seguito a una richiesta*** | 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***richiede*** dati a norma dell'articolo 14: |

***presentata*** a norma dell'articolo 14:

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) ***non*** utilizza i dati in modo ***incompatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti; | a) utilizza i dati ***soltanto*** in modo ***compatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti ***e per la durata prevista dell'utilizzo previsto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)***; |

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) attua, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati; | b) attua, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati ***e garantisce un elevato livello di sicurezza e previene la divulgazione non autorizzata dei dati***; |

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) informa senza indebito ritardo il titolare dei dati se si verifica un incidente di sicurezza che compromette la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati forniti;*** |

**Emendamento 153**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) distrugge i dati personali ricavati o desunti non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati dell'avvenuta distruzione dei dati.*** |

**Emendamento 154**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15***, lettera a),*** sono forniti a titolo gratuito. | 1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15 sono forniti a titolo gratuito. |

**Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 20 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. ***Se*** il titolare dei dati ***chiede*** un compenso per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15***, lettere b) o c),*** tale compenso non supera i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico***, maggiorati di un margine ragionevole***. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi ***e del margine ragionevole***. | 2. ***Dopo aver fornito i dati,*** il titolare dei dati ***ha il diritto di chiedere*** un compenso per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15***.*** Tale compenso non supera i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione***, di aggregazione*** e di adattamento tecnico. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi. |

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche***, compatibili con*** la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o con ***istituti nazionali di statistica ed Eurostat*** per l'elaborazione di statistiche ufficiali. | 1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni***, inclusi gli istituti nazionali di statistica ed Eurostat,*** al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche ***per*** la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o per l'elaborazione di statistiche ufficiali. |

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 ***agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.*** | 2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 ***sono ricercatori abilitati in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali), o dimostrano di soddisfare tutti i criteri seguenti***: |

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a) agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;*** |

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b) non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca;*** |

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c) appartengono a un'organizzazione di ricerca definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/790;*** |

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***d) sono indipendenti da interessi commerciali;*** |

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***e) rendono noti i finanziamenti delle attività di ricerca;*** |

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***f) sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta [e di proteggere i dati personali], e dimostrano le misure tecniche e organizzative appropriate messe in atto a tal fine;*** |

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***g) giustificano la necessità e la proporzionalità ai fini della loro ricerca dei dati richiesti e dei termini entro i quali chiedono l'accesso ai dati, e dimostrano il contributo al progresso scientifico o accademico, o i benefici per l'interesse pubblico, dei risultati della ricerca previsti;*** |

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***h) si impegnano a mettere i risultati della loro ricerca a disposizione del pubblico gratuitamente per ulteriori ricerche, entro un termine ragionevole dopo il completamento della ricerca e tenendo conto dei diritti e degli interessi degli utenti del prodotto o del servizio in questione.*** |

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19. | 3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19. ***Se è necessario per finalità di ricerca o analisi scientifica o di statistiche ufficiali, l'articolo 19 paragrafo 1, lettere c) e c bis), non si applica.*** |

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 21 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi. | 4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi***, fornendo l'identità e le coordinate del destinatario dei dati nonché informazioni sulle finalità e sulla durata prevista del trattamento dei dati***. |

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 22 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo. | 1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione ***a cui si applica il presente capo*** cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo. |

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. ***Fatti salvi i paragrafi 2 o 3,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. | 1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ***appropriate***, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. |

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il destinatario della decisione può chiedere il parere dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa | Il destinatario della decisione può chiedere il parere dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa |

| | |
|---|---|
| riguardare dati commercialmente sensibili o incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. | riguardare dati commercialmente sensibili o incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. ***Se il parere delle autorità competenti conclude che le condizioni non sono rispettate, il destinatario non consente l'accesso ai dati.*** |

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 3**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento ***[xxx – atto sulla governance dei dati]*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni. | Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento ***(UE) 2022/868*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni. |

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 bis. Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di reidentificazione di dati non personali o anonimizzati, tale fornitore chiede l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o di concedere l'accesso agli stessi.*** |

**Emendamento 173**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | 4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |

**Emendamento 174**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 28 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Se necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. | 5. Se necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. ***Sono sviluppate specifiche comuni in modo aperto e trasparente, in consultazione con l'industria e con i pertinenti portatori di interessi.*** |

**Emendamento 175**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 29 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici tipi di servizi di trattamento dei dati. | 4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici tipi di servizi di trattamento dei dati. |

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 5. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. | 5. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. |

**Emendamento 177**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 30 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o la Commissione ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un contesto transfrontaliero, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame | 6. Qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o la Commissione ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un contesto transfrontaliero, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame |

| | |
|---|---|
| di cui all'articolo 39, paragrafo 2. | di cui all'articolo 39, paragrafo 2. ***Sono sviluppate specifiche comuni in modo aperto, trasparente e tecnologicamente neutro, in consultazione con l'industria e con i pertinenti portatori di interessi.*** |

**Emendamento 178**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Il Garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Ove pertinente, l'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.*** |

**Emendamento 179**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***a) le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati*** | ***soppresso*** |

***personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali;***

**Emendamento 180**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera g**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| g) la garanzia che le richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online; | g) la garanzia che le richieste di accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V ***e conformemente alle sue disposizioni*** siano pubblicamente disponibili online; |

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i bis) la garanzia che la condivisione dei dati sia gratuita per gli utenti, in conformità con gli articoli 4 e 5.*** |

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro ***e anche, ove*** | 4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro***. In tali casi gli Stati*** |

| | |
|---|---|
| ***necessario,*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. ***In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice.*** | ***membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice. Le autorità competenti cooperano*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. |

**Emendamento 183**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati. | 6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti ***agiscono in modo indipendente e imparziale e*** non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati. |

**Emendamento 184**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 31 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano ***delle*** risorse ***necessarie*** per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. | 7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano ***di risorse umane e tecniche sufficienti, delle competenze, dei locali e delle infrastrutture necessari*** per ***prestazioni efficaci al fine di*** svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento. |

**Emendamento 185**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 32 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***alla*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. | 1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***all'autorità competente coordinatrice o a qualunque*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite. |

**Emendamento 186**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 34 – comma**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. | La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***La Commissione consulta il comitato europeo per la protezione dei dati nell'elaborare dette clausole contrattuali tipo per quanto riguarda i dati personali.*** |

**Emendamento 187**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 41 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) la protezione dei segreti commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 8;*** |

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) |
| **Riferimenti** | COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD) |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ITRE<br>23.3.2022 |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | LIBE<br>23.3.2022 |
| **Commissioni associate - annuncio in aula** | 7.7.2022 |
| **Relatore(trice) per parere**<br>Nomina | Sergey Lagodinsky<br>15.6.2022 |
| **Esame in commissione** | 8.11.2022 |
| **Approvazione** | 31.1.2023 |
| **Esito della votazione finale** | +: 56<br>–: 2<br>0: 2 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Damien Carême, Patricia Chagnon, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Delara Burkhardt, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Jan-Christoph Oetjen, Rob Rooken, Róża Thun und Hohenstein, Dragoş Tudorache, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Niyazi Kizilyürek, David Lega |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| 56 | + |
|---|---|
| ECR | Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska |
| ID | Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche |
| PPE | Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský |
| Renew | Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom, Dragoş Tudorache |
| S&D | Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva |
| The Left | Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Niyazi Kizilyürek |
| Verts/ALE | Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik |

| 2 | - |
|---|---|
| ECR | Rob Rooken |
| NI | Milan Uhrík |

| 2 | 0 |
|---|---|
| PPE | David Lega, Sara Skyttedal |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Titolo** | Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) | | |
| **Riferimenti** | COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD) | | |
| **Presentazione della proposta al PE** | 24.2.2022 | | |
| **Commissione competente per il merito**<br>Annuncio in Aula | ITRE<br>23.3.2022 | | |
| **Commissioni competenti per parere**<br>Annuncio in Aula | IMCO<br>23.3.2022 | JURI<br>23.3.2022 | LIBE<br>23.3.2022 |
| **Commissioni associate**<br>Annuncio in Aula | JURI<br>7.7.2022 | LIBE<br>7.7.2022 | IMCO<br>7.7.2022 |
| **Relatori**<br>Nomina | Pilar del Castillo Vera<br>31.3.2022 | | |
| **Esame in commissione** | 26.10.2022 | | |
| **Approvazione** | 9.2.2023 | | |
| **Esito della votazione finale** | +:<br>–:<br>0: | 59<br>0<br>11 | |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Maydell, Iskra Mihaylova, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho | | |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Damian Boeselager, Jakop G. Dalunde, Margarita de la Pisa Carrión, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, Klemen Grošelj, Elena Kountoura, Dace Melbārde, Alin Mituța, Jutta Paulus, Massimiliano Salini | | |
| **Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale** | Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Jarosław Duda, France Jamet, Aušra Maldeikienė, Tilly Metz, Alessandro Panza, Rovana Plumb | | |
| **Deposito** | 16.2.2023 | | |

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
## IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

| 59 | + |
|---|---|
| ECR | Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski |
| NI | Clara Ponsatí Obiols |
| PPE | François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jarosław Duda, Christian Ehler, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Dace Melbārde, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Henna Virkkunen, Pernille Weiss |
| Renew | Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen |
| S&D | Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Rovana Plumb, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho |
| Verts/ALE | Michael Bloss, Damian Boeselager, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Tilly Metz, Jutta Paulus, Mikuláš Peksa |

| 0 | - |
|---|---|
| | |

| 11 | 0 |
|---|---|
| ECR | Johan Nissinen |
| ID | Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Rosanna Conte, Marie Dauchy, France Jamet, Alessandro Panza |
| NI | András Gyürk |
| The Left | Marc Botenga, Cornelia Ernst, Elena Kountoura |

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti